



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 7 del 15 Febbraio 2017

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 05.12.2016, n. 824

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016 (pubblicato in G.U. il 4 ottobre 2016 n°232). Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989 n°181. Errori materiali contenuti nella DGR. N° 684 del 30.10.2016 e rettifica. 5

DELIBERAZIONE 30.12.2016, n. 931

Legge Regionale 25.10.1996 n.96, art.15 - Riserva alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Vari Comuni..... 9

DELIBERAZIONE 30.12.2016, n. 942

Autorizzazione utilizzo da parte Dell'Ater di Teramo dei fondi cer iscritti nella contabilità speciale c/c 1884 Banca D'Italia per gestione post-sisma.....33

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE 02.02.2017, n. DPC023/6

Integrazione - Nomina Commissione di Gara-Bando ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del compendio minerario "San Valentino" - sito nei comuni di Manoppello e Scafa - Pubblicato sul BURAT Speciale n.154 del 7/12/2016.....35

DETERMINAZIONE 03.02.2017, n. DPC023/7

L.R. 26/07/1983, n.54 - art.14 "Provvedimenti di Concessione". Aggiornamento canoni di concessione anno 2017.....35

DETERMINAZIONE 03.02.2017, n. DPC023/8

Legge Regionale 10.07.2002, n. 15 "Disciplina acque minerali e termali". Artt. 19 e 33 "Diritto proporzionale". Adeguamenti.....36

SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 01.02.2017, n. DPC024/63

Capo VI della L.R. n. 31 del 29/07/2010 "Disciplina dell'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane". Integrazione alla Determina Dirigenziale DC27/11 del 15 giugno 2015 relativa all'approvazione del progetto preliminare denominato "APQ 3-91- Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato superiore ai 15.000 a.e. di Lanciano Castel Frentano".....36

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 26.01.2017, n. DPD019/08

Reg. (UE) n.1308/2013-Reg. (UE) n. 543/2011, D.M. n. 9084/2014 e il relativo allegato. Adeguamento riconoscimento. O.P. Euro-Ortofrutticola del Trigno Soc. Coop. Agricola a r.l., con sede in -66050-San Salvo (CH), Viale Canada, 70 - cod. IT 043.41

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 12.01.2017, n. DPD028/03

L.R. n. 11/2011 e D.G.R. 29/12/2015 n. 1123/2015 - Approvazione modulistica.42

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA

SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA' ED IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 14.12.2016, n. DPE004/247

Art.30 della L.R. 24/2005. Assenso regionale alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli quale Direttore di Esercizio per le seggiovie site in località Prati di Tivo del Comune di Pietracamela (TE).56

DETERMINAZIONE 11.01.2017 n. DPE004/015

Progetto di revisione generale e parziale ammodernamento della seggiovia "Tre Caciare - Monte Piselli" (1425-1646), sita in località Monte Piselli nei Comuni di Valle Castellana e Civitella del Tronto (TE), di proprietà del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli con sede in Ascoli, ammesso ai finanziamenti PAR FSC. Autorizzazione ex L.R. 24/05.59

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI RIPA TEATINA

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della variante specifica al P.R.G. vigente..... 110

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

Avviso di deposito N.T.A. in variante al P.D.F. del Comune di Rocca di Mezzo per le aree artigianali. .. 111

CENTRO ITALIA STAMPA s.r.l

MISE - Avviso di avvio del procedimento Società Gasdotti Italia s.p.a..... 112

U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 25.05.2016 n. 68 . Comune dell'Aquila. 126

Decreto di esproprio del 25.05.2016 n. 69 . Comune dell'Aquila. 130

Decreto di esproprio del 25.05.2016 n. 70 . Comune dell'Aquila. 135

Decreto di esproprio del 25.05.2016 n. 71 . Comune dell'Aquila. 139

Decreto di esproprio del 17.06.2016 n. 74. Comune dell' Aquila. 145

Decreto di esproprio del 17.06.2016 n. 75. Comune dell' Aquila. 150

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 76. Comune dell' Aquila. 155

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 77. Comune dell' Aquila. 160

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 78. Comune dell' Aquila. 164

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 80. Comune dell' Aquila. 169

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 81. Comune dell' Aquila. 174

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 82. Comune dell' Aquila. 179

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 83. Comune dell' Aquila. 184

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 84. Comune dell' Aquila. 190

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 85. Comune dell' Aquila. 196

Decreto di esproprio del 30.06.2016 n. 86. Comune dell' Aquila. 201

Decreto di esproprio del 09.11.2016 n. 122. Comune dell' Aquila..... 208

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 05.12.2016, n. 824

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2016 (pubblicato in G.U. il 4 ottobre 2016 n°232). Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989 n°181. Errori materiali contenuti nella DGR. N° 684 del 30.10.2016 e rettifica.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n°684 del 29 ottobre 2016 sono stati individuati i territori della Regione Abruzzo a cui riconoscere lo stato di aree di crisi industriale non complesse ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministeriale MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) 4 agosto 2016;

PRESO ATTO che, nel corso della seduta della Giunta del 30 ottobre 2016, alla suddetta proposta di deliberazione è stata apportata, tra le altre, anche una modifica nella composizione dei Comuni da inserire nei territori di area di crisi non complessa, modifica che riverberava però i suoi effetti anche sul numero complessivo di abitanti da tenere in considerazione per non eccedere dai limiti numerici posti dal Decreto;

RILEVATO inoltre che, nonostante le attenzioni poste, una più attenta rilettura della Delibera ha fatto emergere anche la presenza di alcuni errori materiali di battitura riferiti per lo più alla esatta denominazione dei Comuni inseriti nell'elenco di quelli cui riconoscere lo stato di crisi non complessa o al non inserimento di alcuni comuni;

DATO ATTO che nello specifico gli errori materiali sono i seguenti:

- nell'elenco dei comuni compresi nel decreto MISE 10 febbraio 2016 relativo all'Area di Crisi Complessa Vibrata-Tronto è presente 2 volte Corropoli e pertanto una delle due dizioni va cancellata
- nell'elenco dei comuni appartenenti alla SLL Avezzano è presente 2 volte Canistro e pertanto una delle due dizioni va cancellata
- nell'elenco dei comuni appartenenti alla SLL Sulmona è presente la parola Capestro in luogo di Castrano e Roiano in luogo di Raiano e pertanto vanno apportate le relative modifiche
- nell'elencazione dei comuni appartenenti alla SLL Chieti ci si è dimenticati di citare il comune di Abbateggio, anche se il numero dei suoi abitanti era stato comunque considerato nella somma complessiva e quindi la esplicitazione della presenza di questo Comune all'interno del SLL non apporta modifiche sul resto dei territori individuati per il riconoscimento
- nell'elencazione dei comuni appartenenti alla SLL L'Aquila ci si è dimenticati di citare i comuni di Acciano e Barete, ma il numero degli abitanti di entrambi era stato considerato nella somma complessiva e quindi la esplicitazione della presenza di questi due Comuni all'interno del SLL non apporta modifiche sul resto dei territori individuati per il riconoscimento
- nell'elenco dei SSL non eleggibili è riportato il comune di Canosa in luogo di Canosa Sannita

DATO ATTO, inoltre, che:

- a seguito della modifica apportata dalla Giunta alla composizione parziale dei comuni del SSL Vasto da inserire tra i territori dell'area di crisi non complessa (il comune di Scerni in luogo dei Comuni di Pollutri e Furci) il numero totale degli abitanti dei territori inseriti varia ed è quindi di 604.418 e non 604.378
- nella tabella allegata è indicato come numero totale dei comuni inseriti la somma 163+2+5 mentre quella corretta è, anche alla luce delle modifiche apportate in Giunta, 163+2+4+2

- nella tabella allegata viene inserita la popolazione corrispondente al Comune di Scerni e l'incidenza che ha sul numero totale degli abitanti, comunque anche con ciò restando nell'ambito del tetto numerico riferito agli abitanti, imposto dal decreto del mise in data 4 agosto 2016.

CONSIDERATO quindi che è necessario apportare le modifiche sopra evidenziate al fine di rendere la DGR 684/2016 precisa e puntuale in ogni suo aspetto;

SU RELAZIONE dell'Assessore proponente, On. Dott. Giovanni Lolli;

DATO ATTO della regolare istruttoria dell'atto da parte del competente Servizio Competitività e Attrazione Investimenti, nonché della acquisizione dei favorevoli pareri di regolarità tecnica, amministrativa e di legittimità emessi dal Dirigente e dal Direttore proponenti nei modi di legge;

DATO ATTO, altresì, che il presente atto non comporta oneri in capo all'Ente;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **di approvare** le modifiche relative agli errori materiali riscontrati nella DGR 684 del 29 ottobre 2016 di pari oggetto e che sono stati ampiamente illustrati nella narrativa che precede, modifiche che nello specifico sono le seguenti:
 - nell'elenco dei comuni compresi nel decreto MISE 10 febbraio 2016 relativo all'Area di Crisi Complessa Vibrata-Tronto è presente 2 volte Corropoli e pertanto una delle due dizioni va cancellata
 - nell'elenco dei comuni appartenenti alla SLL Avezzano è presente 2 volte Canistro e pertanto una delle due dizioni va cancellata
 - nell'elenco dei comuni appartenenti alla SLL Sulmona è presente la parola Capestro in luogo di Capestrano e Roiano in

- luogo di Raiano e pertanto vanno apportate le relative modifiche
- nell'elencazione dei comuni appartenenti alla SLL Chieti ci si è dimenticati di citare il comune di Abbateggio, anche se il numero dei suoi abitanti era stato comunque considerato nella somma complessiva e quindi la esplicitazione della presenza di questo Comune all'interno del SLL non apporta modifiche numeriche sul resto dei territori individuati per il riconoscimento
- nell'elencazione dei comuni appartenenti alla SLL L'Aquila ci si è dimenticati di citare i comuni di Acciano e Barete, ma il numero degli abitanti di entrambi era stato comunque considerato nella somma complessiva e quindi la esplicitazione della presenza di questi due Comuni all'interno del SLL non apporta modifiche numeriche sul resto dei territori individuati per il riconoscimento
- nell'elenco dei SSL non eleggibili è riportata la dizione del comune di Canosa in luogo di Canosa Sannita

2. **di approvare** le modifiche in ordine ai quantitativi di abitanti, in particolare :

- a seguito della modifica apportata in Giunta alla composizione parziale dei comuni del SSL Vasto da inserire tra i territori dell'area di crisi non complessa (il comune di Scerni in luogo dei Comuni di Pollutri e Furci) il numero totale degli abitanti dei territori inseriti varia ed è quindi di 604.418 e non 604.378
- nella tabella allegata è indicato come numero totale dei comuni inseriti la somma 163+2+5 mentre quella corretta è, anche alla luce delle modifiche apportate in Giunta, 163+2+4+2
- nella tabella allegata viene inserita la popolazione corrispondente al comune di Scerni e l'incidenza che ha sul numero totale degli abitanti, comunque anche con ciò restando nell'ambito del tetto numerico riferito agli abitanti, imposto dal

decreto del mise in data 4 agosto 2016.

3. **di dare atto** che, a seguito delle modifiche ed errori materiali riscontrati in delibera, la nuova esatta stesura della delibera di individuazione dei territori a cui riconoscere lo stato di crisi non complessa sarà quella risultante dal combinato disposto della presente deliberazione con quella n°684 adottata dalla Giunta nella seduta del 30 ottobre 2016.
4. **di dare atto** che il presente atto non comporta oneri per l'Ente.
5. **di pubblicare** la presente deliberazione sul BURA della Regione Abruzzo.

Segue Allegato

SISTEMI LOCALI ABRUZZESI INTERAMENTE INSERITI IN AREA DI CRISI NON COMPLESSA						COMUNI INSERITI IN DEROGA			
TOT. POPOLAZIONE SLL ELEGGIBILI	SLL ABRUZZO	PROPOSTA SLL ABRUZZESI	PIAFOND assegnato	1% MAGGIORAZIONE	PIAFOND residuo	comuni in SLL eleggibili (MAX 2 SLL)	SLL Pop sll	comuni in SLL non eleggibili	SLL Pop sll
L'AQUILA (32 COMUNI)	100692	100692	100692			MOSCIANO* (GIULIANOVA)	9338	CANGSA SAMNITA(ORTO)	1411
TERAMO (21 Comuni)	111396	111396	111396			NOTARESCO	6891	POGGIOFIORITO	879
AVEZZANO (30 COMUNI)	123144	123144	123144			GISSI (VASTO)**	2860		
SULMONA (29 COMUNI)	61309	61309	61309			CARPINETO SINELLO	623		
PENNE (14 COMUNI)	41893	41893	41893			CASALBORDINO	6209		
CHIETI (37 COMUNI)	134456	134456	134456			SCERNI	3317		
GIULIANOVA* (2 COMUNI)									
VASTO (4 COMUNI)**									
TOTALI (COMUNI 163 + 2 + 4 + 2)	572890	572890	598528	604513	31623		29238		2290
TOTALI PARZIALI		572890	572890						
TOTALI GENERALI			572890				31528		



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. ~~8200~~ del ~~22/12~~ **5 DIC 2016**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Debitella) *(signature)*

DELIBERAZIONE 30.12.2016, n. 931

Legge Regionale 25.10.1996 n.96, art.15 - Riserva alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per situazioni di emergenza abitativa. Vari Comuni.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO il 1° comma dell'art. 15 della L.R. 25.10.1996 n.96, che consente alla Regione di riservare un'aliquota degli alloggi da assegnare annualmente per "calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni";

RICHIAMATO altresì il 1° comma dell'art. 64 della L.R. 12.08.1998 n.72, che attribuisce ai Comuni, fra l'altro, le funzioni amministrative relative alle assegnazioni provvisorie di cui al 2° comma dell'art. 15 della L.R. 96/96;

VISTE le richieste dei Comuni sottoelencati, con le quali è stata rappresentata alla Regione Abruzzo la necessità di riservare alloggi di E.R.P. ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 96/96, sopra richiamata, nella misura percentuale e numero di seguito indicata, con arrotondamento all'unità:

Comune	Deliberazione	Data	Nota Trasmissione / Integrazione		Alloggi	
			Prot. n.	data	%	N.
MIGLIANICO (CH) (All. 1)	G.C. n. 87	11.08.2016	8399	16.08.16	15%	1
			11117	20.10.16		
PRATA D'ANSIDONIA (AQ) (All.2)	Sindacale n. 47	12.10.2016	2099	19.10.2016	15%	1
CAPORCIANO (AQ) (All. 3)	Sindacale n.39	17.12.2016	2456	20.09.2016	15%	1
			2843	31.10.2016		

CONSIDERATO che, come rilevabile dalla documentazione inviata dai Comuni suddetti, di cui rispettivamente agli "allegati n. 1 - 2 - 3" del presente provvedimento, ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 15 della L.R. 25.10.1996, n° 96;

RITENUTO conseguentemente, di poter autorizzare i suddetti comuni alla riserva di cui all'art. 15, comma 1, della richiamata L.R. n. 96/96;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, considerata la natura giuridica del medesimo;

PRESO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata, con le firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto) e dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ognuno per le proprie competenze;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

DELIBERA

- **di autorizzare** i Comuni sottoelencati, sulla scorta della documentazione dagli stessi inviata di cui rispettivamente agli “allegati n. 1 - 2 - 3” del presente provvedimento, a riservare annualmente alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, da assegnare per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste dall’art. 15 della L.R. 25.10.1996 n. 96, nella misura percentuale e numero di seguito indicata, con arrotondamento all’unità:

Comune	Deliberazione	Data	Nota Trasmissione / Integrazione		Alloggi	
			Prot. n.	data	%	N.
MIGLIANICO (CH) (All. 1)	G.C. n. 87	11.08.2016	8399	16.08.16	15%	1
			11117	20.10.16		
PRATA D’ANSIDONIA (AQ) (All.2)	Sindacale n. 47	12.10.2016	2099	19.10.2016	15%	1
CAPORCIANO (AQ) (All. 3)	Sindacale n.39	17.12.2016	2456	20.09.2016	15%	1
			2843	31.10.2016		

- **di pubblicare** la presente Deliberazione sul BURAT.

Segue Allegato

ALL. 1

**COMUNE DI MIGLIANICO***Medaglia di bronzo al valore civile*

Piazza Umberto I, 7

66010 Miglianico (CH)

Fax: +39 0871 950271

Web: www.miglianico.gov.it

SETTORE AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

Pec: miglianico@pec.itprotocollo@miglianico.gov.it

tel. Responsabile 0871/951124

mail: roberto.paolucci@miglianico.gov.itSPETT.LE
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZODirezione LL.PP.
Servizio Edilizia Sociale
Via Salaria Antica Est,27
67100 L'AquilaEdiliziaresidenziale.llpp@pec.regione.abruzzo.itSPETT.LE
A.T.E.R.
Via S.Olivieri
66100 Chieti
ater@pec.aterchieti.it**Oggetto: Legge Regionale 25.10.1996,n.96, art.15 – Richiesta assegnazione provvisoria alloggio di E.R.P.-**

Con riferimento all'oggetto emarginato, si chiede a codesta spett.le Giunta Regionale l'autorizzazione, ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale n.96/96 e successive modifiche, per poter assegnare, a carattere provvisorio, al sig. ASPITE Nino, residente in Miglianico, l'alloggio di proprietà dell'ATER di Chieti, sito in Via San Giacomo n.33 int.6(precedente assegnatario PAOLINI Pantaleone, deceduto il 14/08/2015).

Si trasmette, in allegato, copia della delibera della Giunta comunale n.87 dell'11 agosto 2016 ad oggetto : " *Art.15 Legge Regionale 96/96. Richiesta autorizzazione alla Regione Abruzzo per assegnazione provvisoria alloggio di E.R.P. di proprietà dell'Ater* ".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberto PAOLUCCI



COPIA



COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 11-08-2016 n. 87

Oggetto: Art.15 Legge Regionale 96/96. Richiesta autorizzazione alla Regione Abruzzo per assegnazione provvisoria alloggio di E.R.P. di proprietà dell'A.T.E.R.

L' anno **duemilasedici** il giorno **undici** del mese di **agosto** alle ore **15:30** nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

ADEZIO Fabio	Sindaco	Presente
VOLPE Ester	Vice Sindaco	Assente
DI TIZIO Arianna	Assessore	Presente
D'AVERSA Danilo	Assessore	Assente
CICCHITTI Mimmo	Assessore	Presente

Presenti 3 - Assenti 2 -

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Gianluca D'Amelio, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Fabio ADEZIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco;

VISTO:

- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Settore Amministrativo Sig. Roberto PAOLUCCI, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa A. Gigliola QUINTILI, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;



Ad unanimità di voti, espressi in forma palese per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.



COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

Miglianico, li 11-08-2016

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Art.15 Legge Regionale 96/96. Richiesta autorizzazione alla Regione Abruzzo per assegnazione provvisoria alloggio di E.R.P. di proprietà dell'A.T.E.R.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che presso questo Comune pervengono sistematicamente richieste di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da parte di cittadini e/o nuclei familiari che versano in condizioni socio-economiche molto disagiate, spesso a causa di serie difficoltà abitative;
- che da poco tempo due alloggi di E.R.P., di proprietà dell'A.T.E.R., siti in Via San Giacomo, ognuno occupato da un solo componente, si sono liberati a seguito del decesso dei relativi assegnatari;
- che uno dei predetti alloggi, già occupato dalla sig.ra GIURASTANTE Elisabetta, è attualmente interessato a lavori di ristrutturazione, mentre il secondo, che era occupato dal sig. PAOLINI Pantaleone, è disponibile per poter essere riassegnato;
- che la famiglia del sig. A.N., corrente in Miglianico, a seguito di sfratto esecutivo per morosità, dovrà rilasciare il 31 agosto 2016 l'abitazione occupata;

VISTA la relazione dei servizi sociali di questo Comune in data 04/08/2016, acquisita al protocollo il 4 agosto 2016 al n.7877 dalla quale si rileva l'emergenza abitativa riferita al nucleo familiare di cui trattasi;

CONSIDERATO che:

- il 1° comma dell'art.15 della Legge Regionale 25/10/1996, n.96 prevede che la Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenze abitative o per altri gravi particolari esigenze individuate dai Comuni;
- il 2° comma del suddetto articolo prevede che il relativo provvedimento per le autorizzazioni alle assegnazioni provvisorie deve essere assunto dalla Giunta Regionale;
- l'art.64 della L.R. 12 agosto 1998, n.72 " Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale " è stata attribuita ai comuni, tra l'altro, la competenza alle assegnazioni provvisorie di cui all'art.15, 2° comma, L.R. 96/96 e successive modificazioni ed integrazioni;
- con l'art.49 della L.R. 3 marzo 1999, n.11 " Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 " Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali ", sono state conferite ulteriori funzioni e compiti ai comuni;
- nella fattispecie ricorrono i presupposti necessari per poter richiedere alla Regione Abruzzo di riservare detto alloggio per i motivi di grave emergenza precedentemente richiamati;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione



1°) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e costituiscono motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

2°) di richiedere, ai sensi l'art.15, comma 2, della L.R. 25 ottobre 1996,n.96, così come sostituito con l'art.7 della L.R. N.56 del 1998, alla Giunta Regionale d'Abruzzo, per le motivazioni esposte in premessa, la riserva di n.1 alloggio, di proprietà dell'A.T.E.R., sito in Via San Giacomo n.33/6, al fine della assegnazione in via provvisoria al sig. A.N.;

3°) di dare atto che il sig. A.N. ha reso dichiarazione con la quale lo stesso si è impegnato a rilasciare l'alloggio nel caso in cui lo stesso non dovesse essere utilmente collocato nella graduatoria definitiva dell'emanando bando per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. disponibili e di quelli che si renderanno disponibile durante il periodo di validità del bando;

4°) di incaricare il responsabile del settore amministrativo e AA.GG. per i relativi adempimenti;

5°) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 267/2000.

IL SINDACO
Fabio ADEZIO



COMUNE DI MIGLIANICO

Provincia di Chieti

**PARERI di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
sulla proposta di G.C. ad oggetto: Art.15 Legge Regionale 96/96. Richiesta
autorizzazione alla Regione Abruzzo per assegnazione provvisoria alloggio di
E.R.P. di proprietà della A.T.E.R..**

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' tecnica:
Favorevole

Miglianico, li 09-08-2016

Il RESPONSABILE
F.to Sig. Roberto Paolucci

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere in ordine alla Regolarita' contabile:
Favorevole

Miglianico, li 09-08-2016

Il RESPONSABILE
F.to Dott.ssa A. Gigliola Quintili



IL PRESIDENTE
F.to Fabio ADEZIO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca D'Amelio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-08-2016 come prescritto dall'art. 124, 1° comma del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 al Rep. n. 810 dell'Albo Pretorio online presente sul sito informatico istituzionale dell'ente (ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.).
- comunicata, con lettera prot. 8321 del 11-08-2016, ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Miglianico, li 11-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca D'Amelio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA l'esecutività della la presente deliberazione come segue :

- esecutiva in data 11-08-2016 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000)
Miglianico, li 11-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca D'Amelio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.87 DEL 11-08-2016**

Miglianico, li 11-08-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. D'AMELIO GIANLUCA



COMUNE DI MIGLIANICO

Medaglia di bronzo al valore civile

Piazza Umberto I, 7

66010 Miglianico (CH)

Fax: +39 0871 950271

Web: www.miglianico.gov.it

SETTORE AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI

Pec: miglianico@pec.it

protocollo@miglianico.gov.it

tel. Responsabile 0871/951124

mail: roberto.paolucci@miglianico.gov.it

spett.le

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento OO.PP. – Governo del Territorio e

Politiche Ambientali

Servizio Edilizia Sociale

Uff. Amm:vo e Tecnico dell'Edilizia Residenziale

Portici S.Bernardino,67100 L'AQUILA

Dpc022p@pec.regione.abruzzo.it

Alla cortese attenzione del geom- Carlo Legge

Comune di Miglianico - Prot. n. 110647 del 20/02/2017 - Partenza Cat. 10 Cl. 1

OGGETTO: L.R. 25/10/1996,n.96 art.15.

Riserva alloggio per situazione di emergenza abitativa.


Facendo seguito alla precorsa corrispondenza e al colloquio telefonico intercorso con il geom. Legge, in merito a quanto oggettivato, si trasmette l'allegata dichiarazione a firma del sottoscritto da cui si rileva il rispetto dell'art.15 della L.R. sopra citata.

Si resta in attesa di riscontro e si prega di voler contattare anche telefonicamente lo scrivente qualora il documento trasmesso non dovesse rimuovere le problematiche segnalate, tenuto conto che la famiglia in questione dovrà rilasciare, entro pochi giorni, per sfratto esecutivo, l'alloggio occupato.

Si ringrazia.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberto PAOLUCCI



**COMUNE DI MIGLIANICO***Medaglia di bronzo al valore civile*Piazza Umberto I, 7
66010 Miglianico (CH)
Fax: +39 0871 950271Web: www.miglianico.gov.it**SETTORE AMMINISTRATIVO, AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI**Pec: miglianico@pec.itprotocollo@miglianico.gov.it

tel. Responsabile 0871/951124

mail: roberto.paolucci@miglianico.gov.it**IL RESPONSABILE DEL PREDETTO SETTORE**

RICONOSCIUTA la propria competenza in ordine al presente atto in base al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTI gli atti d'ufficio;

DICHIARA

- Che con deliberazione della Giunta comunale di Miglianico n.87 dell'11 agosto 2016, esecutiva come per legge, è stato deciso di richiedere, ai sensi dell'art.15, comma 2, della L.R. 96/96, così come sostituito con l'art.7 della L.R. 56/1988, alla Regione Abruzzo la riserva di n.1 alloggio, sito in Via San Giacomo n.33/6, di proprietà dell'ATER di Chieti, al fine dell'assegnazione in via provvisoria, per le ragioni esplicitate nella parte narrativa del predetto atto, a favore del sig. **ASPITE Nino**, nato a Manoppello il 24/11/1949, residente in Miglianico, Largo Croci n.8;
- Che gli alloggi disponibili sono attualmente due, entrambi di proprietà dell'A.T.E.R. di Chieti, di cui uno in corso di ristrutturazione ;
- Che viene rispettata la condizione di ammissibilità prevista dal citato art.15 della L.R. 96/96 e che le riserve a suo tempo autorizzate sono ormai decadute.

Miglianico, 05/10/2016

IL FUNZIONARIO CAPO SETTORE**Roberto PAOLUCCI**



COMUNE di PRATA D'ANSIDONIA

Prot. n. 2099
del 19/10/2016

Alla Giunta Regionale
Dipartimento OO.PP. – Governo del Territorio e Politiche
Ambientali -Dirigente Servizio Edilizia Sociale
Portici S. Bernardino – 67100 L'Aquila
Pec: dpc022@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 L.R. 96/96


Con riferimento all'oggetto si allega copia della deliberazione del Sindaco con i poteri della Giunta comunale n. 47 del 12.10.2016, copia della nota prot. n. 981/2016 della Comunità Montana "Montagna di L'Aquila".

Si rappresenta, altresì, che sul territorio del Comune di Prata D'Ansidonia non vi sono alloggi di edilizia residenziale popolare per i quali sia stata presentata in precedenza analoga richiesta di autorizzazione e si segnala l'urgenza di provvedere in merito.

Certi di un Vostro rapido riscontro si porgono distinti saluti.



Il Sindaco
Dott. Paolo Eusani

	<p style="text-align: center;">COMUNITA' MONTANA "Montagna di L'Aquila" Gestione Commissario liquidatore - D.P.G.R. n. 72 dell'11.11.2013 c.f. 01844270668 Via Cavour 43/a 67021 BARISCIANO Tel. 0862/89735 fax 0862/89594 Posta certificata : cas11@pec.it e-mail serviziosociale@hotmail.it</p>	
---	--	---

Prot 931

Comune Prata d'Ansidosia L'Aquila
20. SET. 2016
Prot. N° 1901. Cat. 7/12/2

Barisciano li 20/09/2016

Al Sig. Sindaco
del Comune di Prata d'Ansidosia

OGGETTO : Segnalazione disagio socio economico Sig. ██████████ residente a Prata d'Ansidosia-Richiesta intervento .

La presente per sottoporre alla Sua cortese attenzione la condizione di disagio psico-fisico, relazionale, socio- ambientale ed abitativo del Signore in oggetto.

Il sig. ██████████ anche se ancora sposato con la signora ██████████, è di fatto separato da qualche tempo.

Come noto alla S.V. , il nucleo familiare è assegnatario di un Modulo Abitativo Provvisorio sito in codesto Comune.

La signora ██████████ ha da qualche tempo nuovamente problemi legati all'uso di sostanze e questo ha reso inutili i tentativi di questo servizio per richiamare a maggiore responsabilità entrambi, anche vista la presenza nel nucleo familiare di una minore, figlia della signora ██████████

In tale situazione la convivenza fra i due coniugi, crea spesso momenti di tensione e di conflitto che si estende spesso anche alle famiglie di origine con un inasprimento della situazione.

Sarebbe quindi opportuno porre in essere un intervento teso a mettere almeno un minimo di distanza fisica fra i due coniugi con l'obiettivo di ridurre al minimo le possibilità di incontro e quindi di alimentare ulteriormente il conflitto.

Considerato tutto quanto premesso e vista la attuale disponibilità di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in codesto Comune, si chiede di procedere ad una assegnazione in situazione di emergenza dello stesso al sig. ██████████

Confidando in un positivo riscontro ,ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

Assistente Sociale D'Ambito
Maria Gabriella Diodati





COMUNE DI PRATA D'ANSIDONIA
PROVINCIA DELL'AQUILA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL SINDACO

N. 47 DEL 12.10.2016	OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. N. 96/96.
---	--

L'anno duemilasedici, il giorno dodici, del mese di ottobre, alle ore 11:00 nell'ufficio del Sindaco presso la sede del Comune di Prata D'Ansidonia.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa Barbara Conte il quale provvede alla redazione del verbale.

Il dott. Paolo Eusani, nella sua qualità di Sindaco, competente ad assumere il presente atto ai sensi delle normative vigenti, delibera come di seguito esposto l'argomento sopraindicato.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 15 della Legge Regionale n. 96/96 "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione" recita che la Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare una aliquota, non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine o altre gravi esigenze individuate dai Comuni;

PRESO ATTO che nel Comune di Prata D'Ansidonia, a seguito di nota prot. n. 981 del 20.09.2016 della Comunità Montana "Montagna di L'Aquila", Gestione Commissario Liquidatore - DPRG n. 72 del 11.11.2013, giunta al protocollo n. 1901 in pari data, sono emerse esigenze di assegnazione di alloggio provvisorio per motivazioni legate a condizioni sociali ed economiche particolarmente disagiate di persona residente;

RILEVATO che il Comune di Prata D'Ansidonia dispone complessivamente di tre alloggi di edilizia residenziale popolare di cui due risultano essere stati assegnati con procedura ordinaria e uno di mq 40 risulta non essere stato mai abitato;

RITENUTO, ai sensi del succitato art. 15 della L.R. 96/96 e sue modifiche e integrazioni, di proporre alla Regione Abruzzo l'utilizzo dell'aliquota del 15% degli alloggi disponibili per l'assegnazione nell'arco dell'anno per far fronte a situazioni di grave emergenza abitativa segnalate dalla Comunità Montana "Montagna di L'Aquila";

RAVVISATA la necessità e urgenza dell'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica e il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

DELIBERA

- Di considerare la premessa parte integrante del presente deliberato;
- Di richiedere alla Regione Abruzzo l'autorizzazione all'utilizzo di un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi disponibili per le assegnazioni al fine di far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa per il periodo massimo di due anni;



- Di dare atto che le assegnazioni provvisorie hanno durata limitata nel tempo per il periodo massimo di due anni;
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Abruzzo -Dipartimento Opere Pubbliche - Governo del Territorio e Politiche Ambientali -Servizio Edilizia Sociale, Dirigente Servizio Edilizia Sociale di L'Aquila: pec dpc022@pec.regione.abruzzo.it per gli adempimenti di competenza;
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Arch. Claudio Di Cerbo



Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Luigina Gabriella Maurizio



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to dott. Paolo Eusani

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Barbara Conte

Il sottoscritto segretario comunale, dott.ssa Barbara Conte, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato affisso all'albo pretorio on line il giorno 19/10/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi

Prata D'Ansionia, li 19/10/2016

Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Barbara Conte



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il giorno 12/10/2016


decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000);

x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Prata D'Ansionia, li 19/10/2016

Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Barbara Conte

COPIA CON... ORIGINALI
19/10/2016
[Handwritten signature]



Pagina 1 di 1

 Si allega documentazione per "Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 L.R. 96/96".

Prata D'Ansidonia, 19/10/2016

Il Sindaco

dott. Paolo Eusani

RA/74429

19 OTT. 2016

ALL. 3



Via Roma, 28 - C.A.P. 67020
www.comune.caporciano.aq.it
info@comunecaporciano.aq.it

COMUNE DI CAPORCIANO

"CITTA' D'ARTE"
(PROVINCIA DI L'AQUILA)

Tel. 0862 / 93731
Fax. 0862 / 93475
Cod.Fisc.00187590666

Prot. n 2456
Risposta a nota n
Del

Caporciano, Li 20.09.2016

ALLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Dirigente Servizio Edilizia Sociale
67100 L'AQUILA

Pec: dpc022@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione ai sensi art. 15 L.R. 25.10.1996, N. 96.

In relazione all'oggetto, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 15 della L.R. 25.10.1996, n. 96, da parte di codesta Giunta Regionale d'Abruzzo, si ritrasmette copia della n/s istanza n. 150 di prot del 22.01.2016, con allegata copia della deliberazione Sindacale n. 39 del 17.12.2015.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Francesco Corsi)



Triaculo

COPIA



Via Roma, 28 - C.A.P. 67020
www.comune.caporciano.aq.it
info@comunecaporciano.aq.it

COMUNE DI CAPORCIANO

"CITTA' D'ARTE"
(PROVINCIA DI L'AQUILA)

Tel. 0862 / 93731
Fax. 0862 / 93475
Cod.Fisc.00187590666

Prot. n 150
Risposta a nota n
Del

Caporciano, Li 22 GEN. 2016

ALLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Dirigente Servizio Edilizia Sociale
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA

E, p.c. ALL'AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA
RESIDENZIALE (ATER) DI L'AQUILA
Via Antica Arischia, 46/E
67100 L'AQUILA

Oggetto: Richiesta autorizzazione ai sensi art. 15 L.R. 25.10.1996, N. 96.

Racc. a/r

In relazione all'oggetto, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 15 della L.R. 25.10.1996, n. 96, da parte di codesta Giunta Regionale d'Abruzzo, si rimette copia della deliberazione Sindacale n. 39 del 17.12.2015.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
(Ivo Cassiani)



Via Roma, 28 - C.A.P. 67020
 www.comune.caporciano.aq.it
 info@comunecaporciano.aq.it

COMUNE DI CAPORCIANO

"CITTA' D'ARTE"
 (PROVINCIA DI L'AQUILA)

Tel. 0862 / 93731
 Fax. 0862 / 93475
 Cod.Fisc.00187590666

DELIBERAZIONE DEL SINDACO

<p>N. 39 DEL 17.12.2015</p>	<p>OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE ABRUZZO AI SENSI DELLA L.R. N. 96/96.</p>
--	--

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette, del mese di dicembre, alle ore 17.25, nell'ufficio del Sindaco presso la sede del Comune di Caporciano.
 Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Barbara Conte, il quale provvede alla redazione del verbale.

Il sig. Ivo Cassiani, nella sua qualità di Sindaco, competente ad assumere il presente atto ai sensi delle normative vigenti, delibera come di seguito esposto l'argomento sopraindicato.

IL SINDACO

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

| X | il Responsabile del Servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

| X | il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO che l'art. 15 della Legge Regionale n. 96/96 "*Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione*" recita che la Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare una aliquota, non superiore al 15% degli alloggi da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine, o altre gravi esigenze individuate dai Comuni;

PRESO ATTO che nel Comune di Caporciano sono emerse esigenze di assegnazione di alloggio provvisorio per motivazioni legate a condizioni sociali ed economiche particolarmente disagiate;

ATTESO che l'Amministrazione comunale è impossibilitata a soddisfare diversamente tali domande di alloggio acquisite a protocollo;



RITENUTO, ai sensi del succitato art. 15 della L.R. 96/96 e sue modifiche ed integrazioni, di proporre alla Regione Abruzzo l'utilizzo dell'aliquota del 15% degli alloggi disponibili per l'assegnazione nell'arco dell'anno per far fronte a situazioni di grave emergenza abitativa;

RICHIAMATO l'art. 15 della L.R. 96/96 e sue modifiche ed integrazioni che prevede una riserva di alloggi pari al 15% di quelli disponibili per situazioni di grave emergenza abitativa;

RAVVISATA la necessità dell'adozione del provvedimento;

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

DELIBERA

- Di richiedere alla Regione Abruzzo l'autorizzazione all'utilizzo di un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi disponibili per le assegnazioni al fine di far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa per il periodo massimo di due anni;
- Di dare atto che le assegnazioni provvisorie hanno durata limitata nel tempo per il periodo massimo di due anni;
- Di precisare che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
- Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Abruzzo, Dirigente Servizio Edilizia Sociale ed all'ATER di L'Aquila per gli adempimenti di competenza;
- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs n. 267/2000.



PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Francesco Corsi

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Francesco Corsi



Letto approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Ivo Cassiani

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Barbara Conte
Barbara Conte

Il sottoscritto Giuseppe Marinelli, funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio, attesta che la su estesa deliberazione

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Dalla residenza comunale, li 07-01-2016



Il Funzionario Incaricato
Giuseppe Marinelli
Giuseppe Marinelli

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta esecutiva in data 17.12.2015 in quanto:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

COMUNE DI CAPORCIANO

Provincia di L'Aquila

Per copia conforme

Caporciano, li

16-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il Segretario comunale
Dott.ssa Barbara Conte

Barbara Conte

**COMUNE DI CAPORCIANO**

Via Roma, 28 - C.A.P. 67020
www.comune.caporciano.aq.it
info@comunecaporciano.aq.it

"CITTA' D'ARTE"
(PROVINCIA DI L'AQUILA)

Tel. 0862 / 93731
Fax. 0862 / 93475
Cod.Fisc.00187590666

Prot. n 2843
Risposta a nota n
Del

Caporciano, Li 31.10.2016

ALLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Dirigente Servizio Edilizia Sociale
67100 L'AQUILA

Pec: dpc022@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Richiesta autorizzazione ai sensi art. 15 L.R. 25.10.1996, N. 96.

In relazione all'oggetto, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 15 della L.R. 25.10.1996, n. 96, da parte di codesta Giunta Regionale d'Abruzzo, e facendo seguito alla v/s richiesta n. 53763 del 28.09.2016, si comunica che alla data odierna, il numero degli alloggi disponibili nell'ambito territoriale comunale è pari a 3 (tre), e che in precedenza non è stata concessa autorizzazione alla riserva di cui all'art. 15 della L.R. n. 96/96.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti o integrazioni, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Francesco Corsi)



Francesco Corsi

DELIBERAZIONE 30.12.2016, n. 942

Autorizzazione utilizzo da parte Dell'Ater di Teramo dei fondi cer iscritti nella contabilità speciale c/c 1884 Banca D'Italia per gestione post-sisma.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs 31.03.1998 n. 112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PREMESSO che a seguito dei recenti eventi sismici del 24.08.2016 e 30.10.2016, centinaia di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, sono stati oggetto di ordinanze di sgombero da parte dei Sindaci di vari Comuni ricompresi nel territorio di competenza dell'ATER di Teramo a seguito delle classificazioni di inagibilità assegnate da parte del personale incaricato dalla protezione Civile, e che i tecnici ATER continuano ad essere destinatari di numerose richieste di sopralluogo e verifica di agibilità, alle quali non possono dare adeguato riscontro;

RICHIAMATI:

- i provvedimenti deliberativi del Consiglio dei Ministri del 25 agosto, del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e ne sono stati estesi gli effetti;
- il DD.LL. n. 189/2016 e n. 205/2016, convertiti con modificazioni ed abrogazione dalla legge n. 229 del 1.12.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 294 del 17.12.2016, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

VISTA la nota prot. 9573 del 10/11/2016, con cui l'ATER di Teramo:

- ha comunicato che per la stima dei danni e le verifiche di natura tecnica propedeutiche alle scelte progettuali da compiere al fine di rendere gli alloggi agibili e migliorati o adeguati strutturalmente ai fini della risposta al sisma, si rende assolutamente necessaria la collaborazione di professionisti

abilitati a supporto dei tecnici interni, presenti in numero non sufficiente alla risoluzione delle problematiche procurate dal sisma;

- ha informato che gli urgenti e indifferibili adempimenti richiesti dalle varie autorità, le verifiche strutturali e i lavori di messa in sicurezza anche delle aree circostanti agli edifici, necessitano di risorse economiche adeguate non attualmente sostenibili dall'ATER stessa;
- ha rappresentato che, a causa degli sgomberi degli edifici ERP risultati inagibili, vengono peraltro meno i cespiti finanziari derivanti dai canoni di locazione;
- ha avanzato richiesta alla Regione Abruzzo di accordare un contributo straordinario per la risoluzione immediata della grave situazione emergenziale causata dal sisma, anche mediante il rilascio di autorizzazione all'utilizzo dei fondi speciali-fondi CER depositati presso la Banca d'Italia e derivanti da precedenti economie;

PRESO ATTO della nota successiva prot. 9983 del 24/11/2016, con cui l'ATER di Teramo:

- ha riferito circa lo stato delle attività di ricognizione tecnico-finanziaria dei cantieri sovvenzionati con fondi speciali-fondi CER presenti presso la Banca d'Italia;
- ha relazionato circa la riallocazione presso le varie leggi di finanziamento di gran parte del saldo di c.c. acceso presso la Banca d'Italia ammontante a € 2.643.419,65 alla data del 31/07/2015;
- ha evidenziato la composizione del predetto importo suddividendolo in:
 - a. economie riprogrammabili per un totale di € 375.122,10, di cui € 209.648,09 per soggetto attuatore/ATER Teramo ed € 165.474,01 per soggetto attuatore/Comuni vari;
 - b. economie già riprogrammate;
 - c. fondi vincolati all'acquisizione di aree non ancora trasferite;
 - d. fondi vincolati alla realizzazione di interventi non ancora realizzati;
- ha altresì rappresentato che:
 - a. per la costruzione di n. 1 fabbricato in Comune di Castelli, loc. Casette, finanziato con legge n. 457/78, art.

3, lett. q) e mai realizzato, l'Azienda dispone ancora di parte del finanziamento messo a disposizione con Delibera di G.R. n. 347 del 19/02/1997 per un importo pari ad €.432.178,09, in merito al quale aveva deliberato la richiesta di riprogrammazione per interventi di Social Housing con Provvedimenti dell'Amministratore Unico n. 37 del 19/04/2013 e n. 95 del 14/08/2014 di approvazione dei Bilanci di previsione 2013 e 2014 e dei relativi Piani Triennali delle OO.PP.;

- b. i predetti interventi di Social Housing possono essere procrastinati, essendo ora più urgente intervenire su alloggi con giudizi di agibilità "A" da parte della Protezione Civile e/o le cui preesistenti condizioni manutentive già compromesse potrebbero subire un peggioramento in ragione dello scame sismico in atto con conseguenti danni e/o pericoli di danno a persone o cose;

ATTESO che:

- l'OPCM del 17/11/2016 individua in premessa, quale prima misura urgente e indifferibile per il rientro nelle proprie abitazioni delle famiglie sgomberate, l'immediata riparazione delle unità immobiliari destinate ad uso abitativo che sono state oggetto di ordinanza di inagibilità temporanea, recuperabili con misure di pronto intervento a fronte di danni lievi attestati dalle predette schede AeDES ovvero dichiarate non utilizzabili sulla base delle schede FAST;
- la particolare situazione emergenziale legata al verificarsi degli ultimi eventi sismici ha interessato il territorio regionale della provincia di Teramo, generando imminenti esigenze di risorse umane, economiche e strumentali necessari a mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare danneggiato, rimuovere i pericoli e ripristinare le condizioni di agibilità degli alloggi;
- nelle more dell'adottanda disciplina governativa/commissariale destinata

agli enti che operano nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, non sono attualmente chiare le procedure per accedere ai contributi statali stanziati con la decretazione d'urgenza vigente da parte delle ATER;

CONSIDERATO che l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi speciali-fondi CER presenti presso la Banca d'Italia consentirebbe un veloce ripristino delle condizioni di abitabilità degli alloggi ERP a tutela degli assegnatari, da un lato, e a rispettare la destinazione di costruzione e manutenzione edilizia di cui alle varie leggi di finanziamento, dall'altro;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata dal Responsabile del Servizio Edilizia sociale, con la firma in calce allo stesso, a norma della L. R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Dipartimento;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,

1. **di autorizzare** l'ATER di Teramo all'utilizzo dei fondi speciali-fondi CER presenti presso la Banca d'Italia entro il limite delle economie riprogrammabili finora individuate dalla relativa attività tecnico-finanziaria di ricognizione e pari ad € 375.122,10, per fronteggiare le prime spese necessarie per una immediata risposta alla situazione emergenziale che interessa il 60% del patrimonio immobiliare ERP presente nei Comuni dell'intera provincia di competenza.
2. **di stabilire:**
 - che l'utilizzo dei fondi di cui al punto precedente venga effettuato a titolo di anticipazione sui contributi stanziati per il sisma cui l'Azienda dovesse accedere ai sensi

della disciplina governativa/commissariale adottanda;

- che le anticipazioni di cui al punto precedente verranno riconosciute a fronte di congrua rendicontazione da parte dell'ATER di Teramo nel rispetto della disciplina vigente e di quella adottanda;

3. **di autorizzare**, altresì, l'ATER di Teramo all'utilizzo del residuo finanziamento originariamente stanziato ai sensi della legge n. 457/78, art. 3, lett. q) per la costruzione di n. 1 fabbricato nel Comune di Castelli e pari ad € 432.178,09, per intervenire su alloggi con esito di agibilità "A" certificato dalla Protezione Civile e/o con preesistenti condizioni manutentive compromesse, al fine di prevenirne un peggioramento a fronte dello sciame sismico in atto e di scongiurare eventuali conseguenti danni e/o pericoli di danno a persone o cose.
4. **di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.A.T.

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E ATTIVITA' ESTRATTIVE

DETERMINAZIONE 02.02.2017, n. DPC023/6
Integrazione - Nomina Commissione di Gara-Bando ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del compendio minerario "San Valentino" - sito nei comuni di Manoppello e Scafa - Pubblicato sul BURAT Speciale n.154 del 7/12/2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le ragioni e finalità riportate in premessa

- **di precisare** che la Commissione di Gara-Bando ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione del compendio minerario "San Valentino" - sito nei comuni di Manoppello e Scafa - Pubblicato sul BURAT Speciale n.154 del 7/12/2016, svolge le funzioni di Commissione Aggiudicatrice, di cui al punto 11) del Bando medesimo.

Il presente provvedimento deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DETERMINAZIONE 03.02.2017, n. DPC023/7
L.R. 26/07/1983, n.54 - art.14 "Provvedimenti di Concessione". Aggiornamento canoni di concessione anno 2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le causali di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.14 nonché agli artt. 10 e 31 della L.R. 54/83, per l'anno 2017, gli importi dei canoni per l'estrazione di alcuni dei materiali elencati nell'art.1 nn.1-2 della L.R.54/83, sono come di seguito aggiornati:

- estrazione dei materiali lapidei dagli alvei e dai luoghi di competenza regionale: € 2,381 al metro cubo, in caso di abuso € 3,711 salvo le ulteriori sanzioni previste dalla legge;
- calcare (con impiego di sostanze esplosive): € 0,642 al metro cubo;
- calcare (con impiego di mezzi meccanici): € 0,965 al metro cubo;
- ghiaia: € 1,189 al metro cubo;
- sabbia: € 1,487 al metro cubo;
- gesso: € 1,189 al metro cubo;
- argilla: € 0,658 al metro cubo;
- travertino: € 17,863 al metro cubo;
- pietra da taglio: € 10,349 al metro cubo.

Per i materiali su indicati, da calcare a pietra da taglio, in caso di abuso, i canoni saranno maggiorati del 20%.

La presente determinazione dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

DETERMINAZIONE 03.02.2017, n. DPC023/8
Legge Regionale 10.07.2002, n. 15
“Disciplina acque minerali e termali”. Artt.
19 e 33 “Diritto proporzionale”.
Adeguamenti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **il diritto** proporzionale annuo anticipato viene come di seguito adeguato:
 - euro 12,17 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ammessa a ricerca;
 - euro 3.042,99 per le acque minerali;
 - euro 1.521,41 per le acque di sorgente;
2. **la misura** è valida per il biennio 2017-2018;
3. **l'importo** deve corrispondersi alla Regione;
4. **il presente** provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 01.02.2017, n. DPC024/63
Capo VI della L.R. n. 31 del 29/07/2010
“Disciplina dell’approvazione dei progetti
degli impianti di depurazione delle acque
reflue urbane”. Integrazione alla Determina

Dirigenziale DC27/11 del 15 giugno 2015
relativa all’approvazione del progetto
preliminare denominato “APQ 3-91-
Realizzazione nuovo impianto di
depurazione a servizio dell’agglomerato
superiore ai 15.000 a.e. di Lanciano Castel
Frentano”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs n. 152 del. 3 Aprile 2006 e s.m.i.
"Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29 luglio
2010 “Norme Regionali contenenti la prima
attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in
materia ambientale”;

VISTO in particolare l’art. 21, comma 4 della
stessa Legge che prevede quanto segue: “con
Delibera di Giunta Regionale sono definiti i
criteri tecnici specifici per la valutazione dei
progetti degli impianti di depurazione secondo
le indicazioni del presente Capo”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 227 del 28 Marzo 2013 di approvazione del
documento “Iter e linee guida per
l’approvazione di progetti di impianti di
depurazione di acque reflue urbane”;

VISTA la Determina Dirigenziale DC27/11 del
15 giugno 2015 con cui si è disposto, ai sensi
dell’art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i e della
conseguente L.R. 31/2010 di:

1. approvare il Progetto preliminare
denominato “APQ 3-91- Realizzazione
nuovo impianto di depurazione a
servizio dell’agglomerato superiore ai
15.000 a.e. di Lanciano Castel Frentano.”
sulla base del Parere Tecnico dell’ARTA
Abruzzo di cui alla nota n 14262 del 15
novembre 2012 e sulla base del giudizio
di compatibilità ambientale del Comitato
Regionale per la Valutazione D’impatto
Ambientale (CCR V.I.A) n: 2516 del
16/04/2015,
2. subordinare l’approvazione del progetto
di che trattasi al rispetto delle
prescrizioni contenute nel suddetto
parere tecnico;

VISTA la nota della SASI SpA prot.n. 8824 del
02/12/2016 ed acquisita al protocollo
regionale n.111432/16 del 02/12/2016 con la

quale il Gestore ha trasmesso allo scrivente Servizio, così come previsto dalla DGR 227/2013, copia del Progetto Esecutivo "APQ 3-91- Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato superiore ai 15.000 a.e. di Lanciano Castel Frentano" unitamente alla dichiarazione del progettista che ne attesta la conformità al progetto preliminare approvato con Determina Dirigenziale DC27/11 del 15 giugno 2015;

VISTA la nota di questo Servizio prot.n.112469/16 del 05/12/2016 con la quale si è inoltrata all'Arta Abruzzo la documentazione di cui sopra per verificarne la conformità con il Progetto Preliminare approvato e il rispetto delle prescrizioni di cui alla Determina Dirigenziale sopra citata;

VISTA la nota dell'ARTA Abruzzo prot.n.118 del 05/01/2017 ed acquisita al protocollo regionale n.2799/17 del 09/01/2017 con la quale la stessa Agenzia comunica che, dall'esame del Progetto Esecutivo inviato da SASI con nota prot.n. 8824 del 02/12/2016 si riscontrano delle difformità rispetto al progetto preliminare approvato con Determina Dirigenziale DC27/11 del 15 giugno 2015;

CONSIDERATO che

- da quanto indicato da ARTA nella relazione tecnica allegata alla nota sopra richiamata, è stata riscontrata, in particolare, una variazione della tipologia del processo di ossidazione consistente nella sostituzione di un tradizionale impianto a fanghi attivi, previsto nel progetto preliminare, con un doppio ciclo biologico a fasi alterne Nitro/Denitro;
- tale variazione, seppur sostanziale, appare essere migliorativa in termini di efficienza depurativa;
- la realizzazione e messa in funzione dell'impianto in progetto è fondamentale per rendere conforme l'agglomerato di Lanciano-Castelfrentano, per la cui situazione di non conformità rispetto alle previsioni della Direttiva 91/271/CE, lo Stato Italiano è stato oggetto di condanna da parte della Commissione Europea nell'ambito della procedura di infrazione comunitaria relativa agli agglomerati superiori a 15.000 a.e. (causa C565/10) e che pertanto risulta assolutamente

indifferibile ed urgente l'attivazione dell'impianto;

VISTA la nota di questo Servizio prot.n.7453/17 del 13/01/2017, con la quale si chiede, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, all'ARTA Abruzzo di esprimersi in merito al progetto esecutivo ai propri atti al fine di poter procedere a confermare/modificare l'approvazione del progetto già rilasciata,

VISTA la nota dell'ARTA Abruzzo prot.n. 1007 del 25/01/2017 ed acquisita al protocollo regionale n.14650/17 del 26/01/2017 con la quale la stessa Agenzia comunica che, nonostante il Progetto Esecutivo non sia conforme al Progetto Preliminare, rappresenta comunque una miglioria in termini di efficienza depurativa come evidenziato nella relazione tecnica allegata alla nota stessa nella quale ARTA afferma che:

- "Dall'esame della documentazione progettuale esecutiva trasmessa dalla SASI, si ritiene che il sistema depurativo adottato, ossia un doppio ciclo biologico a fasi alterne, nitro/denitro, consente di ottenere alti rendimenti depurativi e bassi costi di gestione e che, sia dal punto di vista impiantistico e tecnico, sia documentale, il progetto risponde a quanto previsto dalla LR 31/2010 e dalla DGR 227/13;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della relazione tecnica di ARTA Abruzzo allegata alla nota n. 1007 del 25/01/2017 e integrare conseguentemente l'approvazione del progetto di cui alla Determina DC27/11 del 15 giugno 2015;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo"

A termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. **di prendere atto** della nota dell'ARTA Abruzzo e allegata relazione prot.n. 1007 del 25/01/2017, acquisita al protocollo regionale con n.14650/17 del 26/01/2017, con la quale la stessa Agenzia, nell'esaminare il progetto esecutivo "APQ 3-91- Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato superiore ai 15.000 a.e. di Lanciano Castel Frentano", trasmesso da SASI con nota prot.n. 8824 del 02/12/2016, pur rilevando difformità rispetto al progetto preliminare approvato con Determina DC27/11 del 15/6/2015, evidenzia che il progetto esecutivo "rappresenta comunque una miglioria in termine di efficienza depurativa" e che "Dall'esame della documentazione progettuale esecutiva trasmessa dalla SASI, si ritiene che il sistema depurativo adottato, ossia un doppio ciclo biologico a fasi alterne, nitro/denitro, consente di ottenere alti rendimenti depurativi e bassi costi di gestione e che, sia dal punto di vista impiantistico e tecnico, sia documentale, il progetto risponde a quanto previsto dalla LR 31/2010 e dalla DGR 227/13;
2. **di integrare e modificare** la Determina DC27/11 del 15 giugno 2015 inerente "l'Approvazione Progetto Preliminare denominato "APQ 3-91- Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato superiore ai 15.000 a.e. di Lanciano Castel Frentano". con il riferimento al progetto esecutivo" APQ 3-91- Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato superiore ai 15.000 a.e. di Lanciano Castel Frentano"; trasmesso dalla SASI SpA con nota prot.n. 8824 del 02/12/2016 ed acquisito al protocollo regionale con n.111432/16 del 02/12/2016 e con le valutazioni di ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 1007 del 25/1/2017 e allegata relazione tecnica;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo;

4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla SASI SpA, al Comune di Lanciano, al Comune di Castel Frentano, all'Ente di Governo dell'Ambito Chietino e all'ARTA Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni

Segue Allegato



Prot. N. 14650
DEL 26/01/2017

ARTA ABRUZZO DIREZIONE CENTRALE			
Anno 2017	Titolo 29	Classe 7	Partenza
Prot.n. 1007 Del 25/01/2017			

Alla Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Gestione e Qualità delle Acque
Portici San Bernardino, 25
67100 L'Aquila (AQ)
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

E, p.c. **S.A.S.I. S.p.A.**
sasispa@legalmail.it

Oggetto: "Realizzazione nuovo impianto di depurazione al servizio dell'agglomerato di Lanciano-Castelfrentano" - L.R. n. 31/10 e DGR 227/13 -
Rif. Prot. 7453/17 del 13.01.2017

Richiedente: S.A.S.I. S.p.A.

Dall'esame della documentazione trasmessa in data 05/12/16, ed acquisita con nostro protocollo con n° 516 del 16/01/17, risulta che il Progetto Esecutivo, nonostante non sia conforme al Progetto Preliminare, rappresenta comunque una miglioria in termini di efficienza depurativa, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata.

Cordiali saluti

Il Direttore Area Tecnica
Dott. ssa *Ludiana Di Croce*

A.R.T.A. ABRUZZO - partenza - Prot. 1007/PPROT del 25/01/2017 - titolo 29 - classe 7



Certificato N° 205977

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 17B - 65127 Pescara
Tel.: 085/450021 Fax: 085/450021 E-mail: info@artaabruzzo.it
Cod. Fisc. 91059790682 - P. I.V.A. 0159980685

RELAZIONE TECNICA

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Lanciano - Castelfrentano - D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. n. 31/2010 - Rif. Prot. 7453/17 del 13.01.2017

Richiedente: SASI S.p.A., Località Marcianise, Zona Ind.le, 5 -66034 LANCIANO (CH)

In data 05/12/16 la Regione Abruzzo ha trasmesso a questa Agenzia (Prot. 16381 del 06/12/2016) il Progetto Esecutivo dell'Impianto di depurazione del Comune di Lanciano.

Con nota n° 118 del 05/01/2017 l'ARTA ha evidenziato che tale progetto, essendo di fatto una variante sostanziale, non era conforme al progetto preliminare precedentemente esaminato ed approvato con Determina Dirigenziale DC27/11 del 15 giugno 2015.

Dall'esame della documentazione progettuale esecutiva trasmessa dalla SASI, si ritiene che il sistema depurativo adottato, ossia un doppio ciclo biologico a fasi alterne, nitro/denitro, consente di ottenere alti rendimenti depurativi e bassi costi di gestione e che, sia dal punto di vista impiantistico e tecnico, sia documentale, il progetto risponde a quanto previsto dalla LR 31 /10 e dalla DGR 227/13.

Pescara 24/01/2017

Ing. Marco Giansante

Dott.ssa Paola De Marco

Ing. Sara D'Alessio

Il Dirigente della Sezione
Valutazioni Ambientali Integrate
Emergenze, R.I.R.
Dott.ssa Edda Ruzzi



DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

DETERMINAZIONE 26.01.2017, n. DPD019/08
Reg. (UE) n.1308/2013-Reg. (UE) n. 543/2011, D.M. n. 9084/2014 e il relativo allegato. Adeguamento riconoscimento. O.P. Euro-Ortofrutticola del Trigno Soc. Coop. Agricola a r.l., con sede in -66050-San Salvo (CH), Viale Canada, 70 - cod. IT 043.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Reg. (UE) n. 1308 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l'art. 1, paragrafo 2, lettera i) del Reg. (UE) 1308/2013;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 543 della Commissione del 07/06/2011 e successive modificazioni e integrazioni, recanti modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati;

VISTO il D.M. n. 9084 del 28/08/2014, concernente disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi esercizio e programmi operativi, con il relativo allegato;

VISTA l'Ordinanza Dirigenziale n. DH4/119 del 28/11/1997 con la quale è stata riconosciuta, ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 art. 11, l'organizzazione di produttori Euro-Ortofrutticola del Trigno Soc. Coop. Agricola, con sede in San Salvo (CH), -66050- viale Canada, 70 - cod. IT 043;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DH16/127 del 30/12/2010 con la quale è stato adeguato il riconoscimento all'organizzazione di produttori Euro-Ortofrutticola del Trigno Soc. Coop. Agricola, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 1, lettera i), dell'art. 203 bis del Reg. (CE) n. 1234/07 e dell'allegato al D.M. n. 3932/09, modificato con D.M. 9326/09 e D.M. 8445/10;

CONSIDERATO che l'O.P. Euro-Ortofrutticola del Trigno Soc. Coop. Agricola è stata riconosciuta nei gruppi di prodotti:

- (07) Cod. NC (0702 00 00 - 0704 - 0708 - 0709 90 50 - 0709 9080)- ortaggi freschi o refrigerati;
- (08) Cod. NC (0806 10 10) - uve da tavola fresche;
- Cod. NC (0807) - cocomeri e meloni;
- Cod. NC (0808 10 - 0808 20 10 - 0809 - 0810) - frutta fresca;

VISTA la domanda, presentata dal Sig. Nicolino Torricella nella sua qualità di legale rappresentante dell'O.P. Euro-Ortofrutticola del Trigno Soc. Coop. Agricola, con sede in San Salvo (CH)-66050- viale Canada, 70 - cod. IT 043, datata 01/12/2016 ed acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. RA0111040/16 del 02/12/2016, con la quale si chiede l'adeguamento del riconoscimento, ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, art. 1 paragrafo 2, lettera i), del Reg. (UE) 543/2011 e dell'allegato al D.M. 9084/2014, anche per i seguenti altri gruppi di prodotti:

- (07) Cod. NC (ex 0709) - altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60;
- (08) Cod. NC (ex 0802) - altra frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse le noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00;
- Cod. NC (0804 20 10) - Fichi freschi;

CONSIDERATO che nella compagine sociale dell'O.P. Euro-Ortofrutticola del Trigno Soc. Coop. Agricola, composta da n. 444 soci produttori singoli, sono presenti soci che producono prodotti ortofrutticoli riconducibili all'interno dei gruppi di prodotti per i quali si chiede l'adeguamento del riconoscimento;

PRESO ATTO che nell'ultimo verbale, redatto dal SIN, in data 21/10/2016, il valore della produzione commercializzata, relativo all'anno 2015, è risultato pari ad € 5.542.161,65, ben oltre il parametro minimo stabilito;

RITENUTO opportuno procedere all'adeguamento del riconoscimento, ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, art. 1 paragrafo 2,

lettera i), del Reg. (UE) 543/2011 e dell'allegato al D.M. 9084/2014;

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 e successive modificazioni e integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

- **di approvare** l'adeguamento del riconoscimento all'O.P. Euro-Ortofrutticola del Trigno Soc. Coop. Agricola, con sede in San Salvo (CH),-66050- viale Canada, 70 – cod. IT 043, ai sensi della sopraccitata normativa, anche per i seguenti altri gruppi di prodotti:
 - Cod. NC (ex 0709) - altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60;
 - Cod. NC (ex 0802) - altra frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00;
 - Cod. NC (0804 20 10) - Fichi freschi;
- **di fare obbligo** all'O.P. Euro-Ortofrutticola del Trigno Soc. Coop. Agricola, con sede in San Salvo (CH),-66050- viale Canada, 70 – cod. IT 043, all'osservanza delle norme comunitarie e nazionali, pena la revoca del riconoscimento;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al M.I.P.A.A.F., all'AGEA, al SIN e all'O.P.
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il presente provvedimento è definitivo, avverso allo stesso è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegati:

- domanda di adeguamento riconoscimento.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita

SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 12.01.2017, n. DPD028/03
L.R. n. 11/2011 e D.G.R. 29/12/2015 n. 1123/2015 - Approvazione modulistica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e smi;

VISTO l'articolo 3-bis del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 che prevede la possibilità di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

VISTO il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), i) ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38";

VISTO, in particolare, l'articolo 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 99/2004, che disciplina specifiche modalità di istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola da parte dei CAA ed il conseguente eventuale silenzio assenso;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";

RICHIAMATO l'articolo 43 "Semplificazione amministrativa in agricoltura" della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)";

DATO ATTO della D.G.R. n. 1123 del 29 dicembre 2015, "Disposizioni in materia di

procedimenti avviati su istanza di imprese agricole” che:

- Individua i procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale, dei propri Enti strumentali e degli Enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), Allegato A);
- Individua gli adempimenti istruttori per tutti i procedimenti previsti, cui i CAA sono tenuti;
- Fissa il termine entro il quale, a decorrere dalla data di inoltro delle istanze da parte dei CAA, le varie Amministrazioni sono tenute ad adottare il provvedimento di competenza e decorso il quale il silenzio dell'Amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza, Allegato C;
- Individua i requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal DM 27 marzo 2008, che i CAA devono possedere per lo svolgimento delle attività oggetto della predetta D.G.R. n. 1123/2015, Allegato B;
- Prevede che i CAA, in possesso dei suddetti requisiti aggiuntivi, presentino, qualora intendano svolgere le attività di istruttoria documentale di cui alla D.G.R. n. 1123 del 2015, al Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241 del 1990 e s.m.i.;
- Prevede che il controllo sull'effettiva sussistenza dei requisiti necessari è effettuato nei 60 giorni successivi alla segnalazione dai Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
- Prevede, altresì, che con determina del Dirigente competente, previo contraddittorio, si disporrà il divieto di prosecuzione delle attività oggetto di Segnalazione certificata nei confronti dei CAA

che risultino privi dei requisiti all'uopo necessari, fino ad integrazione di essi;

- Demanda al Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca l'adozione degli atti conseguenti, per la relativa competenza, fatta salva la competenza degli STA e degli altri Servizi del Dipartimento;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ritiene essenziale perseguire obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi afferenti all'esercizio dell'attività agricola, anche di competenza degli Enti locali;

ATTESO che i predetti obiettivi possono essere congruamente perseguiti attuando nel territorio dell'Abruzzo il principio di sussidiarietà orizzontale espressamente riconosciuto dall'articolo 118 della Costituzione;

RITENUTO che la legittimità dello svolgimento delle attività istruttorie da parte dei CAA in possesso dei requisiti richiesti, nei termini e con le modalità di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2015, possa essere verificata dalla Regione, nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza anche a norma dell'articolo 11 del citato Decreto 27 marzo 2008;

CONSIDERATO che, in ogni caso, in capo alla Regione, ai propri Enti strumentali o agli Enti locali competenti in ordine all'emanazione dei provvedimenti amministrativi inerenti l'esercizio dell'attività agricola, permane comunque la possibilità di emanare un provvedimento formale entro i termini previsti dalla predetta Deliberazione di Giunta per la formazione del silenzio-assenso, ovvero nei termini ordinari previsti dalla disciplina generale del procedimento amministrativo qualora il privato istante inoltri la domanda personalmente;

CONSIDERATO che allo stato non è pervenuta alcuna Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte dei CAA che intendano svolgere le attività di cui all'allegato A) della D.G.R. n. 1123/2015 e che pertanto si ritiene

opportuno approvare la modulistica per semplificare e facilitare le operazioni di attuazione della DGR n.1123/2015, più volte richiamata;

RITENUTO di individuare, nell'ambito del Servizio Affari Dipartimentali, l'Ufficio "Affari generali e controllo operazioni a titolarità" per gli adempimenti relativi alla attuazione della DGR n.1123/2015 e della presente determinazione, fatta salva la competenza degli altri Servizi del Dipartimento;

VISTI la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e s. m. i. e gli atti di organizzazione del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati:

1. **di dare attuazione** alla D.G.R. n. 1123/2015 nel senso di approvare la relativa modulistica e di acquisire, in base all'Allegato 1 che si approva, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività da parte dei CAA che intendano svolgere le attività di cui all'allegato A) della D.G.R. n. 1123/2015, nonché di disporre il controllo nei 60 giorni successivi sull'effettiva sussistenza dei requisiti necessari da parte dei Servizi Territoriali per l'Agricoltura competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
2. **di approvare** l'All. 1 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, recante la modulistica relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio attività che i CAA, in possesso dei requisiti di cui all'allegato B della DGR n. 1123/2015, devono presentare al Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca qualora intendano svolgere le attività di istruttoria documentale di cui all'allegato A della citata DGR n. 1123/2015;
3. **di approvare** gli ulteriori Allegati alla presente Determinazione:
 - All. 2 - Certificazione di inoltro dell'istanza all'Amministrazione competente;
 - All. 3 - Certificazione di decorso del termine finale per l'adozione del provvedimento;
 - All. 4 - Certificazione dell'istruttoria documentale effettuata tramite il CAA incaricato dall'istante;
4. **di dare atto** che gli Allegati nn. 1, 2, 3, 4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, quali modulistica relativa alle Segnalazioni certificate di inizio attività e alle certificazioni che i CAA rilasciano all'utenza e all'Amministrazione competente a ricevere l'istanza, ferma restando la possibilità di utilizzo da parte dei CAA, per lo svolgimento delle attività di cui alla D.G.R. n. 1123/2015, dell'eventuale modulistica predisposta dalle Amministrazioni per lo svolgimento dei procedimenti individuati con la predetta deliberazione.
5. **di stabilire** che le certificazioni di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte dal Presidente del CAA o dall'Amministratore/Consigliere delegato ovvero da soggetto legato al CAA o alle società di cui esso si avvale da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all'uopo appositamente delegato dal Presidente o dall'Amministratore/Consigliere delegato;
6. **di individuare**, nell'ambito del Servizio Affari Dipartimentali, l'Ufficio "Affari generali e controllo operazioni a titolarità" per gli adempimenti relativi alla attuazione della DGR n.1123/2015 e della presente determinazione, fatta salva la competenza degli altri Servizi del Dipartimento;
7. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente Determinazione e degli Allegati sul portale istituzionale - Sezione Amministrazione trasparente, sul BURAT, nonché sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it/agricoltura della Regione Abruzzo;
8. **di trasmettere** la presente integrale Determinazione al Direttore del Dipartimento, al Componente la Giunta, ai Servizi del Dipartimento e agli Uffici di

diretta collaborazione del Direttore del Dipartimento.

ALLEGATI: Allegato 1; Allegato 2; Allegato 3; Allegato 4; Allegato A alla DGR1123/2015(Procedimenti nei quali è ammessa la partecipazione dei CAA); Allegato B alla DGR1123/2015 (Requisiti per lo svolgimento delle attività di cui all'Allegato A); Allegato C alla DGR 1123/2015 (Termini di conclusione dei procedimenti).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 1123 del 29.DIC.2015
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Ernesto Grippo)
(M. Barberis de Alth)

ALLEGATO A) Elenco dei Procedimenti amministrativi

- A. In esecuzione del mandato scritto conferito dal soggetto interessato, i CAA intervengono ai fini :
1. dell'assistenza alla predisposizione ed invio di istanze che attivano i seguenti procedimenti amministrativi e alla loro integrazione documentale;
 2. della verifica del fascicolo aziendale (per quanto riguarda, ad esempio, titolo di conduzione dei terreni, il piano culturale, la consistenza degli allevamenti se presenti, le attività connesse);
 3. della verifica della completezza degli allegati necessari in relazione a quanto richiesto dalla modulistica;
 4. della verifica della coerenza formale del contenuto degli allegati rispetto ai requisiti richiesti e degli elaborati progettuali eventualmente previsti dal bando o dalla normativa vigente e predisposti da professionisti iscritti ad albi o ordini;
 5. dell'assistenza nell'invio delle predette istanze (avendo cura di verificare il rispetto della normativa vigente in materia di imposta di bollo);
 6. della presentazione di Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) ove consentito dalla normativa vigente;
 7. del ritiro di atti ;
 8. dell'assistenza in altre attività espressamente previste dalla normativa vigente o dal bando, compresa l'assistenza all'utente in fase di sopralluoghi disposti dall'amministrazione regionale.
- B. Assistono le imprese interessate ai fini della "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa" ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007 e della relativa normativa attuativa.
- C. Assistono le imprese interessate ai fini dei procedimenti finalizzati al:
1. conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Fattoria Didattica - (L.R. n. 48 del 18/12/2013 e relativo Regolamento di attuazione in base all'art. 20 della predetta legge regionale);
 2. conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Agrinido - (L.R. n. 76 del 28/04/2000 - L.R. n. 2 del 4/01/2005 - L.R. n. 48 del 18/12/2013 e relativo Regolamento di attuazione);
 3. conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Fattorie sociali - (L.R. n. 18 del 06/07/2011 e relativo Regolamento di attuazione 2/05/2012, n. 2);
 4. conseguimento del permesso a costruire in zona agricola;
 5. conseguimento dell'autorizzazione all'espianto o abbattimento di piante di olivo - (L.R. n. 6 del 20/05/2008);
 6. conseguimento di autorizzazioni inerenti il settore vitivinicolo - (Reg. CE n. 1234 del 22/10/2007 - Reg. CE n. 607 del 14/07/2009 - Reg. CE n. 555 del 28/06/2008 - Reg. CE n. 491 del 25/05/2009 - D.Lgs n. 61 dell'8/04/2010 - DM del 16/12/2010 - DM del 26/07/2000 - DGR n. 81/2001 - DGR n. 157/2011 - RGR n. 571/2012 - DGR n. 61/2014 - Determinazione n. DH27/194 del 22/07/2014 e successive modificazioni e integrazioni);
 7. conseguimento della certificazione della qualifica di IAP - (L.R. n.12 del 2/03/1979 - L.R. del 31/7/1986 - L.R. n.41/8 del 14/4/1992 - DGR n.7931 del 31/12/1993 - D.lgs.

- 29/3/2004 n.99 e ss.mm.; DGR n.395 del 5/5/2008 – DGR n.317 del 29/6/2009 – DGR n.752 del 4/10/2010);
8. conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività Agrituristica ed iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici – (Legge n.96 del 20/02/2006 – L.R. n. 38 del 31/7/2012 e D.P.G.R. n. 4/Reg del 27/5/2014);
 9. conseguimento del rilascio e rinnovo di licenze di mietitrebbiatura di cereali. – (D.lgs. Luogotenenziale 3 luglio 1944 n.152);
 10. conseguimento della concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole – (DM n.454 del 14/12/2001 – DM del 26/02/2002 – DGR n.786 del 21/12/2009);
 11. conseguimento di finanziamenti nell'ambito di bandi regionali attuativi dei Programmi di Sviluppo Rurale.



Regina

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **1123** del **29 DIC 2015**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(*Avv. Ernesto Grippo*)
M. Antonella Amici

ALLEGATO B: Requisiti oggettivi e soggettivi

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola e le società di cui si avvalgono per lo svolgimento delle attività istruttorie a norma dell'art. 43 della L.R. n. 1/2011 devono possedere i seguenti requisiti di cui al D.M. 27/03/2008:

- Stipula di una polizza assicurativa aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art. 5, comma 1, del sopracitato D.M., per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti ed indiretti eventualmente provocati nell'esercizio della propria attività agli utenti e/o alle pubbliche amministrazioni, con un massimale di rischio coperto pari ad € 1.000.000,00 (un milione). Tale polizza dovrà contenere le stesse indicazioni in merito agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 27/03/2008;
- Carta dei servizi, che i CAA e le società di cui si avvalgono sono tenuti a presentare all'utente ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.M. 27/03/2008, aggiornata sulla base delle attività e dei servizi offerti ai sensi e per gli effetti della presente delibera;
- Presenza sul territorio regionale con la funzionalità di almeno una sede per provincia;
- Gli orari di apertura della sede (già abilitata ai sensi del D.M. 27/03/2008) per le attività di cui alla presente delibera devono garantire l'accesso al pubblico almeno per 24 ore settimanali;
- Dotazione di esperti presso le sedi abilitate con professionalità coerente allo svolgimento delle attività di cui alla presente Delibera. Tale staff potrà essere impiegato anche in più sedi operative della stessa provincia, ma con riferimento esclusivo ad un solo CAA.
- Possesso di casella di posta elettronica certificata.



ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **11.23** del **29 DIC. 2015**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Ernesto Grippo)
M. Ruffino Amici

ALLEGATO C. Termini di conclusione dei procedimenti

Sezione C1- procedimenti di esclusiva competenza regionale

Tutti i procedimenti di esclusiva competenza regionale si concludono nel termine di giorni 60 dalla presentazione dell'istanza, o dal suo completamento, se inizialmente incompleta, ad eccezione delle istanze di accesso a contributi PSR, per le quali vale la tempistica indicata nei Bandi o in altri dispositivi adottati dall'Autorità di Gestione;

Sezione C2- procedimenti a competenza mista

Nei procedimenti nei quali si intersechino fasi di competenza regionale e di altri Enti, la Regione completa le fasi endoprocedimentali di propria competenza nel termine cumulato di giorni 60;

Eccettuati i procedimenti connessi all'utilizzo di risorse comunitarie e quelli la cui conclusione sia di competenza di amministrazioni diverse dalla Regione, decorsi i termini sopra indicati, ove l'Amministrazione competente non emani provvedimento formale, l'istanza istruita dal CAA si intende accolta. Le Amministrazioni competenti inviano i provvedimenti emanati al CAA che ha inoltrato le relative istanze. Il Centro di assistenza, in esecuzione del mandato conferito dall'utente ai sensi dell'articolo 1703 del codice civile, trasmette all'interessato il provvedimento per la cui istruttoria ha ricevuto incarico.

Le istanze istruite ed inoltrate dal CAA devono essere conformi alla normativa vigente in materia di imposta di bollo. In ogni caso l'inosservanza della predetta normativa comporta una mera irregolarità dell'istanza.



Allegato 1

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
Ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011 art. 43 e dalla D.G.R. N. 1123 del 29/12/2015

Spett.le
 REGIONE ABRUZZO
 Dipartimento Politiche dello
 Sviluppo Rurale e della Pesca
 Via Catullo, 17
 65127 PESCARA

Quadro A – Società richiedente

PARTITA IVA	CODICE FISCALE	RAGIONE SOCIALE
_____	_____	_____

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	TELEFONO	FAX
_____	_____	_____

COMUNE	COD. ISTAT	_____
_____	_____	Prov. Comune
Posta elettronica certificata _____		

Quadro B – richiesta

IL SOTTOSCRITTO	_____		

	Cognome		
	Nome		
DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	SESSO
_ _ _____	_____	_	_
giorno	mese	anno	

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' INDICATA AL QUADRO A, AUTORIZZATA CON DETERMINAZIONE/ DECRETO N.....DEL..... DELLA REGIONE/PAAD UTILIZZARE LA DENOMINAZIONE DI CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) ED IN POSSESSO DELL' ATTESTAZIONE DI ADEGUAMENTO DEL CAA AI REQUISITI DEL D.M. 28/03/2008 DISPOSTA CON DETERMINAZIONE/DECRETO DELLA REGIONE/PA..... N.....DEL.....

COMUNICA

Che la Società sopracitata intende operare ai sensi della legge regionale 1/2011 e della DGR n 1123 del 29/12/2015

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

Che i dati relativi alla società, richiesti all'articolo 10, comma 1, lettera a) del DM 27 marzo 2008, sono quelli indicati al precedente quadro A;

Che la società intende avvalersi per le attività di cui alla D.G.R. n. 1123 del 29/12/2015 di n. _____ esperti;

Che le sedi operative già abilitate presso cui si intende esercitare le attività previste dalla D.G.R. n. 1123 del 29/12/2015 sono quelle di seguito indicate e che sono conformi ai requisiti aggiuntivi previsti dalla stessa deliberazione:

ELENCO SEDI E OPERATORI (1)

CODICE SEDE	PROVINCIA	ABILITATA CON DETERMINAZIONE/DECRETO N. DEL..... DELLA REGIONE	TELEFONO	FAX
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO				
COD. ISTAT	COMUNE PROV.	C.A.P. N. Dipendenti		
Prov. Comune				
RESPONSABILE DELLA SEDE OPERATIVA		TELEFONO-	E-MAIL	
Cognome e nome				
OPERATORI DI SUPPORTO		TELEFONO-	E-MAIL	
Cognome e nome				
Giorno/i apertura		dalle ore alle ore		

Che quanto esposto nella presente domanda e nei relativi allegati risponde al vero ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;

ALLEGA

1 copia della delibera dell'organo amministrativo del CAA e delle società di servizi di cui esso intende avvalersi, nella quale sia ratificata la volontà a svolgere le attività previste dalla D.G.R. n. 1123 del 29/12/2015;

1 copia conforme della polizza assicurativa aggiuntiva, con massimale di rischio coperto pari a Euro 1.000.000,00 stipulata ai sensi della citata D.G.R. n. 1123 del 29/12/2015 da cui risulti l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni di cui all'art 5, comma 2, del DM 27/03/2008;

le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai dipendenti e collaboratori della società richiedente e delle società di servizio di cui intende avvalersi, impiegati nelle attività di cui alla predetta D.G.R. n. 1123 del 29/12/2015 in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 8 del DM 27 marzo 2008, al titolo di studio posseduto, al curriculum professionale, tipo di contratto (lavoro subordinato, collaborazione, scadenza se a tempo determinato, il soggetto con il

quale è stato stipulato il contratto (CAA o Società di servizi), qualora non fossero già in possesso dell'Amministrazione regionale.

SI IMPEGNA

(A pena di decadenza dell'autorizzazione a svolgere le attività regolate *dalla D.G.R. n. 1123 del 29/12/2015*;

– a consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle della società di servizio di cui intende avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione, dalle Amministrazioni competenti per i procedimenti di cui *alla D.G.R. n. 1123 del 29/12/2015* e dall'organismo pagatore di cui al D.Lgs. 165/99;

– ad operare, per conto degli utenti, sulla base di apposito mandato scritto, ai sensi dell'articolo 14 del DM 27 marzo 2008 e *della D.G.R. n. 1123 del 29/12/2015*;

– a presentare, all'utenza, una Carta dei servizi aggiornata sulla base delle attività e dei servizi offerti ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del DM 27 marzo 2008 integrata con quanto previsto dalla *D.G.R. n. 1123 del 29/12/2015*;

– a comunicare tempestivamente alla Regione Abruzzo ogni variazione/aggiornamento rispetto a quanto dichiarato nella presente comunicazione e nella documentazione a corredo.

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. il sottoscritto autorizza l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nel presente modello, e negli eventuali allegati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo

Data

Timbro e Firma del richiedente

<p>CERTIFICAZIONE DI INOLTRO DELL'ISTANZA ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE</p>	<p>Allegato 2</p>
<p>Spett.le Impresa agricola</p> <p>Via/fraz. _____ _____</p>	
<p><u>Dati anagrafici dell'impresa agricola:</u></p> <p>Nome e cognome del titolare dell'impresa agricola</p> <p>Ubicazione dell'impresa Via/fraz.</p> <p>n. P.Iva n. iscrizione Registro Imprese</p> <p>Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata</p> <p><u>Oggetto dell'istanza:</u></p> <p><u>Documentazione allegata:</u></p>	
<p>-</p> <p>.....</p> <p>-</p> <p>.....</p> <p>-</p> <p>.....</p> <p>-</p> <p>.....</p>	
<p><u>Data di ricezione dell'istanza da parte del CAA e il corrispondente numero di protocollo:</u> data:/...../..... Protocollo del CAA n.</p> <p><u>Data di inoltro all'Amministrazione competente e l'eventuale numero di protocollo:</u> Amministrazione competente</p> <p>Data di inoltro/...../..... Protocollo dell'Amministrazione ricevente n.</p> <p><u>Modalità di inoltro dell'istanza:</u>,/...../.....</p>	
<p>F I R M A (CAA)</p> <p>.....</p>	

**CERTIFICAZIONE DI DECORSO DEL TERMINE FINALE
PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Allegato 3

Spett.le
Impresa agricola

Via/fraz. _____

Oggetto dell'istanza:

.....

Data di ricezione dell'istanza da parte del CAA e il corrispondente numero di protocollo:

data:/...../..... Protocollo del CAA n.

Data di inoltro all'Amministrazione competente e l'eventuale numero di protocollo:

Amministrazione competente

.....

Data di inoltro/...../..... Protocollo dell'Amministrazione ricevente n.
.....

Modalità di inoltro dell'istanza:

.....

Attestazione dell'assenza di richieste istruttorie da parte dell'Amministrazione cui l'istanza è stata inoltrata:

si no

Avvenuto decorso del termine previsto dall'Allegato C della D.G.R. n 1123 del 29/12/2015 per l'emanazione del provvedimento:

si no

Formazione del silenzio-assenso:

si no

.....,/...../.....

F I R M A (CAA)

.....

**ATTESTAZIONE DELL'ISTRUTTORIA DOCUMENTALE
EFFETTUATA TRAMITE IL CAA _____**
Allegato 4
Spett.le

Amministrazione pubblica competente (o SUAP _____)
Oggetto: Istanza per

Il CAA
Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del D.Lgs n. 99 del 2004, del DM 27 marzo 2008, della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2011, articolo 43 e della DGR n. 1123 del 29/12/2015 oltre alle tradizionali attività connesse alla gestione della PAC, può svolgere le attività istruttorie afferenti alle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola per semplificare e velocizzare le procedure amministrative;

- a seguito delle istanze così istruite ed inoltrate dal CAA all'Amministrazione pubblica competente, decorsi infruttuosamente i termini previsti per i singoli procedimenti, opera il "silenzio assenso";

Considerato che

- l'istante, esercente attività agricola ha presentato l'istanza in oggetto previa istruttoria del CAA _____ per avvalersi della peculiare procedura di "silenzio assenso", basata sulla predetta istruttoria, ai sensi dell'articolo 43 della citata legge regionale n. 1 del 2011 e della DGR n 1123 del 29/12/2015 ;

- l'istante a tal fine ha conferito regolare mandato al predetto Centro di Assistenza in data _____/_____/_____;

- la legittimità dello svolgimento dell'attività istruttoria da parte del CAA per l'istanza in oggetto può essere verificata da _____(1) nell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza previsti dalla normativa vigente;

ATTESTA

1. che l'istante ha compiutamente compilato l'istanza in oggetto e che la medesima è corredata dalla documentazione all'uopo richiesta dall'Ente competente e dalla D.G.R. n. 1123 del 29/12/2015;
2. che il CAA _____ ha espletato gli adempimenti istruttori relativi all'istanza in oggetto come previsto dalla citata DGR n 1123, utilizzando la modulistica adottata dal Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
3. che decorso il termine di _____gg. (2) dalla data di acquisizione dell'istanza e della documentazione allegata al protocollo del _____, in assenza di provvedimento formale dell'Amministrazione, la medesima si deve intendere accolta.

_____, _____/_____/_____

F I R M A

(Presidente del CAA; Amministratore/Consigliere delegato; ovvero soggetto legato al CAA o alle società di cui esso si avvale da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all'uopo appositamente delegato dal Presidente dall'Amministratore/Consigliere delegato).

1. l'Amministrazione competente o SUAP
2. il numero di giorni previsto in DGR per il procedimento di interesse.

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE,
TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
SERVIZIO RETI FERROVIARIE, VIABILITA' ED
IMPIANTI FISSI

DETERMINAZIONE 14.12.2016, n. DPE004/247
Art.30 della L.R. 24/2005. Assenso regionale alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli quale Direttore di Esercizio per le seggiovie site in località Prati di Tivo del Comune di Pietracamela (TE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art.90 del DPR 753/80, del Decreto 18/02/2011 e dell'art.30 della L.R. 24/2005, l'assenso regionale alla nomina dell'ing. Dino Pignatelli, residente a L'Aquila in Via A. Colagrande n.1, quale Direttore di Esercizio per gli impianti seggioviari "Prati di Tivo - Fonte Cristiana" (1443,60 - 1542,30) e "Pilone di Mezzo - Corno Piccolo" (1493,90 - 1801,60), gestiti dal Consorzio Gran Sasso Prati S.c. a r.l. in Comune di Pietracamela (TE). L'ing. Dino Pignatelli va a sostituire nella Direzione di esercizio della seggio-cabinovia l'ing. Marco Cordeschi, già Direttore nella passata stagione invernale 2015/2016 sotto la gestione SIGET S.r.l.;
2. **di concedere** la deroga all'obbligo di residenza a tempo indeterminato ai sensi dell'art.91 del DPR 753/80 e art. 14 del Decreto 18/02/2011, considerato anche che l'ing. Pignatelli risiede nel Comune di L'Aquila, sito nella omonima Provincia di L'Aquila, finitima a quella di Teramo, ove ricade il Comune di Pietracamela, sede dell'impianto funiviario succitato";
3. **di subordinare** l'assenso regionale alla seguente condizioni: il Direttore di Esercizio, durante il funzionamento degli impianti a fune, deve essere prontamente reperibile per l'assolvimento delle incombenze previste dalle leggi vigenti in materia;
4. **di inviare** la presente Determinazione all'ing. Dino Pignatelli, al Consorzio Gran Sasso Prati S.c. a r.l. e per conoscenza alla

- Gran Sasso Teramano S.p.A., al Comune di Pietracamela (TE), all'USTIF di Roma ed alla Sezione USTIF di Pescara;
5. **di inviare** la presente disposizione all'Ufficio BURAT per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VACAT
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

Segue Allegato

M_INF.DGTC.REGISTRO UFFICIALE.U.0003172.13-12-2016



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE CENTRO

Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.)

Via di Settebagni, 333 - 00139 ROMA - tel. 0677264401 / fax 0670496796

Sezione di PESCARA: via Francia, 3 - 65010 Spoltore (PE) - tel. 0854177328/ fax 0854177330
ustif-roma@pec.mit.gov.it - ustif-pescara@pec.mit.gov.it

Pescara,



REGIONE ABRUZZO
 Direzione Trasporti, Infrastrutture,
 Mobilità e Logistica
 Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
 Viale G. Bovio, 425
 PESCARA
 65124
dpe004@pec.regione.abruzzo.it

GRAN SASSO PRATI S.c.a.r.l.
 Loc.tà Prati di Tivo, snc
 PIETRACAMELA (TE)
 64047
grspr@pec.it

Oggetto: **RM53** - seggiovia biposto ad attacchi fissi "Pilone di Mezzo - Corno Piccolo";
RM54 - seggiovia quadriposto ad attacchi fissi "Prati di Tivo - Fonte Cristiana"
 in comune di Pietracamela (TE).
 Nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per la nomina dell' ing. Dino PIGNATELLI a
 Direttore dell' Esercizio.
 D.P.R. 11/7/1980, n° 753. Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. del Ministero
 Infrastrutture e Trasporti, del 18/02/2011.

VISTO:

- il D.P.R. 11/7/1980, n. 753;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 29/09/2003, n° 918, il DPCM 11/2/2014, n. 72, ed il D.M. 346 del 4/8/2014, recanti, tra l'altro, l'individuazione delle funzioni e dei compiti degli USTIF;
- il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 18/02/2011;
- l'istanza dell' 10.11.2016, acquisita al prot. n. 780, del giorno 29.11.2016, con la quale il sig. Paolo di furia, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio Gran Sasso Prati S.c.a.r.l., Esercente degli impianti in oggetto, subentrato alla SIGET S.r.l., ha chiesto il prescritto nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma del D.P.R.11.07.1980, n° 753, per la nomina dell' ing. Dino Pignatelli, nato a Tolmezzo (UD) il 29.12.1947, ed ivi residente in Via A. Colagrande, 1, a Direttore dell' Esercizio, per i seguenti impianti sito nel Comune di Pietracamela (TE):
 - - seggiovia **RM53** - biposto ad attacchi fissi "Pilone di Mezzo - Corno Piccolo";
 - - seggiovia **RM54** - quadriposto ad attacchi fissi "Prati di Tivo - Fonte Cristiana";
- che l' ing. Dino Pignatelli, riveste già la carica di D.E. per l'impianto RC13, presso la stessa località;

- la nota, dell' 10.11.2016, allegata alla citata istanza di pari data, con la quale la Società, proponendo la nomina dell'ing. Dino Pignatelli, quale Direttore dell' Esercizio per gli impianti di cui sopra, fornisce l'esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti a lui conferiti ai sensi dell'art. 91, secondo comma, del DPR 753/80;
- che l'ing. Dino Pignatelli è in possesso di patentino di idoneità per l'espletamento delle funzioni di Direttore di Esercizio – prot. n° 188/043PE/A/U.S.T.I.F.NA/2012, rilasciato dall'U.S.T.I.F. di Napoli Il 07.10.2011, con validità fino al 10.01.2019;
- la dichiarazione, del 12.11.2016, con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico, elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore di Esercizio, con il relativo calcolo UCI – calcolato con le modalità di cui all'art. 15 del Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18/02/2011 – complessivamente pari a 45,10, rientrante nelle previsioni del medesimo art. 15, come pure accertato da questo Ufficio;
- l'autocertificazione, allegata alla citata nota del 10.11.2016, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445, del 28.12.2000, con la quale l'ing. Dino Pignatelli conferma di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18.02.2011, confermando, altresì, di essere residente nel Comune di L'Aquila, Via A. Colagrande, 1, per cui necessita della deroga all' obbligo della residenza, ex art. 13, c. 2, lettera a), ai sensi del successivo art. 14, c. 3, del D.D. 18.02.2011;

Considerato che:

- l' ing. Dino Pignatelli, risiede nel Comune di L'Aquila, e che gli impianti sono ubicati nel Comune di Pietracamela (TE), per cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 14, comma 3, del D.D. D.G.T.P.L., del 18.02.2011, questo Ufficio esprime pure il proprio benestare affinché la Regione Abruzzo, ove non ravvisi motivi contrari, possa rilasciare la deroga all'obbligo della residenza per l' interessato D. E.;
- alla stregua dell' istruttoria compiuta, non si ravvisano, allo stato, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta avanzata dalla Gran Sasso Prati S.c.a.r.l.,

si rilascia


NULLA OSTA TECNICO

ai fini della sicurezza, ex art. 14, comma 2, del citato Decreto del Direttore Generale per il T.P.L. del Ministero Infrastrutture e Trasporti, del 18.02.2011, esprimendo, al contempo, il benestare ex art.14, c. 3, stesso Decreto, affinché la competente Direzione della Regione Abruzzo possa emanare, salvo motivi contrari, il provvedimento di nomina, con la richiamata deroga alla residenza, per l'ing. Dino Pignatelli, nato a L'Aquila il 29.12.1947, ed ivi residente in Via A. Colagrande, 1, quale Direttore di Esercizio degli impianti in argomento.


Ai sensi e per gli effetti dell' art. 90, c. 1, del richiamato D.P.R. 11.07.1980, n. 753, si resta in attesa di ricevere il provvedimento di merito che il competente Settore della Regione Abruzzo, ove non ravvisi motivi contrari, emanerà,

Si resta anche in attesa delle incombenze cedenti in capo al D.E. ai sensi e per gli effetti dell' art. 17 del citato D.D. 18/2/2011.

Il Responsabile del Procedimento
funz. ing. arch. Luigi Pignatelli



IL DIRETTORE
ing. Giorgio FIZZI



DETERMINAZIONE 11.01.2017 n. DPE004/015
Progetto di revisione generale e parziale ammodernamento della seggiovia "Tre Caciare - Monte Piselli" (1425-1646), sita in località Monte Piselli nei Comuni di Valle Castellana e Civitella del Tronto (TE), di proprietà del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli con sede in Ascoli, ammesso ai finanziamenti PAR FSC. Autorizzazione ex L.R. 24/05.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- a. **di approvare**, in linea tecnico-amministrativa ai soli fini trasportistici ai sensi della L.R. 24/2005, il progetto di revisione generale e parziale ammodernamento della seggiovia biposto ad attacchi fissi "Tre Caciare - Monte Piselli" (1425-1646) con infrastrutture accessorie, sita nella stazione invernale di Monte Piselli nei Comuni di Civitella del Tronto e Valle Castellana (TE);
- b. **di inviare** la presente Determinazione alla ditta Remigio Group di Valle Castellana (TE) e per conoscenza al CO.TU.GE., al Direttore di Esercizio Ing. Marco Rinaldi, all'USTIF di Roma ed alla Sezione USTIF di Pescara;
- c. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VACAT

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

Segue Allegato

M_INF.DGTC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000065.05-01-2017
 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 art. 21

Av. 7




MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO

Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi – (U.S.T.I.F.)

Via di Settebagni, 333 - 00139 ROMA - tel. 0677264401 / fax 0670496796

Sezione di PESCARA: via Francia, 3 - 65010 Spoltore (PE) – tel. 0854177328/ fax 0854177330



Regione Abruzzo
 Direzione Trasporti, Infrastrutture,
 Mobilità e Logistica
 Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi
 Viale Bovio, 425
 65124 P E S C A R A

CO.TU.GE.
 Corso Mazzini, 224
 63100 ASCOLI PICENO
 cotuge@pec.it

Oggetto: **RM27** - seggiovia biposto ad attacchi fissi "TRE CACIARE – MONTE PISELLI", nei Comuni di Valle Castellana e Civitella del Tronto (TE).
 Revisione Generale e parziale ammodernamento - Giudizio preliminare di ammissibilità e rilascio Nulla osta Tecnico ex art.3 D.P.R. 753/80.

Si fa riferimento alla nota Regionale n. 0039582, del 15.09.2016, acquisita al prot. n. 599 del 15.09.2016, con la quale è stato inviato il progetto relativo ai "Lavori di Revisione Generale e parziale ammodernamento" dell'impianto in oggetto, presentato dal Consorzio CO.TU.GE., proprietario dell'impianto.

A seguito della nota di questo Ufficio prot. n. 599 del 03.10.2016, la documentazione progettuale è stata integrata, con nota prot. n. 132 del 22.12.2016 e trasmessa allegata alla nota Regionale prot. n. 0128747 del 27.12.2016, acquisita al prot. n. 3550 del 29.12.2016.

In merito, dall'esame degli elaborati progettuali, a firma dell'ing. Marco CORDESCHI, in qualità di Progettista per la SACMIF S.r.l., vincitrice dell'appalto per la realizzazione dei lavori, e controfirmati per quanto di competenza, dall'ing. Marco RINALDI, in qualità di Direttore di Esercizio dell'impianto medesimo, si evince che gli interventi da realizzare riguardano:

- la Revisione generale e i Controlli non Distruttivi (in base al nuovo piano), di tutte le apparecchiature meccaniche ed Elettromeccaniche per le quali non è prevista la sostituzione, nonché gli adeguamenti alle norme vigenti in particolare il D.M. n. 203 del 01.12.2015;
- vari adeguamenti alle seggiole, come la sostituzione delle barre di chiusura dei veicoli, l'installazione di dispositivi di sicurezza per bambini;
- l'installazione del dispositivo per il trasporto delle biciclette;

VISTI

- il D.M. 08 marzo 1999 – "prescrizioni tecniche speciali.....";
- il D.M. 15 aprile 2002 – "prescrizioni tecniche speciali per gli impianti elettrici";
- Il D.M. n. R.D. 337 – 08.09 del 16.11.2012;

2

- il D.M. n° 203, del 01.12.2015;
- il Decreto Dirigenziale 07.01.2016;

Questo Ufficio, preso atto del livello di progettazione presentato per la Revisione Generale, ed avuto riguardo alle vigenti norme in materia, ritiene tale progetto meritevole del

FAVOREVOLE GIUDIZIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell' art. 3 del Decreto Dirigenziale 07.01.2016 - Disciplina delle procedure in applicazione del D.M. 01.12.2015 n. 203, riguardante le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.

VISTI, Inoltre

- il D.P.R. n° 753, dell' 11.07.1980;
- il D.M. 400 del 04.08.1998;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti 29/09/2003, n° 918, il DPCM 11/2/2014, n. 72, ed il D.M. 346 del 04.08.2014, recanti, tra l'altro, l' individuazione delle funzioni e dei compiti degli USTIF;

CONSIDERATO CHE

l'esame dell'istanza svolto alla luce della normativa sopra riportata dal responsabile del procedimento che sottoscrivendo il presente attesta:

- che la documentazione presentata è completa;
- che dagli elaborati presentati si evince la conformità dell'intervento alla normativa applicabile;

non ravvisando, allo stato, motivi ostativi, questo Ufficio rilascia il

NULLA OSTA

Ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 3, del DPR 11.07.1980, n. 753, per il progetto delle seguenti varianti costruttive:

- Sostituzione delle barre di chiusura dei veicoli ed installazione dei dispositivi di sicurezza per i bambini;
- installazione dei ganci porta biciclette;

Si trasmette copia degli elaborati progettuali muniti del visto di questo Ufficio e si resta in attesa di ricevere il provvedimento di approvazione che codesta Regione, ove non ravvisi motivi contrari, emanerà

Il Responsabile del Procedimento
funz. ing. arch. Luigi Pignatelli



IL DIRETTORE
ing. Giorgio PIZZI

GIORGIO PIZZI
04/01/2017 03:17 PM






Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n°203/2015
Interventi di revisione generale con ammodernamento
 TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO: **seggiovia biposto ad amm.fis.**
RM27 "Tre Caciare - Monte Piselli"



Integrazione per Valutazione del rischio incendio



Il Tecnico incaricato
 Ing. Marco Cordeschi

Marco Cordeschi



Ottobre 2016

Per approvazione

[Signature]

In riscontro alla nota prot. n°599/RM27/N4 del 3 ottobre 2016 ricevuta dalla Sezione U.S.T.I.F. di Pescara, relativamente a quanto ivi contenuto nel punto inerente la Valutazione del Rischio Incendio e con riferimento ai contenuti del D.M. 10 marzo 1998 e del D.P.R. 1 agosto 2011 e norme correlate, si dichiara quanto segue.

1. Le verifiche effettuate sull'impianto funiviario, per la sua linea e per le sue opere di stazione, consentono di affermare che esso non ricade tra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
2. L'impianto a fune, come descritto nella relazione generale del progetto di ammodernamento, non presenta interferenze con edifici soggetti a rischio incendio; la linea non sorvola infrastrutture suscettibili a tale rischio.
3. Dalle indagini svolte risulta che le stazioni dell'impianto sono "a rischio incendio basso", frequentate soltanto da personale addetto in possesso di apposita abilitazione (capo servizio, macchinisti, agenti di stazione) e che si possono prevedere i seguenti presidi minimi anti incendio:

Locale	N°	Classe di fuoco	Tipo
Garitta monte	1	21A-183B	A polvere (Kg 6)
Garitta valle	1	21A-183B	A polvere (Kg 6)
Sala argano	2	21A-183B	A polvere (Kg 6)

4. Tra le prescrizioni di esercizio dell'impianto, ad ogni buon conto, deve essere espressamente riportata quella che prevede il divieto assoluto di utilizzare i locali tecnici di stazione o le loro immediate pertinenze quali siti destinati al deposito, anche temporaneo, di sostanze combustibili come anche di serbatoi o cisterne contenenti idrocarburi di qualsiasi genere.
5. Tra le prescrizioni di esercizio dell'impianto, deve essere ribadito che l'uso di sostanze infiammabili (quali olii lubrificanti od olii idraulici utilizzati nell'esercizio dell'impianto), consentito soltanto al personale abilitato, deve seguire rigorosamente le indicazioni riportate nel Manuale di Uso e Manutenzione.
6. All'interno della sala argano devono essere affissi cartelli desunti dalle immagini seguenti.



In fede

Ing. Marco Cordeschi


Marco Cordeschi



SACMIF s.r.l.
Specializzata Autorizzata
Controlli Impianti Funiviarie
Via della Palma, 16 - 66040 Rocca Pretosa (RM)
Tel. + 39 06 94 20 00 91 - Fax + 39 06 94 06 274
P.IVA 01512551000 - C.F. 07913100209
R.E.A. 267842



Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n°203/2015
Interventi di revisione generale con ammodernamento
TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO: seggiovia biposto ad amm.fis.
RM27 "Tre Caciare - Monte Piselli"



Luglio 2016

Il Tecnico incaricato
Ing. Marco Cordeschi



Per approvazione

REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Premessa (tratta dalla Relazione Tecnica redatta dall'ing. Marco Rinaldi, Direttore di Esercizio e Direttore dei Lavori)

La Funivia monofune ad attacchi fissi e seggiole biposto "TRE CACIARE (1425)- MONTE PISELLI (1646)" realizzata negli anni '60 fu sottoposta a 1ª visita di ricognizione il 16.03.1965.

Nell'autunno 1982 fu ammodernata con sostituzione totale delle Stazione di rinvio e tensione a valle ed Stazione motrice e di ancoraggio a monte e sostanziale riduzione della lunghezza della linea a fronte della eliminazione del tratto compreso tra la ex stazione a valle (San Giacomo) e la pedana intermedia.

I sostegni appartenenti al primo impianto e ricadenti nel tratto di linea compreso tra la ex stazione intermedia e la stazione di monte sono stati mantenuti in opera e riutilizzati.

L'impianto si presenta con l'anomala situazione di due scadenze calendariali relative alle due visite di ricognizione:

- il 16 marzo 1965 per quanto attiene ai sostegni di linea 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;
- il 13 gennaio 1983 per quanto attiene ai sostegni 1, 5, 13 ed alle stazioni motrice ed ancoraggio a monte e di rinvio e tenditrice a valle.

Questa situazione genera non poche confusioni ed incertezze non fosse altro riguardo alle date di espletamento delle revisioni fissate dal D.M. n° 23 del 02.01.1985 per le singole parti dell'impianto sottostanti a diverse date relative alla prima visita di apertura stagionale.

In particolare i sostegni di linea nn° 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; la cui prima visita di apertura stagionale risale al 16.03.1965 dovevano essere sottoposti a revisione generale entro e non oltre il 16.03.1995, ma avendo fruito la Funivia monofune ad attacchi fissi e seggiole biposto "TRE CACIARE (1425)- MONTE PISELLI (1646)" della proroga ai sensi del D.M. 1510 (56) 71.30 del 13 novembre 1990 pari a mesi 12, detta scadenza è slittata al 16.03.1996 ed in forza dell'art.3 del predetto Decreto la scadenza del 16.03.1996 è slittata alla fine della stagione invernale 1995/1996.

Per quanto attiene i sostegni 1, 5 e 13 nonché le stazioni motrice ed ancoraggio a monte e di rinvio e tenditrice a valle essendo state sottoposte a prima visita di ricognizione in data 13.01.1983 dovevano essere sottoposti a revisione generale entro e non oltre il 12.01.1998, ma avendo fruito la Funivia monofune ad attacchi fissi e seggiole biposto "TRE CACIARE (1425)- MONTE PISELLI (1646)" della proroga ai sensi del D.M. 1510 (56) 71.30 del 13 novembre 1990 pari a mesi 12, detta scadenza è slittata al 12.01.1999 ed in forza dell'art.3 del predetto Decreto la scadenza del 12.01.1999 è slittata alla fine della stagione invernale 1998/99.

Nell'autunno 2000 i sostegni di linea nn° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 furono sottoposti a rinnovo della vita tecnica (Determinazione Dirigenziale Regione Abruzzo -Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale, Servizio Trasporto Ferroviario Regionale Impianti a Fune e Filo- del 15.06.2006 prot. n.4868/DE4 e nota dell'USTIF di Pescara del 26.05.2005 prot. n.724/PF). A seguito dei provvedimenti ora citati la nuova vita tecnica è stata fissata in coincidenza con la fine della stagione invernale 2023/2024.

Alla luce delle considerazioni ora fatte si propone il sotto riportato progetto di revisione generale i cui lavori sono finalizzati ad ottemperare i dettami del D.M. 02.01.1985 N° 23 ed in particolare "ad accertare lo stato dell'impianto sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonché a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza attuando tutti quegli interventi in vista della prosecuzione dell'esercizio fino alla scadenza della prossima revisione generale "(15 anni) ed hanno lo scopo di eliminare quei difetti palesatisi nel corso dell'esercizio ed in particolare negli ultimi anni in cui l'impianto presentava palese affaticamento derivante anche da soluzioni tecniche adottate dal Costruttore e già di vecchia concezione all'atto del montaggio.

Inoltre in occasione della revisione di che trattasi verranno effettuate alcune migliorie finalizzate essenzialmente a migliorare la sicurezza dei trasportati in più tenera età.

Verranno sostituite le barre di chiusura di tutti i veicoli ed inoltre i seggiolini verranno dotati di dispositivi atti a consentire il trasporto di bambini non accompagnati. (vedi allegato 1).



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Introduzione: Contenuti del progetto esecutivo.

Alla luce delle indicazioni del direttore di esercizio ing. Marco Rinaldi e su incarico della SACMIF s.r.l. – affidataria dei lavori di revisione ed ammodernamento – viene predisposto il progetto esecutivo degli interventi di ammodernamento, principalmente riferito al D.M. 203/2015 dal titolo "Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone" entrato in vigore nel dicembre 2015.

Esso, per le revisioni generali, prescrive nel caso in questione l'esecuzione dei seguenti interventi.

2.3 Revisione generale

2.3.1 Nelle revisioni generali, le verifiche ed i controlli si effettuano tenendo conto delle istruzioni per la manutenzione fornite dalle ditte costruttrici, e comunque almeno sulle seguenti parti dell'impianto:

- a) le opere civili in cemento armato ed in carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere accessorie;*
- b) tutte le apparecchiature meccaniche compresi i veicoli;*
- c) gli elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate;*
- d) tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, relativi cablaggi e collegamenti elettrici di terra.*

Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano dei controlli, redatto con l'assistenza di un esperto qualificato di terzo livello ai sensi della norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni, da allegare come documento specifico al manuale d'uso e manutenzione, di cui e' parte integrante.

Nel caso in cui su questi impianti siano installati componenti o sottosistemi certificati, essi dovranno rispettare, per quanto riguarda la revisione generale, quanto contenuto nella relativa documentazione di certificazione.

il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) dispone ogni altro accertamento che ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio sino alla successiva scadenza di revisione.

2.3.2 In merito alle opere civili in cemento armato ed in carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche atte ad accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche sono svolti accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da pregiudicare la stabilita' o la conservazione delle strutture stesse. In particolare deve essere verificato lo stato dei manti protettivi (vernice ove prevista o altro) delle strutture metalliche, specie per quelle esposte agli agenti atmosferici. Il loro mantenimento in esercizio e' subordinato alla dichiarazione del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente tecnico se previsto),



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

avvalendosi eventualmente di un professionista abilitato, che esse siano in grado di continuare ad assolvere le proprie funzioni di sicurezza previste nel progetto originario.

2.3.3 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto), esamina ed adegua l'impianto per gli aspetti legati alla distribuzione elettrica, ai sensi del capitolo 16 del decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.G.) del 6 dicembre 2012 e alla segnaletica, ai sensi del capitolo 13 del medesimo decreto (Decreto Infrastrutture).

Deve essere effettuata la «Valutazione del rischio d'incendio», a cura di un professionista esperto. Qualora ne ricorrano le condizioni, deve essere redatto un progetto antincendio, con particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti.

2.3.4 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate le condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunità dal rischio frane e valanghe, anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la revisione o sulla base della cartografia aggiornata relativa ai rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel caso di esito positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all'immunità dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003 n. 392 e successive modificazioni.

2.3.5 In occasione della Revisione Generale, oltre a quanto previsto ai punti 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4, e' necessario effettuare almeno gli adempimenti di cui ai punti che seguono distinti per le varie tipologie di impianto.

Inoltre, per la particolare tipologia di impianto (monofune a collegamento permanente dei veicoli) prevede l'esecuzione di quanto segue.

2.3.5.2 Seggiovie e cabinovie a collegamento permanente

a) Devono essere eseguiti gli interventi modificativi sull'impianto per quelle parti che sullo stesso o su impianti simili abbiano dato luogo ad inconvenienti di rilievo durante l'esercizio.

b) Gli equipaggiamenti elettrici, già rispondenti alle norme UNIFER-CEI, devono essere adeguati alle Prescrizioni Tecniche Speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri (P.T.S. - I.E.) di cui al decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99 (S.O.), almeno per i capitoli:

2.3.2.3.1 (preavviso sonoro di partenza);

2.4.10.2 (sorveglianze specifiche per gli impianti a moto unidirezionale intermittente), per gli impianti di tipo «pulse»;

2.4.12 (sorveglianze per la marcia di recupero): in merito al comma 3 di tale capitolo si richiede che il selettore consenta l'esclusione, singolarmente di ogni protezione.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

2.5.13 (funzione di controllo di mancata decelerazione del freno di servizio): la soluzione ammessa dal comma 3.7 di tale capitolo e' applicabile anche nel caso di freni modulati;

2.5.15 per i soli impianti automotori: controllo dello stazionamento, da realizzarsi con la funzione di protezione, di cui al comma 2.2 del suddetto capitolo;

2.5.16 (funzione di controllo dello stato dei freni meccanici) limitatamente alle prime due frasi del terzo paragrafo (I circuiti che realizzano la funzione devono risultare attivi in corrispondenza dello stato di apertura degli elementi frenanti (pinze, ceppi), vale a dire il consenso deve venire a mancare non appena il freno non sia completamente aperto. Il controllo deve riguardare ciascun elemento frenante di ognuna delle unita' di frenatura presenti nell'impianto);

2.9.4.3 (fusibili sulle batterie di accumulatori);

2.9.10 commi 1, 2, 3 e 4 (soltanto nel caso in cui la decelerazione verificata durante il contemporaneo intervento a scatto dei due freni meccanici supera i 2.0 m/s²);

2.9.10.6 (alimentazione del circuito di sicurezza e degli altoparlanti).

Con riguardo all'eventuale sistema di tensione idraulica: nel caso di impiego di valvole di sicurezza con funzione di finecorsa meccanici, si richiede che la funzione di sicurezza sia realizzata con criteri di ridondanza.

In relazione alla complessita' e difficolta' di controllo delle apparecchiature elettriche, le modalita' di revisione e di adeguamento ai punti di cui sopra, devono essere eseguite a cura di ditta specializzata nel settore.

c) Installazione dei dispositivi elettrici per controllare il corretto assetto delle pulegge motrice e di rinvio.

d) Per le seggiovie, ove ricorra il caso, installazione di reti, anteriormente alle stazioni e verso la linea, atte a contenere le conseguenze di eventuali cadute di persone, ai sensi dei punti 4.1.2.4 e 4.1.3.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012, n.337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.G.) del 6 dicembre 2012.

e) Aggiornamento dei circuiti idraulici o pneumatici di comando dei freni meccanici, specie per conseguire la separazione e la ridondanza degli elementi costitutivi, con riferimento agli articoli 3.13.16.4, 3.13.21, 3.13.22 e 3.13.23 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.).

f) Verifica dei circuiti idraulici di comando dei freni meccanici con sostituzione delle tubazioni flessibili e prova di tenuta di quelle rigide.

g) Azionamenti idraulici di recupero: adozione di un manometro e di una protezione di massima pressione, facilmente tarabile, con ritenuta della corrispondente segnalazione (art. 2.4.12 c. 2.1.5 delle PTS-IE); installazione presso il posto di comando dell'azionamento di recupero, di una lampada di segnalazione dello stato di apertura/chiusura del freno di emergenza.

h) Per le seggiovie, ad esclusione di quelle monoposto, adeguamento ai requisiti prescritti dagli articoli



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

3.19.3.2 e 3.19.3.3 delle *Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)*, in relazione unicamente a: *inclinazione minima del sedile, altezza massima della barra di chiusura, bistabilità della barra di chiusura, ovvero soluzioni tecniche atte a ridurre il rischio di caduta.*

- i) Adeguate soluzioni per scongiurare il rischio di impigliamento, sulle pedane mobili d'imbarco.*
- j) Verifica e, in caso di esito negativo, modifica delle relative catene circuitali affinché il pulsante di arresto della pedana mobile di imbarco risulti efficiente anche quando il tappeto stesso sia escluso e fermo, in modo da garantire in ogni caso l'arresto dell'impianto. Eventualmente il pulsante, in tale occasione, deve essere opportunamente protetto da eventuali contatti accidentali.*
- k) Deve essere controllata l'efficienza del dispositivo di sorveglianza dello scarrucolamento verso l'interno verificando, in particolare, il tensionamento e posizionamento del circuito di sicurezza di linea, nonché la robustezza del fissaggio.*
- l) Ove non già previsti sull'impianto, devono essere installati dispositivi elettrici di arresto in caso di scarrucolamento della fune portante-traente sia verso l'esterno che verso l'interno della linea su tutte le rulliere (come previsto all'articolo 3.18.11 delle *Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)*); sulle rulliere non oscillanti trasversalmente devono essere installate, inoltre, le scarpette raccoglifune, ove costruttivamente possibile, opportunamente raccordate per evitare l'impigliamento dei morsetti o l'incastro della fune (come previsto all'articolo 3.18.10 delle *Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)*).*
- m) Verifica di efficienza e di tenuta dell'eventuale circuito idraulico del dispositivo di tensione.*

Rispetto a dette previsioni, introdotte dalla entrata in vigore del D.M. 203/2015, è stata condotta un'analisi dei contenuti dell'elenco dei lavori predisposto dal Direttore di Esercizio ing. Marco Rinaldi e di seguito fedelmente riportato (estratto dalla Relazione del luglio 2015).

1.00	STAZIONE MOTRICE	
1.01	Riduttore di giri	Rimozione del tiro della fune e riposizionamento
1.02		Smontaggio e rimontaggio della puleggia dall'albero
1.03		Smontaggio e rimontaggio dalla sede
1.04		Trasporto da e per officina
1.05		Sostituzione del lubrificante circa 400 litri
1.06		Apertura del carter
		Smontaggio dei singoli componenti
		Sostituzione di tutti i cuscinetti
		Rifacimento di tutti gli ingranaggi
1.07		Rimontaggio e messa a punto
		Verniciatura esterna del carter
1.08		Smaltimento lubrificante sostituito



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

1.09	Freno elettromagnetico di servizio	Smontaggio completo del freno elettromagnetico esistente. Revisione generale dell'apparato compresi i leverismi, i perni, gli elettromagneti e quant'altro sia necessario a rendere il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Sostituzione dei ferodi. Rimontaggio e messa a punto di tutto l'apparato.
1.10	Freno di emergenza	Smontaggio completo del freno di emergenza esistente. Revisione generale dell'apparato compresi i leverismi, i perni, le elettrovalvole e quant'altro sia necessario a rendere il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Sostituzione delle ganasce del freno di emergenza e di quello incrementabile con altre aventi la superficie possibilmente maggiorata rispetto a quella attuale. Rimontaggio e messa a punto di tutto l'apparato.
1.11	Motore elettrico	Smontaggio e trasporto presso una officina autorizzata e specializzata con provata esperienza per sottoporre il motore elettrico ad accurata revisione comprendente: <ul style="list-style-type: none"> • Sostituzione dei cuscinetti • Sostituzione delle spazzole di contatto • Rettifica del collettore • Ripristino dei contatti • Verifica e ripristino, se del caso, dell'isolamento. • Verniciatura della carcassa
1.12	Puleggia motrice	Sostituzione del rivestimento cedevole Sostituzione dei contatti della messa a terra
1.13	Riposizionam.della seconda Dinamo tachimetrica	Riposizionamento dinamo tachimetrica solidale con puleggia motrice su rullo appositamente calettato e posizionato sulla rulliera di avanzazione lato discesa, compreso cablaggio ed ogni onere accessorio utile per il funzionamento del sistema.
1.14	Motore di riserva diesel	Revisione generale presso officina qualificata con sostituzione del complessivo inerente la frizione
1.15	Cabina di manovra	Ottimizzazione della cabina di manovra esistente al fine di ovviare ai problemi di scarsa visibilità della pedana di sbarco
1.16	Locali tecnici valle	Manutenzione locali tecnici: <ul style="list-style-type: none"> - Revisione quadri elettrici (2014) - Lampada a risparmio E.27 - Revisione n.2 rulliere di linea - Grasso ultra ATX Kg.22 - Revisione motore termico - Olio sint XPR 10W40 25lt - Revisione motore termico - Antigelo blu tech 25lt - Montaggio e trasporto copertura laterale in legno per tapis-roulant campo
2.00	STAZIONE RINVIO	<i>Lavori da effettuarsi con il tiro della fune traente annullato</i>
2.01	Puleggia principale	Smontaggio e rimontaggio asse dalla puleggia principale Sostituzione dei cuscinetti Sostituzione del rivestimento cedevole Sostituzione dei contatti della messa a terra
2.02	Sistema di tensione	Smontaggio/ rimontaggio pulegge di deviazione Smontaggio/ rimontaggio pulegge di compensazione Controlli della funzionalità e dell'usura degli assi
2.03		Sostituzione della fune tenditrice
2.04		Smontaggio e revisione dell'arganello
3.00	SOSTEGNI DI LINEA	<i>Lavori da effettuarsi con il tiro della fune traente annullato</i>
3.01	Rulliere	Smontaggio completo Sostituzione dei perni secondari Sostituzione dei cuscinetti (n.160 rulli x 2) Materiale di consumo Controllo dei perni dei rulli ed eventuale sostituzione Sostituzione rivestimento cedevole dei rulli
3.06	Scale di accesso	Sostituzione della funicella del dispositivo anticaduta
3.07	Dispositivi di sicurezza	Revisione delle passerelle montate sui sostegni
3.08	Dispositivi elettrici	Sostituzione di tutti i pulsanti di arresto e relativi cavi
3.09		Sostituzione di tutti i dispositivi atti ad arrestare l'impianto in caso di scarrucolamento della fune dai rulli e relativi cavi
3.10		Controllo della scatole di derivazione
4.00	SEGGIOLE	
4.01		- Smontaggio e rimontaggio completo dei morsetti (n.100)



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

		- Completo decapaggio degli stessi
		- Controllo generale dello stato di conservazione e riparazione delle parti usurate e ricostruzione della scorta
4.02		Acquisto di n.50 ganci per il trasporto delle biciclette
4.03		Zincatura a caldo dei veicoli previo decapaggio
4.04		Sostituzione delle barre di chiusura di tutti i veicoli (n.98 + n.2 di scorta)
4.05		Acquisto dispositivi di sicurezza per il trasporto dei bambini non accompagnati
5.00	IMPIANTI ELETTRICI	
5.01	Azionam. in C.C.	Revisione azionamento con adeguamento alla vigente normativa.
5.02	Circuito di sicurez.	Revisione dell'intero circuito e del cerca guasti, con adeguamento alla vigente normativa
5.03	Cablaggi	Verifica funzionalità e completo rifacimento secondo i disposti del D.M. 02.01.1985 N° 23.
5.04	Messa a terra elettrica	Revisione impianto di terra di tutta la seggiovia e compilazione mod. b/ ISPELS
6.00	CONTROLLI N.D.	
6.01		Esami e controlli N.D. ai seguenti componenti secondo il piano dei controlli elaborato dal Costruttore compreso il rilascio della relativa certificazione: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Albero lento e veloce del riduttore</i> - <i>Puleggia Motrice</i> - <i>Incassi chiavetta puleggia motrice</i> - <i>Puleggia di rinvio</i> - <i>Perno della puleggia di rinvio</i> - <i>Perno della puleggia di deviazione della fune tenditrice</i> - <i>Puleggia di deviazione della fune tenditrice</i> - <i>Perni delle pulegge di compensazione della fune tenditrice</i> - <i>Pulegge di compensazione della fune tenditrice sul carrello</i> - <i>Pulegge di compensazione della fune tenditrice sul contrappeso</i> - <i>Carrello sistema di tensione</i> - <i>Perni carrello sistema di tensione</i> - <i>Aste di sospensione delle seggiole</i> - <i>Morsetti di accoppiamento dei veicoli alla fune traente</i> - <i>Carpenterie metalliche delle stazioni e della linea</i>
6.02		Controllo magnetoinduttivo della fune traente Controlli non distruttivi connessi con la proroga alla scadenza della Rev.Gen.
7.00	FUNE TRAEANTE / PORTANTE	Sostituzione della fune traente portante
7.01		Acquisto di ml 1820 di fune tipo SEALE diametro 30,00 mm Acciaio lucido - Peso per metro della fune 3,22 Kg/m
7.02		- Collaudo
7.03		- Trasporto
7.04		- Posa in opera
7.05		- Tiro ed impalmatura
8.00	VERNICIATURA	Ripristino della verniciatura di tutte le parti non zincate di carpenteria metallica dell'impianto (di linea e delle stazioni) con smalto di colore verde scuro.
9.00	OPERE EDILI	Verifica dello stato di conservazione dei plinti di fondazione delle stazioni di monte e di valle a mezzo: <ul style="list-style-type: none"> - prove sclerometri che e relativo rapporto - accertamento presenza eventuali cavillature e/o lesioni nelle masse di calcestruzzo indicanti fenomeni di cedimento; - eventuale ricopertura con malte epossidiche antiritiro a presa rapida, previa accurata pulizia degli stessi, in modo da garantire una adeguata resistenza alle azioni meteoriche disgreganti. <i>Richiamo normativo: D.M. 02.01.1985 N° 23 art.5.1.1.</i>
10.00	PREV. INFORTUNI	Adeguamento dell'impianto alle vigenti norme fissate dalla Circolare del Ministero dei



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Trasporti n.01/1993 del 4.1.1993 D.G. n.1/93 – D.C. V1/93 Prot. n. 1(56)72 11, del D.Lgs. 81/2008 integrato dal D.Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009

Rispetto alla precedente lista nelle pagine che seguono vengono descritti gli interventi relativi a:

- *adeguamento delle parti elettriche ed elettroniche affidato alla ditta NIDEC - ASI (ex BMB);*
- *ammodernamento delle seggiole biposto, realizzato in officina dalla SACMIF s.r.l.;*
- *installazione dispositivi di sicurezza per bambini sulle seggiole biposto;*
- *manutenzione completa garitta stazione di valle;*
- *adeguamento impianto elettrico civile garitta stazione di monte;*
- *inserimento dispositivi porta biciclette.*

Il presente progetto (redatto dallo scrivente ing. Marco Cordeschi, affidatario dei servizi professionali correlati per conto della SACMIF s.r.l.) ha, dunque, la finalità di descrivere detti lavori che risultano essere affidati mediante procedura di evidenza pubblica conformemente al disposto dal D.Lgl.163/2006 e s.m.i.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO

A titolo non esaustivo si riporta un elenco delle **principali norme di riferimento**.

1. D.Lgl. 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. D.P.R. 207/2010 recante regolamento generale per l'esecuzione di opere pubbliche;
3. Regolamento UE n° 305/2011 sui prodotti da costruzione;
4. D.M. 203/2015 dal titolo "*Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di trasporto pubblico effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri*" e relative circolari;
5. D.D. 01/2016 dal titolo "*Disciplina in applicazione del D.M. 1/12/2015*"
6. D.D. 144/2016 dal titolo "*Prescrizioni Tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone*"
7. Circ.Min D.G. 124/85 prot. 2003(56)71.30 "... *revisioni generali dopo modifiche normative*" e Circolari Ministeriali varie in materia di varianti costruttive, revisioni ed ammodernamenti di impianti a fune esistenti;
8. D.M. 400/98 dal titolo "*Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone*" e s.m.i.
9. D.M. 8 marzo 1999 "*Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune a movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli alla fune*";
10. Direttiva 2000/9/CE relativa agli impianti a fune destinati al trasporto di persone;
11. D.Lgl. 210/03 di recepimento della Direttiva 2000/9/CE;
12. D.Lgl. 152/04 di modifica al D.Lgl.210/03;
13. D.M. 15 aprile 2002 dal titolo "*Prescrizioni Tecniche Speciali per gli impianti elettrici delle funicolari aeree e terrestri*";
14. D.M. 10 marzo 1998 dal titolo "*Criteri generali di sicurezza anti incendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*" ed altre norme collegate;
15. EN13223 – 2004 e s.m.i. *Prescrizioni di sicurezza per impianti a fune per trasporto persone: azionamenti ed altri dispositivi meccanici*;
16. EN13243 – 2004 e s.m.i. *Prescrizioni di sicurezza per impianti a fune per trasporto persone: dispositivi elettrici diversi dagli azionamenti*;
17. EN12929-1 – 2004 e s.m.i. *Prescrizioni di sicurezza per impianti a fune per trasporto persone: disposizioni generali*;
18. EN 1709 – 2004 *Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto persone – Prove, manutenzione, controlli di esercizio*;



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

19. EN 1909 – 2004 *Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto persone – Recupero e salvataggio;*
20. EN12385-8 2002 *Parte 9 Funi di acciaio, Sicurezza Funi traenti a trefoli;*
21. EN 12397 – 2004 *Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto persone – Esercizio;*
22. EN 12937 – 2004 *Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto persone Parti 1-8;*
23. EN 12929 – 2004 *Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto persone – Requisiti applicabili a tutte le tipologie di impianti ;*
24. EN 12930 – 2004 *Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto persone – Calcoli;*
25. EN 13107 - 2004 *Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto persone – Opere di ingegneria civile;*
26. EN 13223 – 2004 *Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto persone – Argani ed altri dispositivi meccanici;*
27. EN 13243 – 2004 *Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto persone – Apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle per gli argani;*
28. EN1908 – 2004 *Prescrizioni di sicurezza per impianti a fune per trasporto persone: dispositivi di tensione;*
29. UNI CEN/TR 14819 – 2006 *Raccomandazioni per la sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone;*
30. *Normativa UNIFER, CEI 64-8, IEC 60364, CEI EN 61800-5-1 su impianti elettrici esterni all'impianto funiviario;*
31. *Norme UNI CNR sulle costruzioni in acciaio;*
32. *Varie altre Circolari Ministeriali non citate e pareri C.F.A.T. tra cui la Circ. D.G.159/89*



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

1. DISPOSIZIONI GENERALI DI CAPITOLATO

1.1 MOVIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.

In ogni fase di lavoro la ditta appaltatrice dovrà affidare la movimentazione dell'impianto al personale indicato dal COTUGE e messo a disposizione dalla Direzione di Esercizio. Detta attività dovrà essere coordinata all'interno delle modalità operative previste dal Piano di cui al D.Lgl.81/08 e s.m.i.

Anche a tal fine viene richiesto di provvedere alla effettuazione di visite di coordinamento – di cui redigere apposito verbale – con cadenza almeno settimanale.

Per alcune opere di montaggio e smontaggio e per alcuni lavori civili minori sarà possibile la presenza in cantiere di altra ditta, diversa dall'Appaltatore, le cui attività saranno pianificate nel rispetto del citato Piano di coordinamento a cura del relativo coordinatore in fase di esecuzione.

1.2 CONTROLLI NON DISTRUTTIVI.

Il progetto prevede, nel rispetto di un apposito piano facente parte del progetto originario dell'impianto, l'esecuzione di controlli non distruttivi in officina ed in situ; mentre quelli in officina saranno eseguiti direttamente dall'Appaltatore che dovrà fornire specifica documentazione – sia sul personale impiegato che sulle diverse certificazioni richieste - come precisato negli articoli successivi, quelli da realizzarsi in situ dovranno essere eventualmente affidati a cura dell'Appaltatore stesso a personale qualificato previo gradimento formale del Direttore di Esercizio dell'impianto.

1.3 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 con riferimento al Regolamento UE n°305/2011 (regolamento europeo sui materiali). Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti meccanici ed elettrici, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi. Ogni approvazione rilasciata dalla Direzione Lavori non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventuali non venga espressamente citata e motivata negli atti approvati.

Nel caso di fornitura di materiali riconducibile alla disciplina di cui al D.Lgl.210/2003 sarà cura completa dell'appaltatore predisporre la completa documentazione utile all'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli organi competenti, adeguatamente tradotta in lingua italiana come stabilito da specifiche circolari ministeriali. La mancanza di certificazione idonea, su tutti i materiali, sarà motivo di mancata accettazione degli stesi da parte del Direttore dei Lavori.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

1.4 ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse, alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà demolire o rimuovere a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati.

La Direzione Lavori potrà altresì accettare tali opere; in tal caso, per la loro valutazione, verrà definito un deprezzamento corrispondente al degrado prestazionale rispetto ai requisiti di contratto, restando obbligo dell'Appaltatore eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale della Direzione Lavori, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei Lavori.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dei lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione Lavori accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali. Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata dei lavori.

Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative, emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori.

**1.5 MATERIALI PER L'IMPIANTO FUNIVIARIO**

Si fa riferimento a quanto previsto dalle vigenti normative tra cui quelle dell'articolo 3 bis e dalle eventuali prescrizioni degli Organismi competenti.

Tutti i componenti meccanici dovranno essere prodotti di serie di Costruttori funiviari di primaria importanza e già positivamente collaudati sui precedenti impianti realizzati o soggetti a revisione con ammodernamento, ed eventualmente certificati secondo il D.Lg.210/2003; sono ammessi componenti diversi purché ne sia inequivocabilmente dimostrata, oltre all'innovatività, il miglioramento qualitativo e funzionale.

Tutte le carpenterie metalliche strutturali o con funzioni portanti dovranno avere uno spessore minimo di mm 8.

Tutti i giunti saldati di forza (in special modo se soggetti a sollecitazione dinamica od interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio) dovranno essere realizzati con procedimenti qualificati e certificati

REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

nonché sottoposti, a campionatura, a controllo MT (cui dovranno essere allegati le procedure di prova ed i criteri di accettabilità).

Tutte le strutture metalliche (comprese scale, passerelle, mancorrenti, castelletti, ecc.) dovranno essere protette mediante zincatura a caldo e prima di effettuare il trasporto le strutture dovranno essere rigorosamente pulite e controllate al fine di evitare di spedire strutture con tracce di incrostazioni, di ruggine o con bave dovute alla zincatura.

Tutti i giunti saldati di forza (in special modo se soggetti a sollecitazione dinamica od interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio) dovranno essere realizzati con procedimenti qualificati e certificati nonché sottoposti, a campionatura, a controllo MT (cui dovranno essere allegati le procedure di prova ed i criteri di accettabilità). Sul cantiere non saranno ammesse saldature, se non relative ad elementi accessori all'opera.

Tutti i montaggi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in piena osservanza alle vigenti norme; in particolare per la parte idraulica tutti i tubi ed i giunti dovranno consentire una facile ispezione e sostituzione; non saranno ammesse perdite di olio da tubi, giunti e centraline.

Le prove meccaniche, i controlli sui materiali (CND compresi) e la relativa accettabilità dovranno soddisfare la vigente Normativa Italiana (Circolari applicative e pronunciamenti Commissione FAT compresi); in particolare i CND dovranno essere programmati, eseguiti e certificati secondo quanto prescritto in materia dal CICPNd (Comitato Italiano Controlli e Prove non Distruttive); le procedure ed i criteri di accettabilità relativi ai CND dei materiali impiegati (giunti saldati compresi) dovranno essere allegati all'offerta.

Il ciclo di verniciatura dovrà comprendere una mano di *primer* adeguato a garantire la completa adesione della vernice sul supporto preesistente e due mani di vernice, nonché i ritocchi della verniciatura a lavori ultimati. La colorazione salvo precisi riferimenti alle tabelle RAL, sarà quella richiesta dalla Direzione dei Lavori.

I lavori presso le stazioni ed in linea dovranno essere realizzati in modo che le unità lavorative in servizio non siano soggette (per una presenza giornaliera di 8 h sul medesimo posto di lavoro) ad una esposizione quotidiana al rumore superiore agli 80 dBA (vedi D.Lgl. 195/06 e D.Lgl. 81/08). Ad opere ultimate, prima della consegna, dovranno essere effettuate e certificate, a cura della Ditta Appaltatrice e con le modalità di cui alla Normativa precedentemente richiamata, le prescritte misurazioni presso le garitte di stazione.

Nella pianificazione dei controlli non distruttivi di cui il DM 02.01.85 n° 23 dovranno essere allegati gli ecogrammi (digitalizzati, a mappatura, o, nei casi più semplici di sollecitazione esclusivamente statica, in corrispondenza degli sforzi di trazione) degli alberi, perni ed altri componenti meccanici o strutturali (esclusi i perni delle rulliere di linea) soggetti a successivi controlli ultrasonori in opera; detti ecogrammi dovranno essere rilevati a pezzi montati per evidenziare eventuali echi di calettamento. Dovranno anche



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

essere chiaramente indicati le procedure di prova ed i criteri di accettabilità (in particolar modo riguardo i risultati dei controlli MT ed UT) adottati nella scelta dei materiali (alberi, perni, etc.) e nelle lavorazioni tecnologiche (giunti saldati). Tali procedure di prova e criteri di accettabilità dovranno essere allegati a tutti i certificati di controllo dei materiali impiegati, anche se di provenienza esterna alla Ditta.

Dovranno altresì essere applicate tutte le eventuali prescrizioni tecniche dettate dagli Organi Preposti Ministeriali e Regionali.

L'assemblaggio delle strutture deve essere provato preventivamente in officina; le relative fasi di assemblaggio dovranno essere preventivamente comunicate alla Direzione dei Lavori che si riserva di richiedere sopralluoghi in officina.

L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei Lavori:

- a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
- b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione compresi gli schemi di montaggio delle maschere dei sostegni di linea e delle steli di stazione.

I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.


In progetto esecutivo devono essere indicati i pesi effettivi dei singoli pezzi separatamente trasportabili; ciò al fine di verificare le possibilità di trasporto rispetto alle relative portate massime dei mezzi impiegati.

In ogni caso nel montaggio delle strutture prefabbricate pesanti devono essere adottati criteri e metodi tali da garantire il rispetto delle norme di sicurezza con l'impiego di mezzi ed attrezzature di sollevamento di idonea portata e caratteristiche evitando l'uso di braghe, catene od altro che per conformazione o stato di usura non possano garantire il rispetto dei previsti coefficienti di sicurezza.

Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Appaltatore darà comunicazione alla Direzione dei Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da:

- attestato di controllo;
- dichiarazione che il prodotto è "qualificato" secondo le norme vigenti.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori.

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.

Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo strutturale o meccanico.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano sovra sollecitate o deformate. In particolar modo il deposito a terra dei materiali in cantiere dovrà avvenire sempre previa disposizione di idonei appoggi in legno od altro materiale deformabile che possano prevenire urti o danneggiamenti superficiali delle strutture.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette; il sollevamento dei pezzi dovrà avvenire prevenendo ogni danneggiamento alla verniciatura ed al suo sottofondo; nel caso, invece, di altri elementi zincati, dovranno essere impediti danneggiamenti allo strato superficiale di zincatura a caldo anche attraverso l'apposizione di idonei materiali di stoffa, plastica o gomma morbida tra gli elementi descritti ed i mezzi di sollevamento.

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo; attraverso apposite tabelle di confronto a fine montaggio dovranno essere riportati i valori degli spessori utilizzati per il recupero delle tolleranze di progetto. Dette tabelle, compilate a cura del Direttore di Cantiere, saranno messe a disposizione del Direttore dei Lavori in caso di sua richiesta verbale.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.

E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica solo dopo esplicita autorizzazione del Direttore dei Lavori e purché venga previsto il controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per le unioni con bulloni, l'Appaltatore effettuerà, alla presenza della Direzione dei Lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prima di sottoporre le strutture di acciaio ad eventuali prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicati gli ultimi ritocchi di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei Lavori una accurata visita su tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

1.6 IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE

L'articolo si riferisce all'adeguamento degli impianti elettrici civili presso le stazioni ed ai nuovi impianti elettrici di servizio.

Ai sensi dell'articolo 112 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, recante un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero dovrà essere verificato che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

Si richiama, in genere, ogni obbligo di cui al D.M.37/08.

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e le tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono.

Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del capitolato speciale d'appalto, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua Italiana.

La Stazione Appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di Qualità (IMQ) od equivalenti.

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo l'accettazione da parte della Direzione dei Lavori. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.

L'Impresa aggiudicataria non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Direzione dei Lavori, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere. Inoltre in ottemperanza al D.M. 203/2003 e s.m.i. si prescrive l'utilizzo di materiali riciclati nella misura complessiva corretta rispetto al fabbisogno dell'opera da realizzare.

1.7 CONTROLLI STRUMENTALI.

I controlli degli allineamenti dovranno essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza del Direttore dei Lavori ed alla presenza del Direttore di Esercizio. Pertanto dovranno sempre essere previamente e formalmente comunicati in maniera che ne sia possibile il riconoscimento di efficacia e la conseguente accettazione.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

2. ADEGUAMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI IMPIANTO

La progettazione dell'impianto elettrico è eseguita seguendo i criteri di dimensionamento e le regole di sicurezza normalmente in uso per gli impianti di trazione a fune, nonché secondo i criteri di "costruzione a regola d'arte" presunti per effetto dell'applicazione delle norme CEI vigenti ed applicabili.

Le attività di sviluppo, progettazione, costruzione sono eseguite secondo le procedure di garanzia della qualità stabilite dal Sistema Qualità interno conforme alla Norma ISO 9001 (UNI EN ISO 9001) e certificato dal CSQ-IMQ (CISQ-IQNet member) in data 7 Ottobre 1992 (Certificato N. 9115.BMB1).

Il Sistema Qualità NIDEC-ASI (ex BMB) è riconosciuto nell'ambito dell'accordo europeo ITQS (Information Technology Quality System) per il settore delle Tecnologie Informatiche.

NORME SPECIFICHE

- Norma CEI EN 60204-1: "Sicurezza del macchinario - Equipaggiamento elettrico delle macchine - Parte 1: Regole generali" (1998-04, III ed., classif. 44-5);
- Norma CEI EN 60439-1: "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT). Parte 1: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)" (1995-02, III ed., classif. 17-13/1);
- Norma CEI 64-8: "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua" (1992);
- CEI EN 61800-1 "Azionamenti elettrici di potenza a velocità regolabile - Parte 1: Requisiti generali - Specifiche di dimensionamento per azionamenti in corrente continua a bassa tensione"
- CEI EN 61800-2 "Azionamenti elettrici di potenza a velocità regolabile - Parte 2: Requisiti generali - Specifiche di dimensionamento per azionamenti in corrente alternata a bassa tensione"
- CEI EN 61800-3 "Azionamenti elettrici di potenza a velocità regolabile - Parte 3: Norma di prodotto relativa alla compatibilità elettromagnetica ed ai metodi di prova specifici"

NORME PER IMPIANTI A FUNE

- EN 1709:2004 "Requisiti di sicurezza per funivie adibite al trasporto di persone" "Manutenzione, controlli periodici".
- EN 1908:2004 "Requisiti di sicurezza per funivie adibite al trasporto di persone" "Dispositivi di tensione".
- EN 12397:2004 "Requisiti di sicurezza per funivie adibite al trasporto di persone" "Esercizio".
- EN 12408:2004 "Requisiti di sicurezza per funivie adibite al trasporto di persone" "Garanzia della qualità".



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

- EN 12929-1:2004 "Requisiti di sicurezza per funivie adibite al trasporto di persone" "Disposizioni generali, prescrizioni applicabili a tutti gli impianti".
- EN 13223:2004 "Requisiti di sicurezza per funivie adibite al trasporto di persone" "Argani ed altri dispositivi meccanici".
- EN 13243:2004 "Requisiti di sicurezza per funivie adibite al trasporto di persone" "Dispositivi elettrici al di fuori degli argani".
- UNIFER CEI per gli impianti elettrici delle funivie monofune.

La seggiovia oggetto della revisione generale del 30° anno, è stata realizzata, nelle parti elettriche, nel 1981 dalla ditta BMB (oggi Nidec) con commessa 810955.

Le prestazioni e gli interventi di adeguamento da realizzarsi sulla seggiovia in esame per realizzare la revisione generale, non prevedono di modificare in alcun modo le caratteristiche originarie e le prestazioni dell'impianto; in particolare la velocità e la potenzialità di trasporto rimangono invariate.

Gli interventi che verranno di seguito descritti, e la conseguente dichiarazione di conformità, sono inerenti esclusivamente agli equipaggiamenti elettrici forniti dall'allora BMB (oggi Nidec) . Sono escluse eventuali interfacce esterne.

La presente relazione è redatta al fine di definire le prestazioni e gli interventi di adeguamento delle parti elettriche necessarie per soddisfare il decreto n.203 del 1 Dicembre 2015 . In questo decreto vengono enunciati, tra gli altri, i criteri di riferimento per l'esecuzione di revisioni generali del 30° anno.

Per quanto espresso nel decreto n. 203 del 1° Dicembre 2015, per la seggiovia di Tre caciare – Monte Piselli, gli interventi di revisione sugli equipaggiamenti elettrici devono rispondere a :

1. *Norme CEI UNIFER*
2. *PTS elettriche 2002 almeno per i punti elencati*
3. *Aggiornamento Tecnico Nidec.*
4. *Eventuali modifiche di aggiornamento delle parti elettriche che non risultano espressamente richieste nei due punti precedenti ma che viene ritenuta opportuna al fine di garantire la massima sicurezza di esercizio ed in caso di recupero*



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

NORME UNIFER CEI

UNIFER CEI 2.1.02 Documenti di progetto – devono essere modificati e rimessi gli schemi elettrici . L'anno di realizzazione degli equipaggiamenti elettrici originali implica un intervento manuale sugli schemi elettrici.

UNIFER CEI 3.2.3 Al fine di garantire la massima sicurezza nell'esercizio e nelle eventuali manovre di recupero, dobbiamo procedere anche con la separazione delle linee di alimentazione/consenso/comando degli attuatori dell'azionamento di recupero - diesel che attualmente sono condivise in alcuni punti con la linea di alimentazione principale.

Questo significa rivedere i comandi di marcia/arresto/segnalazioni/esclusioni che devono essere posizionati in una cassetta/pulpito dedicato o quanto meno segregato rispetto al pulpito di comando principale

UNIFER CEI 3.3.5 Per le operazioni di manutenzione si rende necessario bloccare in posizione aperta l'interruttore di manovra principale con chiave estraibile.

UNIFER CEI 3.5.6.1 Per ottemperare al punto 4, sostituzione dei relè attuatori dei comandi di arresto dei freni con relè di sicurezza a contatto guidato per la verifica ciclica del corretto stato di funzionamento. Questo concetto è da estendere anche al freno di emergenza.

Modifica delle sequenze di marcia, ora attivate in alcuni punti con un solo relè.

Modifica delle sequenze di comando elettriche dei freni per togliere i diodi di accomunamento.

UNIFER CEI 3.5.6.1 a) Sequenze di comando del freno di emergenza da modificare per la ridondanza delle vie di comando e dei relè di comando.

UNIFER CEI 3.6.1 Modifica della sequenza esclusori inseriti con inserimento di una lampada rossa lampeggiante per segnalare anche l'eventuale esclusione del circuito di sicurezza.

UNIFER CEI 3.7.1 Deve essere previsto il collegamento telefonico con la sala macchine.

UNIFER CEI 3.10.2 Protezione contro i contatti indiretti : sono da implementare nei quadri elettrici i ripari in materiale isolante; oltre a quelli eventualmente già predisposti vengono aggiunti ulteriori ripari in materiale isolante o reti metalliche sulle parti in tensione maggiormente a rischio per l'operatore addetto. Ai ripari isolanti viene applicata una targhetta di pericolo.

Lampeggiatori segnalazione presenza tensione: vengono inseriti dispositivi di segnalazione apparecchiatura in tensione all'interno del quadro per segnalare la presenza di tensione.

Sostituzione dei fusibili ausiliari a tappo.

UNIFER CEI 3.12.1per le operazioni di manutenzione.....Si rende necessaria l'installazione del selettore di manutenzione con chiave estraibile in sala comando ed in sala macchine.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

UNIFER CEI 3.12.1 d-e) Protezione di massima coppia regime e avviamento devono essere duplicate. Pertanto si rende necessaria l'installazione dello shunt e del secondo trasduttore del segnale di corrente con le necessarie modifiche sui circuiti elettrici.

UNIFER CEI 3.12.1 g) Modifica per la duplicazione e controllo della parità delle minime velocità con segnalazione luminosa e ripristino dedicato dell'intervento.

UNIFER CEI 3.5.5 circuiti di sicurezza esterni, implica la sostituzione del circuito di sicurezza di linea con il nuovo BMB 94

PTS IE 2002

PTS ie 2.4.12 Sorveglianze per la marcia di recupero (comma 3) con inserimento degli esclusori dedicati per ogni singola protezione.

PTS ie 2.5.13 Mancata decelerazione del freno di servizio con inserimento del temporizzatore di sicurezza.

PTS ie 2.5.15 Controllo dello stazionamento con inserimento della sequenza di controllo per far scattare il freno di emergenza.

PTS ie 2.5.16 Controllo attivo dello stato dei freni (ovvero con comando di marcia verifica del micro freno aperto, con impianto fermo, controllo del micro del freno chiuso. Per ciascun elemento frenante.

PTS ie 2.9.4.3 Fusibili con relativa segnalazione sulla linea delle batterie.

PTS ie 2.9.10.6 Duplicazione della alimentazione del circuito di sicurezza e degli altoparlanti.

AGGIORNAMENTO TECNICO NIDEC

In particolare i controlli e le verifiche da eseguire, nonché le eventuali sostituzioni di componenti d'usura o d'elementi non più affidabili, sono eseguiti in modo da poter garantire il proseguimento dell'esercizio dell'impianto per i prossimi anni secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Verifica e controllo efficienza delle schede di controllo e regolazione

Verifiche e tarature dell'azionamento

Verifiche e controlli dello stato connessioni dei flat e dei faston sul rack di regolazione



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Caratteristiche generali temporizzatore di sicurezza

- Il temporizzatore di sicurezza serve per ottenere, in seguito ad un comando in ingresso, la commutazione sicura di un'uscita, ritardata rispetto a questo di un tempo proporzionale al livello assunto, nell'istante di applicazione del comando, da un'opportuna grandezza analogica. La commutazione dell'uscita potrà essere inibita qualora, a tempo esaurito, detta grandezza analogica sia scesa sotto ad un limite impostabile.
- A titolo esemplificativo, il circuito può essere impiegato, nel sistema di automazione di una seggiovia a collegamento permanente dei veicoli, per comandare l'azione a scatto del freno di emergenza, in seguito allo sgancio di un comando d'arresto elettrico o elettromeccanico, qualora l'impianto non raggiunga la minima velocità entro un tempo proporzionale alla sua velocità iniziale.
- Il circuito è realizzato in duplicazione col criterio della ridondanza attiva diversificata ed è sottoposto a test per confronto incrociato fra i due canali ad ogni comando di conteggio nonché a test funzionale su comando dedicato, sia durante le procedure automatiche, che in occasione di prove manuali.

Il temporizzatore di sicurezza, cod. 7900462, è costituito dall'insieme di:

- scheda 5.662.0
- scheda 5.664.0
- scheda 5.665.0



FUNZIONI SVOLTE DA CIASCUN CANALE

Condizioni per lo sgancio della rampa di controllo

La rampa di controllo viene sganciata se e solo se l'apposito ingresso di trigger subisce una transizione a livello logico basso. Non sono necessarie altre condizioni ed è cura delle sequenze esterne (sequenze di arresto) garantire che detto segnale sia attendibile.

Con il punto di saldatura S1 aperto, il conteggio prosegue a condizione che il trigger permanga a livello logico basso, ossia l'effettiva abilitazione al conteggio è data dallo stato del trigger e non dalla memorizzazione del suo fronte di discesa.

L'ingresso di trigger è comunque dotato di un filtro che, a seconda del valore del condensatore montato sulle torrette di taratura, può assumere valori compresi fra 100us e 100 ms; I valori superiori sono stati

REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

previsti per essere sicuri di non innescare conteggi o interromperli qualora il segnale di comando presenti spifferi accentuati.

Con il punto di saldatura S1 chiuso, una volta iniziato il deconteggio, non è più possibile interromperlo se non alla fine dello stesso, oppure mediante il comando di ripristino.

Inizializzazione del conteggio

Il segnale presente sul punto di misura TP3 di entrambi i canali rappresenta il tempo mancante all'intervento. Il dispositivo aggiorna continuamente la sua inizializzazione, predisponendosi su un tempo di intervento proporzionale alla velocità istantanea dell'impianto. Tale tempo di intervento, con velocità iniziale al 100% (corrispondente a 5 V all'ingresso analogico), è tarabile fra 0,1 s e 99 s con due cifre significative: una prima scala (con SJ3 chiuso) conduce da 0,1 s a 9,9 s; una seconda scala (con SJ3 aperto) conduce da 10 a 99 s. Il conteggio avviene per annullamento di una rampa crescente da un valore negativo proporzionale alla velocità fino a zero.

Sgancio del conteggio

Nel momento in cui l'ingresso di trigger subisce una transizione a livello logico basso, si sgancia il conteggio decrementale con le modalità già viste, partire dal valore iniziale prestabilito. Scaduto il tempo, e a meno di un'esclusione funzionale abilitata ed intervenuta, l'uscita viene comandata diseccitando il relativo relé.

Condizioni per l'inibizione dell'intervento a tempo scaduto

Il circuito esegue un confronto fra il livello istantaneo posseduto dalla grandezza di controllo al termine del conteggio (ad es., la velocità dell'impianto) e la soglia tarata con gli impostatori decadici SW1 SW2 che rappresentano il livello di autoesclusione (ad es., la minima velocità di marcia); lo stato dell'impianto in relazione a tale soglia viene segnalato con il led H5 (led H5 acceso=superamento della soglia). E' possibile, con il jumper SJ1 inserito, abilitare l'autoesclusione funzionale per cui, anche a tempo scaduto, l'uscita non viene comandata qualora l'impianto si trovi sotto il livello predetto (la minima velocità).

Configurazione circuitale delle uscite

L'uscita è costituita da contatti puliti di relé di sicurezza a contatti guidati (tipo Omron G7SA), la cui bobina lavora in ogni caso in modo da risultare eccitata quando il circuito fornisce il consenso e diseccitata in caso di intervento. Il relé di ogni canale presenta in uscita, a disposizione dell'utente, una coppia di contatti n.a. ed una di n.c. e la logica di funzionamento complessiva (apertura o chiusura in caso di intervento) dovrà essere scelta adottando i collegamenti elettrici più opportuni.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

I due canali vengono mantenuti completamente indipendenti ed i collegamenti delle uscite (in serie o in parallelo a seconda della logica e del fatto che il pericolo maggiore derivi dall'intervento prematuro o mancato) verranno cablati esternamente.

A bordo scheda, opportune cautele (ad esempio, la modulazione del segnale di pilotaggio del relé, con alimentazione della bobina tramite raddrizzatore) sono state adottate nei confronti dei guasti di corto circuito e di interruzione.

E' possibile, con il jumper SJ2, abilitare l'autoritenuta in caso di intervento del circuito e quindi di effettivo comando dell'uscita.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

CRITERI DI RIDONDANZA E DIVERSIFICAZIONE

I due canali analogico e digitale sono indipendenti fra loro a partire dalle alimentazioni e dagli ingressi logici ed analogici. Il circuito controllo parità si interfaccia con i due canali del temporizzatore adottando debite misure di isolamento. I tre circuiti sono fisicamente separati.

Sono stati seguiti criteri realizzativi che adottano soluzioni diverse per i due canali, senza ricorrere a dispositivi facenti uso di software: sono stati realizzati un canale essenzialmente analogico ed uno prevalentemente digitale, entrambi di tipo discreto.

TEST FUNZIONALI DEI CIRCUITI**Confronto incrociato**

Un confronto incrociato fra i livelli del segnale che, in ciascun canale, rappresenta il deconteggio viene effettuato continuamente, tanto nelle fasi di attesa quanto durante l'effettivo deconteggio, in seguito alla richiesta di missione. Di conseguenza, poiché l'inizializzazione del livello del segnale in attesa è continuamente aggiornata sul livello della grandezza di controllo (ad es., della velocità dell'impianto), questo confronto continuo assume le caratteristiche di un "test di confronto parità trasduttori" (ad es., confronto D.T.). La tolleranza ammissibile per la disparità viene tarata mediante gli impostatori SW1 SW2 nella scheda 5.662.0. In caso di intervento del controllo, viene comandata l'uscita su un relé (due contatti puliti in scambio).

Viene inoltre effettuato un confronto di parità continuo sugli stati fisici dei relé di uscita dei due canali analogico e digitale, tramite le rispettive coppie di contatti da adibirsi esclusivamente a tale scopo.

Test automatico all'avviamento

Su comando esterno (TEST_AVVIAM), vengono svolte le seguenti attività di verifica funzionale, ottenute autonomamente mediante circuiteria di bordo: previa commutazione all'apposito segnale di prova trimmabile (impostato mediante RV1) ed eliminazione dell'eventuale esclusione interna basata sulla soglia di minimo livello, si provoca un conteggio della durata di circa 0,5 s. Il superamento del test automatico viene rilevato esternamente (come avviene anche per le altre funzioni di sicurezza) in base al fatto che, partendo da uscite inizialmente ripristinate, entrambe risultino cadute.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Prova manuale di funzionalità

Con il consenso "test manuale ammissibile" (TEST_MANUALE) presente, costituito da un segnale a livello logico alto (quindi, basso ad impianto in marcia, quando il test non è consentito), previa predisposizione manuale, mediante lo switch SW3 posto sulla scheda base, su comando da pulsante di bordo, mantenuto applicato, commutazione all'apposito segnale di prova trimmabile (impostato mediante RV1), eliminazione dell'eventuale esclusione interna basata sulla soglia di minimo livello e sgancio del conteggio con rampe uguali a quelle impostate (il led corrispondente segnala l'attività ed il tecnico operatore potrà comandare un cronometro).

Lo svolgimento del conteggio rimane subordinato al mantenimento della pressione sul pulsante; il suo rilascio deve comportare la reinizializzazione immediata del timer.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMODERNAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

3. AMMODERNAMENTO DELLE SEGGIOLE BIPOSTO

Presso le officine della ditta esecutrice SACMIF s.r.l. vengono eseguiti gli interventi di ammodernamento delle seggiole biposto in servizio sull'impianto. Essi sono descritti nella allegata tavola fotografica e vengono finalizzati ad ottenere il rispetto delle disposizioni di cui al punto 3.19.3 del D.M. 8 marzo 1999 recante "Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli alla fune".

In effetti il citato D.M. 203/2015 a tal proposito (punto 2.3.5.2 lettera h) stabilisce che per le seggiovie, ad esclusione di quelle monoposto, viene prescritto il rispetto dei requisiti di cui ai punti 3.19.3.2 e 3.19.3.3 delle suddette PTS in relazioni unicamente a:

- *inclinazione del sedile (deve essere compresa tra 0,2 e 0,3 radianti)*
- *altezza massima della barra di chiusura (deve essere compresa tra 15 e 25 centimetri);*
- *bistabilità della barra di chiusura.*

Le modifiche prevedono il rispetto delle suddette prescrizioni tecniche.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

4. INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER BAMBINI SULLE SEGGIOLE BIPOSTO.

Viene prevista la installazione sulle barre di chiusura dei veicoli di dispositivi di sicurezza per bambini prodotti da DOppeImayr e di tipologia già impiegata in numerosi impianti a fune in Italia ed in altri Stati europei.

5. MANUTENZIONE DELLA GARITTA DELLA STAZIONE DI VALLE

La garitta della stazione di valle, costituita da un edificio di ridottissime dimensioni, presenta varie problematiche che ne rendono necessaria una profonda manutenzione sia per le parti civili (struttura, struttura di copertura, infissi esterni) che per quelle dell'impianto elettrico civile.

6. ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CIVILE STAZIONE DI MONTE

Nell'allegato seguente vengono descritti gli interventi da realizzarsi, ai sensi del D.M. 37/2008, sull'edificio di garitta della stazione di monte nel quale l'impianto elettrico esistente risulta privo dei requisiti richiesti per Legge.



Blau (Pantone 286 C)
 Weiss
 Arial
 Kreis - rot / Symbol - schwarz
 Innerhalb des Kreises weiss
 Schwarz
 Transparent
 weitterfest, selbstklebend, überlackierfähig
 Auf Kunststoff (Polypropylen)
 Einsatztemperaturbereich: -25 bis +50°C

ID	80110634	2017-04-22	0	1/1	2017-04-22	2017-04-22	2017-04-22
Doppelmayr		Doppelpipe		Doppelpipe		Doppelpipe	
ADESIVO DE/II		PER SAGOMA BARRA DI CHIUSURA		2012-08-23 RE		11832NLJ000900	

Grund: Blau (Pantone 286 C)
 Schrift: Weiss
 Schriftart: Arial
 Verbotsszeichen: Kreis - rot / Symbol - schwarz
 Innerhalb des Kreises weiss
 Einfassung (Rahmen): Schwarz
 Hand: Transparent
 Ausführung: wetterfest, selbstklebend, überlackierfähig
 Befestigung: Auf Kunststoff (Polypropylen)
 Einsatztemperaturbereich: -25 bis +50°C

a		2017-04-22		MESH-ALU-0		80110634	
Titolo	Realizza	Data	Descr.	Classif.	Quantità	Unità	Valore
ID Doppelmayr		Doppelmayr Italia srl		0		1/1	
PER SARGOMA BARRA DI CHIUSURA		ES-80110634				11832N1J000900	
A		2012-08-23		RE			
11832N1J000900		11832N1J000900					



Restraining Bar Divider

1.1 Restraining Bar Divider

1.1.1 General

In order to ensure that passengers sit in a comfortable position on the chairlift, a certain distance between the restraining bar and the seat surface is required.


The restraining bar divider is mounted on the restraining bar to reduce the distance and free space between the restraining bar and seat surface when the restraining bar is closed.

Additionally, the dividers also protect passengers who sit too far at the front of the seat.

1.1.2 Technical Description

The divider is made of polypropylene, is UV resistant and consists of two parts:

- main part
- half shell





Restraining Bar Divider

1.1.3 Number of Dividers Required per Chair


The number of dividers required per chair depends on the number of seats:

double chair	2 pieces
triple chair	4 pieces
quad chair	5 pieces
6-seater chair	8 pieces
8-seater chair	11 pieces




The dividers shall be distributed on the restraining bar according to the corresponding drawing.

In order to leave enough space for the passenger's leg between the divider and the foot rest bar, dimension X must be considered when mounting the divider on the restraining bar. For dimension X see the assembly drawing of the chair (attached).



IMPORTANT:
Check the divider for correct position prior to fastening it with screws.






Restraining Bar Divider

1.1.4 Mounting the Dividers


1. Place the main part on the outside and the half shell on the inside of the restraining bar and fasten them with screws.




IMPORTANT:
Do not forget to insert a circlip.



2. Once the divider is installed, check if there is a gap between the main part and the half shell.




3. At the position of the two median holes of the divider, drill two holes with a drill bit dia. 3 mm into one side of the restraining bar.





Restraining Bar Divider

4. Fasten the divider using raised countersunk-head tapping screws 3.9 x 32.



5. If the dividers are delivered without the information sticker "Open restraining bar just before unloading", apply one sticker on each half shell and cover with transparent lacquer.
→ see the assembly drawing of the chair (attached)



IMPORTANT:

Check the restraining bar operating forces.

6. Due to the additional weight of the dividers on the restraining bar the springs will probably have to be readjusted.
→ see *Settings for Restraining Bar*



1.1.5 Inspection and Maintenance

During the required normal periodic inspection and maintenance of the chairs, check the dividers especially for

-  • correct position
-  • cracks – no cracks permissible
-  • tight seat of all fastening elements.

REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

7. INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PORTA BICICLETTE

La presente relazione viene redatta nel rispetto del disposto dal punto 3 della Circolare Ministeriale del 3 maggio 2013 (prot.R.U.2826-08.09) dal titolo "Disposizioni tecniche per il trasporto di biciclette, fun - bob, ed altri mezzi similari su seggiovie e cabinovie".

Essa è propedeutica al rilascio del nulla osta ex D.P.R. 753/80 necessario a consentire il trasporto di biciclette sulla funivia monofune con movimento unidirezionale e collegamento permanente dei veicoli alla fune, denominata "Seggiovia biposto Tre Caciare - Monte Piselli" con sigla del Registro Impianti a Fune RM27, sita in Comune di Civitacastellana ed in concessione al CO.TU.GE.

Il Direttore di Esercizio dell'impianto è l'ingegnere Marco Rinaldi.

I lavori di montaggio del dispositivo di trasporto per biciclette - costruito dalla LEITNER s.p.a. e come rappresentato nell'allegato disegno - sono stati affidati, dalla società concessionaria, alla SACMIF s.r.l. di Rocca Priora (Roma), ditta in possesso di certificazione SOA per categoria OS31 "Impianti per la mobilità sospesa".

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti documenti:

- disegni tecnici del dispositivo di trasporto e sua collocazione sul veicolobiposto;
- proposta di aggiornamento del Regolamento di Esercizio dell'impianto;
- dichiarazione sulle verifiche di stabilità del mezzo trasportato;
- certificazione dei materiali da costruzione utilizzati.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE – MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

7.1. NORME DI RIFERIMENTO PRINCIPALI UTILIZZATE.

- D.M. 203/2015 dal titolo "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive, per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone" e relative circolari esplicative;
- D.M. 400/98 dal titolo "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone"
- D.M. 8 marzo 1999 recante "Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli";
- D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche sulle costruzioni" e successive Circolari esplicative
- D.Lgl. 81/08 e s.m.i. " ... Norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro ..."
- EN12929-1 – 2004 Prescrizioni di sicurezza per impianti a fune per trasporto persone: disposizioni generali;
- Varie altre Circolari Ministeriali non citate e pareri CFAT.



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

7.2. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO.

Il dispositivo per il trasporto delle biciclette è costruito dalla LEITNER s.p.a. e risulta già installato su numerosi impianti a fune di analoghe caratteristiche in Italia ed all'estero.

Si veda il disegno allegato.

Il dispositivo descritto presenta le seguenti caratteristiche generali:

1. non limita le prestazioni del veicolo in termini di sicurezza e comfort di viaggio in ragione del fatto che non influisce sulla stabilità strutturale del veicolo né sulla sua dinamica. Il ridotto peso del dispositivo e del relativo carico massimo risulta ininfluenza rispetto alla resistenza della struttura del telaio principale del veicolo triposto.
2. non crea alcun ingombro rispetto allo spazio libero dei viaggiatori risultando completamente esterno allo spazio di seduta;
3. la sua conformazione garantisce la possibilità di impiego per tutte le biciclette da montagna di uso comune;
4. la conformazione e la posizione del gancio conferisce la necessaria stabilità alla bicicletta in tutte le fasi di trasporto;
5. la conformazione del gancio assicura assenza di oscillazioni sensibili anche nelle fasi di accelerazione e decelerazione dell'impianto alle velocità di esercizio.

7.3. RISPETTO DEI FRANCHI.

Come specificato nella proposta di modifica del Regolamento di Esercizio di cui al paragrafo seguente, è previsto che il veicolo impegnato dalla bicicletta, possa essere occupato da un solo passeggero. Il trasporto di biciclette potrà essere consentito, con l'impiego del dispositivo di cui si tratta, evitando sempre che il veicolo carico impegnato passi per il giro stazione.

Le verifiche effettuate in situ hanno dimostrato che, rispetto ai franchi laterali di linea sia esterni che interni (punto 3.8.4 e seguenti del D.M. 8 marzo 1999) la posizione del gancio e della bicicletta non determina alcuna variazione; è di tutta evidenza, infatti, che il conseguente spostamento del centro di massa del veicolo risulti sostanzialmente non significativo.

Analogamente, per quanto riguarda invece i franchi laterali di stazione (punto 3.8.5 del D.M. 8



REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

marzo 1999), la presenza della biciletta congiuntamente a quella del passeggero non ne determina una riduzione significativa verso il rispetto di quelli di norma.

7.4. RISPONDEZZA ALLA CIRCOLARE PROT. R.U. 2826 DEL 03/05/2013.

Il sottoscritto ingegnere Marco Cordeschi, come dichiarazione di rispondenza alla Circolare Ministeriale prot. R.U. n°2826 08.09 del 03/05/2013 dal titolo "*Disposizioni Tecniche per il trasporto di biciclette, fun bob, ed altri mezzi similari su seggiovie e cabinovie*"

DICHIARA

- che l'installazione del dispositivo dedicato per il trasporto delle biciclette **non pregiudica la resistenza della struttura portante del veicolo** cui viene applicata secondo lo schema di cui alla tavola grafica allegata fornita da LEITNER s.p.a.;
- che il mezzo trasportato, costituito da biciclette per *mountain bike* e *down hill* di uso comune, è **fissato in modo stabile e sicuro** al veicolo tramite il dispositivo allo scopo dedicato **evitando lo sganciamento accidentale, evitando ogni possibile urto** con il passeggero trasportato lungo la corsa sullo stesso veicolo, risultando **privo di spigoli vivi pericolosi**;
- il dispositivo dedicato di che trattasi risulta **progettato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 8 marzo 1999** recante "*Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie monofune con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli*";
- sono stati **verificati con esito positivo** sia i franchi verticali di linea che quelli di stazione tenendo conto delle più gravose condizioni di esercizio.

In fede

Ing. Marco Cordeschi



LEITNER
ropeways

Spelt.le

SACMIF S.r.l.

Via delle Palme, 16

Rocca Priora - Roma

14.12.2016
Ing.GM

OGGETTO: Dispositivo di trasporto biciclette

Con riferimento al dispositivo in oggetto, il sottoscritto Genci Mullaj in qualità di progettista impianti a fune della ditta Leitner S.p.A., con sede in Vipiteno (Bz), costruttrice del dispositivo per il trasporto biciclette di cui al dis. allegato 50109301

DICHIARA

che, in conformità alla Circolare Prot. R.U. n. 2826 – 08.09 del 03/05/2013 – "Disposizioni tecniche per il trasporto di biciclette, fun – bob ed altri mezzi similari su seggiovie e cabinovie":

- a. L'installazione del dispositivo dedicato al veicolo non pregiudica la resistenza della struttura portante del veicolo stesso. Peso massimo da applicare al dispositivo pari a 20 daN;
- b. il mezzo trasportato, nella fattispecie una bicicletta, è fissato in modo sicuro e stabile al veicolo tramite il dispositivo dedicato, il quale:
 - evita lo sganciamento accidentale del mezzo;
 - evita l'urto del mezzo con i passeggeri trasportati durante la corsa
 - è privo di spigoli vivi
- c. il dispositivo dedicato è realizzato a regola d'arte secondo i criteri di cui al D.M. 8 marzo 1999 "Prescrizioni Tecniche Speciali";

Il Regolamento di Esercizio dovrà essere modificato in modo da regolamentare il trasporto delle biciclette. In particolare dovranno essere previste almeno le seguenti modifiche:

1. nel caso di trasporto di una bicicletta, il posto sulla seggiola più vicino alla bicicletta dovrà rimanere libero;
2. tutte le parti della bicicletta che potrebbero staccarsi durante il trasporto (borracce, borse, etc.) dovranno essere rimosse dalla bicicletta prima dell'inizio del trasporto;
3. definizione delle caratteristiche delle biciclette che potranno essere trasportate.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Progettista
Dott.Ing. Genci Mullaj



Allegato:

dis. 50109301 "Attrezzatura per trasporto bicicletta"

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI BOLZANO
Dott. Ingegnere industriale
GENCI MULLAJ
Nr. 14287/A
Dr. Ingenieur für Industriegewesen
INGENIEURKAMMER
DER PROVINZ BOZEN
LEITNER AG SPA

Società con Sede Unica - Ges. Kap. voll eingez. / Cap. soc. interamente versato / Capital Stock. Euro 7.300.000
Steuer- u. Eintragungsnr. im Handelsregister Bozen/Codice fiscale e numero di iscrizione del Registro
Impresa di Bolzano/ tax no. and registration in the Commercial Register of Bolzano no.: 00123790214
UID Nr./N. di identificazione IVA/VAT ID-no.: IT00123790214

Brennerstraße 34 / Via Brennero 34
I-39049 Siering / Vipiteno (BZ)
Tel. +39 0472 722 111 - Fax +39 0472 724 111
www.leitner-ropeways.com
info@leitner-ropeways.com

REVISIONE GENERALE CON AMMODERNAMENTO DELLA SEGGIOVIA BIPOSTO AD AMMORSAMENTO FISSO "TRE CACIARE - MONTE PISELLI" CON SIGLA R.I.F. RM47

RELAZIONE TECNICA GENERALE

7.5. MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO.

Si propone la seguente integrazione del vigente Regolamento di Esercizio dell'impianto che dovrà essere integrata ed adeguata dal Direttore di Esercizio ing. Marco Rinaldi.

1. Il trasporto di passeggeri con bicicletta al seguito avverrà in maniera che su ogni veicolo occupato dalla bicicletta stessa vi sia al massimo un passeggero;
2. detto trasporto potrà avvenire soltanto con impianto in movimento alla velocità estiva;
3. al fine di garantire il fissaggio del dispositivo alla seggiola, le seguenti indicazioni devono essere considerate integrative del vigente Manuale di Uso e Manutenzione dell'impianto. Con cadenza mensile vanno sottoposti a controllo visivo le piastre costituenti il corpo del dispositivo e verificate le coppie di serraggio delle relative viti di fissaggio. Con cadenza annuale i dispositivi devono essere integralmente smontati e sottoposti a controllo visivo; ogni cinque anni, salvo sopraggiunte diverse necessità, devono essere integralmente sostituite le viti e le altre componenti di serraggio del dispositivo. Alla scadenza della revisione fissata dal D.M. 203/2015, sarà cura del Direttore di Esercizio dichiarare la possibilità di mantenimento in servizio dei dispositivi, anche previa esecuzione di appositi controlli non distruttivi; in ogni caso tutti gli interventi di manutenzione così descritti dovranno essere annotati sul Libro Giornale o su altro documento ufficiale inerente le registrazioni delle operazioni di manutenzione programmata e periodica sull'impianto;
4. la procedura di carico e scarico del mezzo deve essere effettuata dal personale dell'impianto; durante tale operazione, deve comunque essere garantita la normale assistenza ai viaggiatori nelle fasi di imbarco e sbarco;
5. il piano di soccorso vigente non viene modificato. Nel corso delle periodiche prove di soccorso deve essere allestito un veicolo con bicicletta a bordo su cui effettuare le previste esercitazioni con il personale tecnico della Società Concessionaria;
6. la Società Concessionaria deve estendere la copertura assicurativa per il trasporto in oggetto dandone notizia agli organi regionali competenti.











NO.	DESCRIZIONE	UNITA'	QTA.	VALORE	UNITA'	QTA.	VALORE
1	SELETTA OIL	LITRI	1	1,211	51724388	1	1,211
2	SELETTA OIL	LITRI	1	1,211	51724388	1	1,211
3	SELETTA OIL	LITRI	1	1,211	51724388	1	1,211
4	SELETTA OIL	LITRI	1	1,211	51724388	1	1,211
5	SELETTA OIL	LITRI	1	1,211	51724388	1	1,211
6	SELETTA OIL	LITRI	1	1,211	51724388	1	1,211
7	SELETTA OIL	LITRI	1	1,211	51724388	1	1,211

GRANDELLA
 51240 ENAC AUSGERUNTE
 4 VITE A TESTA ESAGONALE
 5 VITE A TESTA ESAGONALE
 6 VITE A TESTA ESAGONALE
 7 VITE A TESTA ESAGONALE
 8 VITE A TESTA ESAGONALE
 9 VITE A TESTA ESAGONALE
 10 VITE A TESTA ESAGONALE
 11 VITE A TESTA ESAGONALE
 12 VITE A TESTA ESAGONALE
 13 VITE A TESTA ESAGONALE
 14 VITE A TESTA ESAGONALE
 15 VITE A TESTA ESAGONALE
 16 VITE A TESTA ESAGONALE
 17 VITE A TESTA ESAGONALE
 18 VITE A TESTA ESAGONALE
 19 VITE A TESTA ESAGONALE
 20 VITE A TESTA ESAGONALE
 21 VITE A TESTA ESAGONALE
 22 VITE A TESTA ESAGONALE
 23 VITE A TESTA ESAGONALE
 24 VITE A TESTA ESAGONALE
 25 VITE A TESTA ESAGONALE
 26 VITE A TESTA ESAGONALE
 27 VITE A TESTA ESAGONALE
 28 VITE A TESTA ESAGONALE
 29 VITE A TESTA ESAGONALE
 30 VITE A TESTA ESAGONALE
 31 VITE A TESTA ESAGONALE
 32 VITE A TESTA ESAGONALE
 33 VITE A TESTA ESAGONALE
 34 VITE A TESTA ESAGONALE
 35 VITE A TESTA ESAGONALE
 36 VITE A TESTA ESAGONALE
 37 VITE A TESTA ESAGONALE
 38 VITE A TESTA ESAGONALE
 39 VITE A TESTA ESAGONALE
 40 VITE A TESTA ESAGONALE
 41 VITE A TESTA ESAGONALE
 42 VITE A TESTA ESAGONALE
 43 VITE A TESTA ESAGONALE
 44 VITE A TESTA ESAGONALE
 45 VITE A TESTA ESAGONALE
 46 VITE A TESTA ESAGONALE
 47 VITE A TESTA ESAGONALE
 48 VITE A TESTA ESAGONALE
 49 VITE A TESTA ESAGONALE
 50 VITE A TESTA ESAGONALE
 51 VITE A TESTA ESAGONALE
 52 VITE A TESTA ESAGONALE
 53 VITE A TESTA ESAGONALE
 54 VITE A TESTA ESAGONALE
 55 VITE A TESTA ESAGONALE
 56 VITE A TESTA ESAGONALE
 57 VITE A TESTA ESAGONALE
 58 VITE A TESTA ESAGONALE
 59 VITE A TESTA ESAGONALE
 60 VITE A TESTA ESAGONALE
 61 VITE A TESTA ESAGONALE
 62 VITE A TESTA ESAGONALE
 63 VITE A TESTA ESAGONALE
 64 VITE A TESTA ESAGONALE
 65 VITE A TESTA ESAGONALE
 66 VITE A TESTA ESAGONALE
 67 VITE A TESTA ESAGONALE
 68 VITE A TESTA ESAGONALE
 69 VITE A TESTA ESAGONALE
 70 VITE A TESTA ESAGONALE
 71 VITE A TESTA ESAGONALE
 72 VITE A TESTA ESAGONALE
 73 VITE A TESTA ESAGONALE
 74 VITE A TESTA ESAGONALE
 75 VITE A TESTA ESAGONALE
 76 VITE A TESTA ESAGONALE
 77 VITE A TESTA ESAGONALE
 78 VITE A TESTA ESAGONALE
 79 VITE A TESTA ESAGONALE
 80 VITE A TESTA ESAGONALE
 81 VITE A TESTA ESAGONALE
 82 VITE A TESTA ESAGONALE
 83 VITE A TESTA ESAGONALE
 84 VITE A TESTA ESAGONALE
 85 VITE A TESTA ESAGONALE
 86 VITE A TESTA ESAGONALE
 87 VITE A TESTA ESAGONALE
 88 VITE A TESTA ESAGONALE
 89 VITE A TESTA ESAGONALE
 90 VITE A TESTA ESAGONALE
 91 VITE A TESTA ESAGONALE
 92 VITE A TESTA ESAGONALE
 93 VITE A TESTA ESAGONALE
 94 VITE A TESTA ESAGONALE
 95 VITE A TESTA ESAGONALE
 96 VITE A TESTA ESAGONALE
 97 VITE A TESTA ESAGONALE
 98 VITE A TESTA ESAGONALE
 99 VITE A TESTA ESAGONALE
 100 VITE A TESTA ESAGONALE

TRANSPORT DEVICE-BICYCLE
BASAMENTO SEDILE-BICICLETTA

40180
 26 Feb. 2013
 1
 250
 25
 50109301



MARCO CASARETO
 DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
 SERVIZIO REGIONALE
 VERBALE
 MARCO CASARETO

D.M. 8 marzo 1999 - Punto 3.1.9.3
 - inclinazione sedile > 0.20 rad e < 0.30 rad;
 - altezza barra chiusa > cm 15 e < cm 25
 - bistabilità barra di chiusura

COMUNI DI CIVITELLA DEL TRONTO E VALLE CASTELLANA

FUNIVIA MONOFUNE "TRE CACIARE - MONTE PISELLI"

Revisione Generale con ammodernamento della seggiovia biposto RM 27 denominata "Tre Caciare - Monte Piselli"

01 Adeguamento seggiole biposto: immagini fotografiche



A. CANTONE DEL GIUGLIANO		SCALE	
PROV. TERAMO	COMUNE	PROV. TERAMO	COMUNE
TERAMO	TERAMO	TERAMO	TERAMO

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI RIPA TEATINA

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della variante specifica al P.R.G. vigente.

COMUNE DI RIPA TEATINA (CH)

Avviso di deposito presso la Segreteria Comunale della Variante specifica al P.R.G. Vigente

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la delibera del C. C. n. 2 del 21.01.2017 con la quale è stata adottata la Variante specifica al P.R.G. comunale

RENDE NOTO

1. Che presso la segreteria sono depositati a libera visione del pubblico, durante le ore di ufficio, gli atti relativi alla Variante adottata con l'anzidetto atto deliberativo;
2. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 10 della L.R. 18 del 12/04/1983 nel testo in vigore, il deposito degli elaborati relativi alla Variante specifica al Piano Regolatore Generale, avrà la durata di quarantacinque (45) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
3. Eventuali osservazioni e/o opposizioni, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURA.

INOLTRE, RENDE NOTO CHE

1. tale documentazione è pubblicata anche sul sito ufficiale del Comune di Ripa Teatina www.comuneripateatina.gov.it.
2. eventuali osservazioni e/o opposizioni, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso BURA.

I termini per la presentazione delle osservazioni sono perentori. Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposta o contributo, dopo tali termini, sono irrevocabili.

Sulle eventuali osservazioni e/o opposizioni, questo Comune si pronuncerà motivatamente con apposito provvedimento deliberativo.

Ripa Teatina, 06.02.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Arch. Claudio Rosica

COMUNE DI ROCCA DI MEZZO

Avviso di deposito N.T.A. in variante al P.D.F. del Comune di Rocca di Mezzo per le aree artigianali.

**COMUNE DI ROCCA DI MEZZO**

PROVINCIA DI L'AQUILA

Tel. 0862/911226 – Fax 0862/917324

Part. IVA 00301400669 email: ediliziaprivata@comune.roccadimezzo.aq.it

AVVISO DI DEPOSITO

Presso la Segreteria Comunale degli atti relativi alla variante al P.d.F e alle N.T.A., per la Zona D1 Artigianale “loc. Le Coste”, del Comune di Rocca di Mezzo ai sensi dell’Art. 10 L.R. 18/83 del testo in vigore e dell’art. 43 della L.R. 11/99

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Viste le Leggi Regionali n° 18 del 12.04.1983 e n° 70 del 13/06/1995, art. 10 del testo in vigore

AVVISA

Che gli atti relativi alla Variante al P.D.F. e alle N.T.A. per la Zona D1 – Artigianale, del Comune di Rocca di Mezzo, adottata con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 20/12/2016 sono stati depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria Comunale, da oggi e per 45 giorni consecutivi.

Le eventuali osservazioni debbono essere redatte su carta da bollo da € 16,00 e presentate al Protocollo Generale entro le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.

Rocca di Mezzo, li 25/01/2017



Il Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata

Arch. Lucio Di Pietro

CENTRO ITALIA STAMPA s.r.l

MISE - Avviso di avvio del procedimento Società Gasdotti Italia s.p.a.***Ministero dello Sviluppo Economico***Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche
Divisione V**AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

(ai sensi dell'art. 52 ter del DPR. 8.6.2001 n. 327)

1. La Società Gasdotti Italia S.p.A. (S.G.I.), codice fiscale e partita I.V.A. 04513630964 con sede legale in via della Moscova 3, 20121 Milano e, sede amministrativa e operativa in via dei Salci 25, 03100 Frosinone, con istanza prot. n. SVIL/MMi/IAI/2016/1158 del 19 dicembre 2016, pervenuta al Ministero dello Sviluppo Economico in data 29 dicembre 2016 (prot. n. 0036626), e perfezionata con nota SVIL/MMi/IAI/2017/0024 del 16.01.2017, acquisita al prot. n. 0001067 del 17.01.2017, ha chiesto allo scrivente Ufficio di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 52 quinquies del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera denominata "Metanodotto Larino-Chieti DN 600 (Ø 24") DP 75 bar", compresa la realizzazione di impianti e infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'opera stessa, opere accessorie e linee di monitoraggio e telecontrollo della rete.
2. Il metanodotto di la specie Larino-Chieti DN 600 (Ø 24") DP 75 (Abruzzo e Molise), facente parte del Piano di Sviluppo Decennale degli Investimenti 2014-2023 e successivi di S.G.I. e inserito dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'elenco dei gasdotti della Rete Nazionale di Trasporto gas con D.M. 28.01.2013, supporta il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale e si rende necessario per le seguenti motivazioni:
 - a) consente di realizzare la chiusura di un anello di gasdotti nel Centro-Italia, aumentando la sicurezza e la gestione operativa dell'intera rete S.G.I.;
 - b) completa il sistema integrato del trasporto gas nel Centro-Sud Italia in sinergia con i gasdotti Snam Rete Gas, che aumenta le condizioni di flessibilità del sistema.
3. Il progetto prevede la costruzione di un metanodotto di la specie, con pressione di progetto (DP) pari a 75 bar e la realizzazione di impianti e infrastrutture indispensabili all'esercizio della stessa, opere accessorie e linee di monitoraggio e telecontrollo della rete. Il tracciato presenta una lunghezza complessiva di 111,45 chilometri (di cui 25,15 chilometri in regione Molise e 86,30 chilometri in regione Abruzzo) e si estende tra le Province di Campobasso, Chieti e Pescara, con andamento in senso gas Sud/Est- Nord/Ovest.
4. L'opera interessa i seguenti n. 25 Comuni:
 - Regione Abruzzo, provincia di Chieti
Cupello, Furci, Monteodorisio, Scerni, Pollutri, Casalbordino, Paglieta, Lanciano, Castel Frentano, Orsogna, Filetto, Casacanditella, Bucchianico, Casalcontrada, Chieti.
 - Regione Abruzzo, provincia di Pescara
Cepagatti, Rosciano, Pianella.
 - Regione Molise, in provincia di Campobasso
Larino, Guglionesi, Montecilfone, Palata, Montenero di Bisaccia, Tavenna, Mafalda.
5. L'opera è stata assoggettata a procedura di valutazione di impatto ambientale e la Regione Abruzzo ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, considerando e acquisendo il parere positivo con prescrizioni espresso dalla Regione Molise.
6. La documentazione di progetto, costituita, oltre che dall'istanza di cui al punto 1, dalla dichiarazione ex art. 31 del D.Lgs. n°164/2000, dal relativo "schema di rete", dalla relazione tecnica ed elaborati grafici, comprensivi delle planimetrie catastali riportanti la fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e le aree da occupare temporaneamente, è disponibile in formato digitale sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo:

<http://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/gas-naturale-e-petrolio/gas-naturale/trasporto/metanodotti/2035979-metanodotto-larino-chieti-dn-600-24-dp-75-bar>

7. Inoltre copia cartacea della relazione tecnica del progetto e degli elaborati grafici di specifico interesse del territorio, riportanti la fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e le aree da occupare temporaneamente, sono depositati, per la visione al pubblico, presso gli Uffici Tecnici dei Comuni interessati dall'opera, per venti giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio degli stessi Comuni del presente avviso, con il quale ha inizio la fase istruttoria del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
8. Il presente avviso con l'elenco, di seguito riportato, recante le indicazioni dei fogli e delle particelle interessate dalla fascia del vincolo preordinato all'esproprio (VPE) e dalle aree da occupare temporaneamente nel corso dei lavori, viene affisso per 20 (venti) giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni indicati al punto 4, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2017. L'avviso viene inoltre pubblicato, in pari data, sui quotidiani nazionali "Italia Oggi" e "MF- Milano Finanza", nonché sui quotidiani locali "Il Centro - ediz. Chieti", "Il Centro - ediz. Pescara", "Il Quotidiano - ediz. Campobasso" e sui siti informatici delle Regioni Abruzzo e Molise.
9. Le eventuali osservazioni, inerenti e pertinenti al procedimento, dovranno essere inoltrate dagli interessati con memorie scritte e documenti al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e per le Infrastrutture Energetiche - Divisione V - Sistemi, mercati, infrastrutture di trasporto ed approvvigionamento del gas naturale - Via Molise, 2 - 00187 ROMA, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 8, per essere in seguito valutate nella apposita Conferenza di Servizi.
10. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, comma 3, della legge 7.8.90 n. 241 e 52 ter del DPR 8.6.2001, n. 327, il presente avviso costituisce, a tutti gli effetti, comunicazione personale in quanto è stato accertato che il numero dei proprietari dei terreni interessati dall'esecuzione dell'opera è superiore a cinquanta.
11. Responsabile del procedimento è il dott. Donato Casalino, funzionario della Divisione V - Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche
Via Molise 2, 00187 - ROMA - Tel. 06/47053623
e-mail: donato.casalino@mise.gov.it
PEC dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it
- Referente per l'istruttoria del procedimento è la sig.ra Laura Genovese, funzionario della Div. V - Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche
Via Molise n. 2, 00187 Roma, tel. 06/47052422 fax 06/47053422
e-mail: laura.genovese@mise.gov.it
PEC: dgsaie.infrastrutture@pec.mise.gov.it
- Roma, 06.02.2017

IL DIRIGENTE
(Ing. Liliana Panei)

METANODOTTO LARINO-CHIETI DN 600 (Ø 24") DP 75 BAR.

D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 come modificato ed integrato dal D.lgs. 27 dicembre 2004 n. 330

**ELENCO DELLE AREE INTERESSATE DAL VINCOLO PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO
(terreni soggetti ad imposizione di servitù)**REGIONE MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Comune di Larino (CB)

Fg. 2 P.IIe, 11, 16, 17, 18, 19AA, 19AB, 41, 42, 53AA, 53AB, 61, 62, 108, 124, 125, 157, 217, 318, 319, 320**Fg. 5 P.IIe**, 7, 8, 88, 93

Comune di Guglionesi (CB)

Fg. 99 P.IIe, 49, 54, 55, 77**Fg. 100 P.IIe**, 11, 14, 15, 56, 63**Fg. 101 P.IIe**, 39, 43, 44, 45, 88, 101, 108, 110**Fg. 103 P.IIe**, 1, 2, 40, 41AA, 41AB**Fg. 105 P.IIe**, 6, 16AA, 16AB, 28, 34AA, 34AB, 37, 52

Comune di Montecilfone (CB)

Fg. 8 P.IIe, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 36, 58, 59, 66, 70, 71AA, 71AB, 75AA, 75AB, 78, 113, 115, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 129, 131, 135, 139, 144, 163, 165AA, 165AB, 166AA, 166AB, 174, 175, 176AA, 176AB, 190, 200AA, 200AB, 211, 234, 239AA, 239AB**Fg. 9 P.IIe**, 54, 55AA, 55AB, 56, 60, 74, 75, 203, 236, 238, 239, 241, 242AA, 242AB**Fg. 13 P.IIe**, 7AA, 7AB, 9, 12AA, 12AB, 14, 15, 16, 199AA, 199AB, 219AA, 219AB, 235, 328, 391**Fg. 15 P.IIe**, 9, 10AA, 10AB, 20, 33, 34, 35, 40, 73, 74, 77AA, 77AB, 125, 126AA, 126AB, 129, 135, 136, 151, 153, 207, 232, 234, 267, 269, 270, 271, 272, 275, 276AA, 276AB, 277AA, 277AB, 278, 279, 280, 413, 414**Fg. 16 P.IIe**, 135, 136, 150, 161, 162, 163, 169AA, 169AB**Fg. 18 P.IIe**, 2, 10, 11, 12**Fg. 19 P.IIe**, 28**Fg. 20 P.IIe**, 18, 22, 23, 24, 25, 31AA, 31AB**Fg. 21 P.IIe**, 6**Fg. 22 P.IIe**, 1AA, 1AB, 2, 4, 7AA, 7AB, 10, 32**Fg. 23 P.IIe**, 2, 21, 22, 24, 26, 33, 51AA, 51AB, 56, 57, 69, 70, 73AA, 73AB, 83

Comune di Palata (CB)

Fg. 3 P.IIe, 171, 172AA, 172AB, 176, 186, 187, 193, 194, 195, 197AA, 197AB, 198, 226AA, 226AB, 252, 253, 255AA, 255AB, 256, 331AA, 331AB, 331AC**Fg. 7 P.IIe**, 376, 377, 378**Fg. 8 P.IIe**, 94, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 284, 297

Comune di Montenero di Bisaccia (CB)

Fg. 21 P.IIe, 31, 32AA, 32AB, 46, 87, 88, 100**Fg. 28 P.IIe**, 9, 12, 60, 67AA, 67AB, 69, 73AA, 73AB, 77, 79, 97, 112, 113, 114, 116AA, 116AB, 132, 133, 136AA, 136AB, 137, 139, 188AA, 188AB, 188AC, 189, 212, 215, 216, 217, 223, 225AA, 225AB, 226AA, 226AB, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 254**Fg. 31 P.IIe**, 27AA, 27AB, 63AA, 63AB, 105**Fg. 38 P.IIe**, 41AA, 41AB, 42, 43AA, 43AB, 47, 59AA, 59AB, 63**Fg. 49 P.IIe**, 22, 27, 29, 30, 53, 64, 72, 85

Fg. 53 P.IIe, 1AA, 1AC, 68AA, 68AB, 70, 74, 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101AA, 101AB, 102, 108, 109AA, 109AB, 110, 120, 121, 122, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 150AA, 150AB, 151, 153, 158, 159, 160AA, 160AB, 166AA, 166AB, 174, 175, 177, 178, 209, 258, 272AA, 272AB, 280, 282, 288, 310, 318AA, 318AB, 327

Fg. 54 P.IIe, 97AA, 97AB, 111AA, 111AB, 112, 114, 115AA, 115AB, 158, 159AA, 159AB, 160, 179, 180AA, 180AB, 181, 182, 219, 288, 300, 310, 362, 376AA, 376AB, 407, 408, 410, 411, 412, 420

Fg. 63 P.IIe, 24, 30, 31, 36, 43, 45, 46, 47, 48, 49AA, 49AB, 72AA, 72AB, 72AC, 81, 82, 83, 84, 88, 325AA, 325AB, 346, 396, 398, 401, 421, 422, 423, 424, 546, 549

Fg. 70 P.IIe, 6, 43, 45AA, 45AB, 46AA, 46AB, 55, 58AA, 58AB, 59AA, 59AB, 61, 88AA, 88AB, 88AC, 89, 185, 187, 197, 203AA, 203AB, 204AA, 204AB, 205, 206, 207, 208, 209AA, 209AB, 215, 216, 217, 219, 221, 222, 225, 226, 227, 228

Fg. 71 P.IIe, 131, 137, 314

Fg. 76 P.IIe, 299, 303AA, 303AB, 304, 305, 306, 407, 409AA, 409AB, 411, 412, 413, 427

Fg. 77 P.IIe, 3, 33AA, 33AB, 39, 54, 55, 61, 63AA, 63AB, 65, 75AA, 75AB, 78, 130, 131, 146, 147, 186, 193, 195, 197, 213, 214, 215

Fg. 78 P.IIe, 15, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 76, 79, 80AA, 80AB, 88AA, 88AB, 101AA, 101AB, 158, 159, 176, 177

Fg. 79 P.IIe, 31, 32AA, 32AB, 34, 50, 51, 52, 53, 54, 117, 118, 120

Comune di Tavenna (CB)

Fg. 11 P.IIe, 62, 91, 93, 94, 95

Comune di Mafalda (CB)

Fg. 4 P.IIe, 23, 88AA, 88AB

Fg. 5 P.IIe, 2, 79, 80, 81AA, 81AB, 84

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI CHIETI

Comune di Cupello (CH)

Fg. 3 P.IIe, 18, 19, 20, 21, 22AA, 22AB, 23AA, 23AB, 68, 72AA, 72AB, 74, 77, 125AA, 125AB

Fg. 4 P.IIe, 14, 22AA, 22AB, 25, 28, 64, 66, 67AA, 67AB, 68, 71AA, 71AB, 72AA, 72AB, 73, 80, 81, 87, 88, 92, 153AA, 153AB, 155, 156AA, 156AB, 157, 159, 161AA, 161AB, 178AA, 178AB, 188, 4001AA, 4001AB, 4002, 4003, 4004, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010

Fg. 8 P.IIe, 64, 65, 66, 67, 68AA, 68AB, 76, 93, 94, 98AA, 98AB, 118, 145AA, 145AB, 156AA, 156AB, 158AA, 158AB, 166, 170AA, 170AB, 174, 225, 263AA, 263AB, 264, 265, 266, 4041, 4042

Fg. 13 P.IIe, 47, 49, 52, 53, 57AA, 57AB, 58AA, 58AB, 84AA, 84AB, 4002, 4003AA, 4003AB, 4003AC, 4020, 4021AA, 4021AB, 4039AA, 4039AB, 4041, 4042AA, 4042AB, 4058

Fg. 14 P.IIe, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 156, 158AA, 158AB, 171, 172, 173

Fg. 18 P.IIe, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 30AA, 30AB, 32AA, 32AB, 33, 34, 36AA, 36AB, 37, 113

Fg. 22 P.IIe, 36, 38

Fg. 30 P.IIe, 3AA, 3AB, 4AA, 4AB, 5AA, 5AB, 10A, 10B, 10C, 10D, 22, 48, 49, 73AA, 73AB, 79A, 79B, 82AA, 82AB, 86AA, 86AB, 158AA, 158AB, 166AA, 166AB, 166AC, 174A, 174B

Fg. 35 P.IIe, 16, 43, 45, 4014A, 4014B, 4024, 4025, 4031AA, 4031AB, 4053AA, 4053AB, 4054, 4055AA, 4055AB, 4080, 4116, 4118, 4121, 4136A, 4136B, 4136C, 4137A, 4137B, 4141, 4154, 4156, 4158, 4160, 4162, 4166AA, 4166AB, 4168, 4170AA, 4170AB, 4183, 4184, 4187, 4189AA, 4189AB, 4201, 4205, 4217, 4223, 4224

Fg. 36 P.IIe, 131AA, 131AB, 141, 144, 145, 146, 147, 157, 158, 159, 160, 161, 240, 244, 268, 270, 278, 280, 282, 283, 288, 289AA, 289AB, 306AA, 306AB, 382, 383, 384, 387, 388, 392AA, 392AB, 463, 464, 466, 473, 474AA, 474AB, 486, 4115AA, 4115AB, 4116, 4125, 4141, 4142, 4145, 4147, 4148, 4149, 4150, 4152, 4153, 4156AA, 4156AB, 4157, 4158, 4159, 4160, 4162, 4163, 4164, 4165,

4167, 4168, 4170, 4171, 4173, 4174, 4230, 4231, 4250, 4251, 4252, 4256, 4257, 4258, 4259AA, 4259AB, 4260, 4261, 4262AA, 4262AB, 4262AC, 4276, 4277
Fg. 40 P.IIe, 22, 33AA, 33AB, 79AA, 79AB, 81, 86, 94, 119, 142AA, 142AB, 178, 179, 180, 192, 4014, 4022, 4025, 4036, 4037, 4045, 4046, 4050, 4052, 4058, 4063AA, 4063AB, 4067, 4071, 4072, 4074, 4075, 4077, 4096, 4104A, 4104B, 4114, 4115, 4121, 4122, 4135AA, 4135AB, 4136, 4153, 4154
Fg. 41 P.IIe, 1, 13, 17, 18, 28, 29, 100, 102, 122

Comune di Furci (CH)

Fg. 13 P.IIe, 18, 19, 20

Fg. 15 P.IIe, 2, 3, 14AA, 14AB, 14AC, 21, 23AA, 23AB, 56, 61AA, 61AB, 62, 102AA, 102AB, 106, 107, 126, 4071AA, 4071AB, 4072, 4073

Comune di Montedodorio (CH)

Fg. 13 P.IIe, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 15, 23, 24, 25, 26AA, 26AB, 27AA, 27AB, 54, 60, 87, 88, 93, 94, 107, 108, 111, 114, 126, 132, 133, 134, 135, 136AA, 136AB, 143, 154, 156, 160, 173, 180, 185AA, 185AB, 186, 188, 189AA, 189AB, 209, 210, 221, 227, 239, 240, 248, 249, 253, 3505, 3506, 4009, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4084, 4166, 4167, 4171, 4172, 4178, 4183, 4185, 4186, 4193, 4204

Fg. 19 P.IIe, 77AA, 77AB, 82, 83, 84, 92, 95, 97, 99, 100, 107, 150, 166

Fg. 20 P.IIe, 66, 69, 70, 195AA, 195AB, 229

Fg. 24 P.IIe, 34, 42, 43, 44, 45, 46AA, 46AB, 62, 63, 72, 84, 85, 99AA, 99AB, 4005, 4006, 4007, 4009, 4011, 4012

Comune di Scerni (CH)

Fg. 2 P.IIe, 1, 2, 6, 7AA, 7AB, 8AA, 8AB, 13AA, 13AB, 14, 15, 16AA, 16AB, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 42, 43, 44, 45, 86AA, 86AB, 87, 91, 92, 93, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111AA, 111AB, 112, 113, 155, 159, 386, 440, 449AA, 449AB, 451, 510AA, 510AB, 546, 567, 568, 581, 582AA, 582AB, 583, 688, 807, 809, 4001, 4005, 4012, 4014

Fg. 4 P.IIe, 1, 2, 5, 11A, 11B, 11C, 12A, 12B, 12C, 73, 75, 76, 80, 81AA, 81AB, 82AA, 82AB, 85, 86AA, 86AB, 88, 89, 90AA, 90AB, 91, 93AA, 93AB, 95AA, 95AB, 119, 120, 122, 123, 124, 135AA, 135AB, 136, 137, 138AA, 138AB, 139, 140AA, 140AB, 166, 170AA, 170AB, 185, 382, 383AA, 383AB, 384AA, 384AB, 387, 388, 389AA, 389AB, 390, 393AA, 393AB, 439, 441, 480AA, 480AB, 481AA, 481AB, 497, 498, 500, 544, 545, 550, 561, 562, 563, 564, 566, 627, 628, 629, 4017AA, 4017AB, 4018, 4019, 4020, 4021AA, 4021AB, 4044, 4050

Fg. 5 P.IIe, 34A, 34B, 36, 39A, 39B, 39C, 39D, 95, 178, 179AA, 179AB, 180, 222AA, 222AB, 4001A, 4001B, 4001C, 4025, 4039A, 4039B, 4039C, 4065AA, 4065AB, 4066

Fg. 15 P.IIe, 43AA, 43AB, 63AA, 63AB, 169, 170, 179A, 179B, 179C, 203AA, 203AB, 213, 214, 227AA, 227AB, 273, 292, 293, 295, 355AA, 355AB, 355AC, 4027, 4187, 4189AA, 4189AB

Fg. 27 P.IIe, 41AA, 41AB, 42, 43, 44, 46, 48, 70, 72, 74AA, 74AB, 76AA, 76AB, 77, 144, 146, 147, 258, 423AA, 423AB, 461, 462, 489, 615, 616, 617, 633, 638AA, 638AB, 4182, 4196, 4222, 4224

Fg. 28 P.IIe, 125, 126, 129, 132, 136, 140, 142, 146, 149, 155, 158, 162, 167, 172, 174, 176A, 176B, 179, 196, 199AA, 199AB, 262AA, 262AB, 467, 468, 471, 473, 550, 559, 560, 562, 563, 564, 574AA, 574AB, 630, 683, 684AA, 684AB, 685AA, 685AB, 711, 3504, 4005, 4019, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4201, 4202, 4221, 4222, 4223AA, 4223AB, 4224, 4225, 4226

Fg. 29 P.IIe, 66, 79, 83, 86AA, 86AB, 89, 91AA, 91AB, 94, 97AA, 97AB, 123, 130, 132, 134, 147, 150, 154, 165, 171, 183, 198, 199, 227, 228, 352, 353, 354, 379, 382, 452, 465, 481, 482, 488, 490, 498, 4003, 4006, 4010, 4045, 4046, 4110

Comune di Pollutri (CH)

Fg. 21 P.IIe, 52, 83AA, 83AB, 84, 85AA, 85AB, 107, 109, 111, 119AA, 119AB, 119AC, 205, 206, 233, 257, 258, 261, 265, 273, 278, 4019, 4022

Fg. 22 P.IIe, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 49, 87, 111, 113AA, 113AB, 113AC, 123, 130, 134AA, 134AB, 149, 150, 155AA, 155AB, 156AA, 156AB, 176AA, 176AB, 186AA, 186AB, 186AC, 186AD, 197AA, 197AB, 202, 3501AA, 3501AB, 4009, 4018, 4025AA, 4025AB, 4029AA, 4029AB, 4030AA,

4030AB, 4031, 4032, 4049AA, 4049AB, 4051A, 4051B

Fg. 24 P.IIe, 77, 126, 138AA, 138AB, 142AA, 142AB, 143, 147, 157, 158, 159, 160AA, 160AB, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 190, 191AA, 191AB, 206, 208, 229, 230, 231, 4003

Comune di Casalbordino (CH)

Fg. 30 P.IIe, 1AA, 1AB, 1AC, 2, 3, 9AA, 9AB, 12, 14AA, 14AB, 23, 24AA, 24AB, 25, 26, 29AA, 29AB, 49, 60, 161, 166, 167, 168, 169, 180, 181, 182, 196, 229, 230AA, 230AB, 231, 276, 277, 278AA, 278AB, 278AC, 285AA, 285AB, 290, 323, 324, 325, 338, 342, 347, 348, 363, 4017

Fg. 31 P.IIe, 43, 149, 150, 151, 157, 191, 193, 194, 208, 230, 236, 237, 238, 239, 241, 246, 247, 248, 255, 262, 266, 281, 285, 291, 293, 294, 295, 297, 298AA, 298AB, 301AA, 301AB, 306, 3500, 3501, 3502, 4005, 4010, 4011, 4014

Fg. 42 P.IIe, 35A, 35B, 36, 37, 61, 63, 64, 118, 119, 138, 139, 140, 160, 164, 234AA, 234AB, 235, 240, 246, 4065

Fg. 46 P.IIe, 68, 69, 80, 96, 97AA, 97AB, 101, 169AA, 169AB, 189, 4017A, 4017B

Fg. 47 P.IIe, 1, 2, 3, 4, 5, 6AA, 6AB, 66, 82, 88, 159, 162, 167AA, 167AB, 199, 204, 206, 209, 226, 227, 249AA, 249AB, 4058, 4059, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4070, 4071

Comune di Paglieta (CH)

Fg. 10 P.IIe, 207, 503AA, 503AB, 504, 565, 4003, 4209

Fg. 14 P.IIe, 24, 25, 58, 74AA, 74AB, 101, 118, 128, 133, 144, 4004, 4052, 4097, 4106, 4107, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116AA, 4116AB, 4118, 4120

Fg. 16 P.IIe, 5, 6, 8, 9, 10, 14AA, 14AB, 56AA, 56AB, 57AA, 57AB, 58, 62, 72, 73, 74, 94AA, 94AB, 139, 140, 141, 142, 143, 162, 171, 178, 186, 195, 196, 200, 204, 252AA, 252AB, 255, 256, 260AA, 260AB, 261, 278, 295, 311, 385, 418, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 461, 464, 3510, 3511, 4004, 4007, 4008, 4009, 4015AA, 4015AB, 4017, 4018, 4019, 4023, 4024, 4025, 4026, 4046, 4050, 4051, 4052, 4058, 4060, 4071, 4081, 4082

Fg. 20 P.IIe, 127AA, 127AB, 133AA, 133AB, 134, 136, 147, 148, 176, 190AA, 190AB, 273, 274, 279, 280, 281, 282

Fg. 21 P.IIe, 61, 62AA, 62AB, 83, 85AA, 85AB, 87, 88, 97, 99, 100, 102, 104AA, 104AB, 106, 108, 112, 116, 226, 305, 313, 315, 379, 4008, 4015, 4016, 4028, 4213AA, 4213AB

Fg. 22 P.IIe, 65, 66, 67AA, 67AB, 69AA, 69AB, 70AA, 70AB, 71, 72AA, 72AB, 73, 74, 91, 95AA, 95AB, 107AA, 107AB, 109AA, 109AB, 112AA, 112AB, 116, 142, 143, 144AA, 144AB, 145, 147, 151AA, 151AB, 158, 159, 227AA, 227AB, 229, 230AA, 230AB, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 301AA, 301AB, 357, 400AA, 400AB, 405, 4027, 4028, 4031

Fg. 23 P.IIe, 34, 36, 37, 38, 39, 52, 53, 59, 60AA, 60AB, 61AA, 61AB, 78AA, 78AB, 81, 83, 136AA, 136AB, 137, 139, 151AA, 151AB, 154AA, 154AB, 157AA, 157AB, 158, 159, 161, 163AA, 163AB, 164AA, 164AB, 165, 174, 176, 178AA, 178AB, 186, 188AA, 188AB, 191, 196, 199, 201AA, 201AB, 345, 356, 362, 388AA, 388AB, 389AA, 389AB, 398, 399, 414, 415, 416, 417, 461, 470, 472, 473, 474, 512, 519, 4004, 4010, 4025, 4026, 4027, 4040, 4041, 4042AA, 4042AB, 4077, 4135, 4137, 4208

Comune di Lanciano (CH)

Fg. 31 P.IIe, 117, 145, 147AA, 147AB, 148, 149, 152AA, 152AB, 154, 155, 156AA, 156AB, 174, 177AA, 177AB, 178AA, 178AB, 183, 185, 187, 188, 196, 198, 199AA, 199AB, 210, 211, 213AA, 213AB, 214AA, 214AB, 217, 218AA, 218AB, 219AA, 219AB, 424, 427, 439, 534, 535AA, 535AB, 537, 543, 544, 545, 547AA, 547AB, 548AA, 548AB, 552AA, 552AB, 553, 580, 581AA, 581AB, 582, 583, 584, 595, 596, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 615, 616, 629, 631, 674, 3502, 4141, 4142AA, 4142AB

Fg. 34 P.IIe, 1, 2, 5, 6, 67, 68, 69, 70AA, 70AB, 81, 82, 83, 94AA, 94AB, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 282, 285, 290AA, 290AB, 291AA, 291AB, 292, 315, 316, 318, 319AA, 319AB, 320AA, 320AB, 326, 327, 329, 330, 332, 333, 346, 347AA, 347AB, 354, 392, 399, 406, 407, 408, 409, 413, 430, 431, 432, 434, 435AA, 435AB, 447, 452, 483, 518, 520, 521, 525, 528, 532, 4031, 4033, 4034, 4080, 4081AA, 4081AB, 4083AA, 4083AB, 4084, 4107, 4145, 4146, 4149, 4151, 4155

Fg. 35 P.IIe, 131, 182AA, 182AB, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 255,

256, 258, 303, 304AA, 304AB, 305, 306AA, 306AB, 313, 316, 319, 320, 322, 323, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 368, 383AA, 383AB, 464, 466, 556, 557, 589AA, 589AB, 590, 591, 592AA, 592AB, 597AA, 597AB, 598AA, 598AB, 599A, 599B, 600, 622, 686, 690, 728, 768, 844, 967, 1078, 1079, 1080, 4047, 4048, 4407AA, 4407AB, 4520, 4522, 4579, 4580

Fg. 39 P.IIe, 15AA, 15AB, 30, 32AA, 32AB, 108, 111, 112, 113, 114, 115AA, 115AB, 116AA, 116AB, 125, 126AA, 126AB, 136AA, 136AB, 137, 320, 349AA, 349AB, 349AC, 349AD, 390AA, 390AB, 427, 462, 463, 498AA, 498AB, 500, 502AA, 502AB, 4020AA, 4020AB, 4044AA, 4044AB, 4046, 4087, 4136AA, 4136AB, 4137, 4153, 4189AA, 4189AB, 4219, 4226

Fg. 40 P.IIe, 15, 18, 19, 69, 70AA, 70AB, 71AA, 71AB, 75, 76, 78AA, 78AB, 81, 82, 85, 89, 90, 156AA, 156AB, 169, 173AA, 173AB, 174, 175, 177, 178, 180, 185AA, 185AB, 201AA, 201AB, 208, 209, 210, 211, 212AA, 212AB, 213AA, 213AB, 214, 229, 249, 252, 257, 258AA, 258AB, 267, 268, 269, 290AA, 290AB, 291, 340, 3500, 4049

Fg. 47 P.IIe, 95AA, 95AB, 279, 290, 467, 682, 757, 758AA, 758AB, 782, 813, 814, 815, 4140AA, 4140AB

Fg. 48 P.IIe, 18AA, 18AB, 19, 20AA, 20AB, 21, 22AA, 22AB, 23, 217, 219AA, 219AB, 242, 243, 245, 246AA, 246AB, 247AA, 247AB, 248AA, 248AB, 249AA, 249AB, 252AA, 252AB, 252AC, 280, 286AA, 286AB, 288AA, 288AB, 290AA, 290AB, 292, 306, 307, 308, 309AA, 309AB, 341AA, 341AB, 342AA, 342AB, 343AA, 343AB, 344, 346, 348, 350, 408, 409, 416, 439, 440, 441AA, 441AB, 442, 453, 454, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 505, 561, 562AA, 562AB, 563AA, 563AB, 575, 576, 579, 580, 581, 583AA, 583AB, 584AA, 584AB, 585, 586, 600, 601, 638, 4001AA, 4001AB, 4143, 4145, 4157, 4159

Fg. 52 P.IIe, 2, 3AA, 3AB, 4, 5, 6, 7AA, 7AB, 9AA, 9AB, 15AA, 15AB, 51AA, 51AB, 52, 54AA, 54AB, 76AA, 76AB, 88AA, 88AB, 91AA, 91AB, 92AA, 92AB, 93AA, 93AB, 95AA, 95AB, 97AA, 97AB, 97AC, 100, 101, 104, 117, 119, 253, 255, 257, 259AA, 259AB, 261AA, 261AB, 285, 354, 372, 398, 414, 421, 499AA, 499AB, 500, 511AA, 511AB, 538, 543, 582, 583, 1329, 1331, 1332AA, 1332AB, 3505AA, 3505AB, 3513, 3514, 3515, 3517, 3518, 3522, 4005, 4017, 4018AA, 4018AB, 4018AC, 4018AD, 4024, 4025AA, 4025AB, 4025AC, 4025AD, 4071AA, 4071AB, 4099, 4168, 4170, 4221, 4229, ,

Fg. 53 P.IIe, 2, 3, 4, 6, 141, 160, 161, 163, 165, 365, 402, 442, 456, 458, 517

Fg. 54 P.IIe, 46, 47AA, 47AB, 48, 49AA, 49AB, 51, 84, 85, 88, 92, 99, 102, 104, 155, 157, 164, 170, 173, 175AA, 175AB, 177, 191, 192, 193AA, 193AB, 196, 197, 248, 252, 261, 273, 276, 277, 279, 280, 281, 284AA, 284AB, 286, 316, 317, 337AA, 337AB, 408, 409, 412, 413, 414AA, 414AB, 422, 436, 439, 440, 441, 442AA, 442AB, 459, 460, 467, 469, 4013, 4018AA, 4018AB, 4030, 4031AA, 4031AB, 4032, 4239

Fg. 55 P.IIe, 3, 5AA, 5AB, 45, 46AA, 46AB, 47, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 102, 104, 105, 106AA, 106AB, 107, 108, 109, 110AA, 110AB, 111, 112AA, 112AB, 113AA, 113AB, 114, 115AA, 115AB, 116, 117AA, 117AB, 118, 119AA, 119AB, 120AA, 120AB, 121, 122, 123AA, 123AB, 124, 125AA, 125AB, 127AA, 127AB, 128, 130, 132, 144AA, 144AB, 148AA, 148AB, 149, 150, 154, 155, 156, 157, 158, 167, 178, 186, 194AA, 194AB, 195, 212AA, 212AB, 213, 214, 215, 229, 272AA, 272AB, 298AA, 298AB, 3502AA, 3502AB, 4004, 4005AA, 4005AB, 4014, , , ,

Fg. 56 P.IIe, 48, 49, 50, 51, 52, 53AA, 53AB, 57, 62, 63, 64AA, 64AB, 66, 70, 71, 87, 89, 91AA, 91AB, 96AA, 96AB, 98, 99AA, 99AB, 100, 101, 103, 104AA, 104AB, 105AA, 105AB, 110, 111, 112, 146AA, 146AB, 147AA, 147AB, 150, 3506, 3507, 3511, 3512, 4029, 4031, 4037, 4038, 4039

Fg. 61 P.IIe, 7, 80, 102, 121, 122, 128, 129, 148, 149, 4032AA, 4032AB, 4033, 4034, 4035, 4036AA, 4036AB, 4036AC, 4036AD, 4037AA, 4037AB, 4120, 4121, 4123, 4124, 4125, 4126

Fg. 62 P.IIe, 17, 20AA, 20AB, 35AA, 35AB, 36AA, 36AB, 4023, 4024, 4025AA, 4025AB, 4025AC, 4027, 4060AA, 4060AB, 4062, 4063AA, 4063AB, 4075

Comune di Castel Frentano (CH)

Fg. 2 P.IIe, 169, 203AA, 203AB, 204, 224, 256, 279, 280, 302, 322, 323, 356, 373, 374, 468, 473, 496, 531, 532, 657, 675, 750, 751

Fg. 3 P.IIe, 108, 166AA, 166AB, 167, 168AA, 168AB, 169, 170, 171, 172, 189, 190, 192, 193, 194, 197, 199, 200AA, 200AB, 201, 203, 206AA, 206AB, 207, 208, 221AA, 221AB, 225AA, 225AB,

228AA, 228AB, 230, 514, 586, 589, 590, 592, 594, 666AA, 666AB, 667, 668AA, 668AB, 670, 849, 930, 932, 4134, 4187, 4188

Fg. 4 P.IIe, 26, 58AA, 58AB, 60AA, 60AB, 61, 62AA, 62AB, 83AA, 83AB, 89, 90, 94, 107AA, 107AB, 108, 109, 110, 111AA, 111AB, 113, 118, 119, 120, 121, 125, 135AA, 135AB, 137, 200, 283, 294, 296, 298AA, 298AB, 300, 301AA, 301AB, 302AA, 302AB, 303, 304, 305, 311, 312, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 376, 377, 380, 381, 388, 389, 427, 450, 466, 467AA, 467AB, 484, 512, 4106, 4107, 4108, 4109

Fg. 5 P.IIe, 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 38, 225, 250, 254, 262, 283, 284, 285, 328, 335, 336, 356, 357, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 398, 399

Comune di Orsogna (CH)

Fg. 4 P.IIe, 178AA, 178AB, 179, 180, 187, 231, 246, 253, 257, 260, 263, 278, 279, 283, 288, 289AA, 289AB, 290AA, 290AB, 295AA, 295AB, 296, 312, 323AA, 323AB, 323AC, 335, 337AA, 337AB, 386, 396, 406, 407, 443, 444, 446, 484, 4006, 4093, 4111, 4112

Fg. 5 P.IIe, 1A, 1B, 33, 36, 43AA, 43AB, 45, 47, 49, 70, 474, 475, 477, 479, 480

Fg. 6 P.IIe, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 88, 90, 91AA, 91AB, 92, 98, 128AA, 128AB, 139, 172AA, 172AB, 183, 184, 185, 189, 200, 201AA, 201AB, 202AA, 202AB, 212, 215AA, 215AB, 219AA, 219AB, 284, 285, 286, 287, 290, 309, 326, 328A, 328B, 329A, 329B, 330, 337, 345, 361, 369AA, 369AB, 372, 386AA, 386AB, 388, 403, 404, 405AA, 405AB, 406, 418, 430AA, 430AB, 434AA, 434AB, 435, 436, 437, 445AA, 445AB, 449AA, 449AB, 4010, 4014AA, 4014AB, 4014AC, 4084, 4108, 4114AA, 4114AB, 4150, 4169, 4170, 4172, 4188, 4190, 4208

Fg. 8 P.IIe, 4224, 4225

Fg. 9 P.IIe, 1AA, 1AB, 2, 5, 6, 7, 8AA, 8AB, 10, 11, 12AA, 12AB, 13, 14, 19AA, 19AB, 20AA, 20AB, 22, 24, 25, 26, 27AA, 27AB, 32, 33, 34, 36, 38, 39AA, 39AB, 39AC, 41AA, 41AB, 173, 205, 209, 212AA, 212AB, 261AA, 261AB, 272, 286, 288, 289, 295, 301, 302, 342, 343, 344AA, 344AB, 345, 348, 351, 360, 371, 4002, 4006, 4009AA, 4009AB, 4011, 4012, 4040AA, 4040AB, 4052, 4065

Fg. 14 P.IIe, 1, 4, 7AA, 7AB, 8, 10AA, 10AB, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19AA, 19AB, 20, 24AA, 24AB, 25, 57, 85, 92, 101AA, 101AB, 147AA, 147AB, 148, 150, 153AA, 153AB, 154, 178, 183AA, 183AB, 312, 316AA, 316AB, 348, 380, 387, 391, 421, 423AA, 423AB, 429, 430, 460, 4011, 4013, 4014

Fg. 15 P.IIe, 1AA, 1AB, 2, 10, 51, 79AA, 79AB, 80AA, 80AB, 88AA, 88AB, 101, 112, 113, 114, 117AA, 117AB, 119AA, 119AB, 120AA, 120AB, 126, 127, 133, 135, 151, 188, 189, 192AA, 192AB, 193, 198AA, 198AB, 216, 236, 237, 239, 251, 4004, 4046

Fg. 17 P.IIe, 172, 173, 174, 190, 193, 194, 195, 196, 199AA, 199AB, 209, 210, 286, 287AA, 287AB, 288, 289, 341, 342, 4026, 4027, 4044AA, 4044AB, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169

Fg. 22 P.IIe, 33

Comune di Filetto (CH)

Fg. 1 P.IIe, 40, 41AA, 41AB, 42, 43, 44, 51AA, 51AB, 51AC, 53, 55, 56, 126, 194AA, 194AB, 194AC, 205, 209, 213, 214AA, 214AB, 217AA, 217AB, 241, 244, 298, 299, 304, 308, 320, 321, 324, 326, 327, 368, 397, 398, 399, 403AA, 403AB, 407, 408, 409, 412, 413, 414, 441, 463, 464, 465, 466, 509, 511, 512AA, 512AB, 515, 524AA, 524AB, 524AC, 525, 531A, 531B, 531C, 531D, 531E, 533, 571, 572, 590, 4016, 4033

Fg. 2 P.IIe, 206AA, 206AB, 230, 232, 233, 234AA, 234AB, 235, 278AA, 278AB, 280, 318, 319, 392, 393, 460AA, 460AB, 4094

Fg. 4 P.IIe, 49, 72AA, 72AB

Fg. 5 P.IIe, 45AA, 45AB, 51, 54, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 83, 207, 220, 223AA, 223AB, 275, 374, 375, 376AA, 376AB, 388AA, 388AB, 389, 390, 4024, 4026, 4027, 4029

Fg. 6 P.IIe, 71, 72, 73, 118, 141AA, 141AB, 145AA, 145AB, 149, 151, 152, 170, 172, 173, 271, 301AA, 301AB, 457AA, 457AB, 458, 460, 488, 513AA, 513AB, 514AA, 514AB, 517AA, 517AB, 4053

Comune di Casacanditella (CH)

Fg. 3 P.IIe, 2, 8, 16, 18, 40A, 40B, 44, 52, 68, 82AA, 82AB, 91, 100, 112, 131, 150AA, 150AB, 253,

254, 267, 314, 330, 331, 332, 333, 341, 357, 373, 440, 482, 483, 489, 514AA, 514AB, 515AA, 515AB, 523, 525, 526AA, 526AB, 550, 572, 573, 580, 581, 582, 583, 584, 591, 606, 608, 609, 610, 611, 896, 897, 898, 904, 905, 906, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 3500, 3502, 3503, 3504, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3518, 3519, 4007AA, 4007AB, 4008, 4009, 4067, 4068, 4070, 4071, 4072, 4091, 4092, 4106, 4119, 4474, 4570

Fg. 5 P.lle, 44AA, 44AB, 49AA, 49AB, 50AA, 50AB, 55, 59AA, 59AB, 60, 62, 65, 68, 133AA, 133AB, 137, 138, 139, 140AA, 140AB, 140AC, 142AA, 142AB, 210, 244, 245, 275, 280AA, 280AB, 289, 290AA, 290AB, 331, 332, 337, 340AA, 340AB, 341, 342, 356A, 356B, 356C, 376, 393, 394, 395AA, 395AB, 396, 399AA, 399AB, 418AA, 418AB, 423, 430, 431, 443, 4001AA, 4001AB, 4013, 4015, 4037, 4041

Fg. 7 P.lle, 25, 71, 72, 73, 157, 159, 160, 161, 235, 309, 310AA, 310AB, 321, 329, 417, 451, 479, 496AA, 496AB, 517, 522, 524, 547AA, 547AB, 566, 567, 4011, 4012, 4086

Fg. 10 P.lle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 94, 96, 4001, 4003AA, 4003AB, 4003AC, 4004AA, 4004AB, 4005, 4009

Comune di Bucchianico (CH)

Fg. 5 P.lle, 66AA, 66AB, 66AC, 70, 112A, 112B, 113, 126, 166, 174AA, 174AB, 177, 216, 4011AA, 4011AB, 4017, 4021, 4036, 4040AA, 4040AB, 4041, 4058, 4059, 4069, 4072, 4098AA, 4098AB, 4098AC, 4129, 4178, 4179, 4180, 4181AA, 4181AB

Fg. 6 P.lle, 107AA, 107AB, 110AA, 110AB, 111AA, 111AB, 189, 196A, 196B, 201, 211, 287AA, 287AB, 288, 289, 292AA, 292AB, 4035AA, 4035AB, 4036, 4041AA, 4041AB

Fg. 13 P.lle, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G

Fg. 14 P.lle, 2, 23AA, 23AB, 29AA, 29AB, 31AA, 31AB, 32AA, 32AB, 33AA, 33AB, 36AA, 36AB, 48, 52, 64, 72, 146AA, 146AB, 147, 172AA, 172AB, 176AA, 176AB, 177AA, 177AB, 178AA, 178AB, 201, 202, 222A, 222B, 222C, 232, 245, 267, 279AA, 279AB, 291, 305AA, 305AB, 306AA, 306AB, 315, 316, 325, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 4001, 4004AA, 4004AB, 4005, 4009AA, 4009AB, 4009AC, 4031AA, 4031AB, 4032, 4037, 4038AA, 4038AB, 4057, 4058, 4059, 4060, 4068, 4069AA, 4069AB, 4102

Fg. 23 P.lle, 45, 46AA, 46AB, 46AC, 49AA, 49AB, 82A, 82B, 105, 106, 107AA, 107AB, 108AA, 108AB, 109, 138A, 138B, 139, 145, 196AA, 196AB, 197, 199AA, 199AB, 4014AA, 4014AB, 4015A, 4015B, 4015C, 4065, 4066, 4080

Fg. 30 P.lle, 5AA, 5AB, 40, 41, 47A, 47B, 47C, 97, 98, 99, 100, 107, 108, 118, 122, 129, 139, 152, 4032, 4059, 4061, 4063, 4064, 4136, 4139, 4140

Fg. 31 P.lle, 116, 149AA, 149AB, 150AA, 150AB, 173, 175, 184, 187, 188, 189, 336, 337, 339, 340, 341, 347, 348, 349, 351, 352, 353AA, 353AB, 354, 355, 356, 361, 394, 398, 399, 400, 3501, 3503AA, 3503AB, 4004, 4015, 4016

Fg. 32 P.lle, 165, 175AA, 175AB, 204, 205, 206AA, 206AB, 208, 226AA, 226AB, 229, 230, 231, 233AA, 233AB, 234AA, 234AB, 418, 503, 506, 4109, 4152A, 4152B, 4152C

Fg. 33 P.lle, 190, 191AA, 191AB, 196A, 196B, 196C, 198AA, 198AB, 202, 203, 204, 205, 206, 207AA, 207AB, 208, 210AA, 210AB, 216AA, 216AB, 300, 312AA, 312AB, 313AA, 313AB, 314, 315, 316, 322AA, 322AB, 322AC, 323AA, 323AB, 323AC, 328, 329AA, 329AB, 330, 332, 450, 452, 453, 454, 455A, 455B, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 576AA, 576AB, 577AA, 577AB, 649, 4009, 4264,

Fg. 34 P.lle, 147, 150, 152, 571AA, 571AB, 572

Fg. 35 P.lle, 4, 59A, 59B, 59C, 60AA, 60AB, 71, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 124AA, 124AB, 3500, 3502, 3503, 4001, 4002, 4017, 4018, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027

Fg. 38 P.lle, 7AA, 7AB, 24A, 24B, 42, 43, 44AA, 44AB, 45, 46AA, 46AB, 48AA, 48AB, 50AA, 50AB, 147, 148, 149, 150, 165, 166AA, 166AB, 167AA, 167AB, 168, 169AA, 169AB, 170, 171, 172, 173, 184AA, 184AB, 186, 192, 193AA, 193AB, 194AA, 194AB, 195, 249, 291, 304AA, 304AB, 305AA, 305AB, 4012, 4013, 4014, 4041, 4042, 4048, 4116, 4118AA, 4118AB, 4124, 4125, 4126AA, 4126AB, 4127AA, 4127AB, 4129, 4140, 4159, 4160, 4161, 4163

Comune di Casalinicontrada (CH)

Fg. 3 P.IIe, 11A, 11B, 11C, 11D, 4053A, 4053B, 4054AA, 4054AB, 4055AA, 4055AB, 4083A, 4083B, 4083C, 4083D

Comune di Chieti (CH)

Fg. 52 P.IIe, 18, 19, 20, 61, 62, 68, 70, 71, 86, 100, 162, 253, 317, 330, 331, 355, 453, 457, 459, 460, 475, 476, 584, 4064, 4095, 4096, 4159, 4163, 4164, 4168, 4191, 4281, 4282, 4321, 4395, 4396, 4397, 4402, 4403, 4404, 4405, 4414, 4420, 4422, 4440, 4467, 4475A, 4475B, 4488, 4489

Fg. 53 P.IIe, 12AA, 12AB, 13AA, 13AB, 18, 43, 4156, 4157, 4158

Fg. 54 P.IIe, 99, 105, 151, 158AA, 158AB, 161, 165, 4017, 4089

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI PESCARA

Comune di Cepagatti (PE)

Fg. 19 P.IIe, 46, 47, 106AA, 106AB, 128, 181, 182, 183AA, 183AB, 184AA, 184AB, 185AA, 185AB, 186, 201, 217, 226, 242, 267AA, 267AB, 416AA, 416AB, 417AA, 417AB, 419AA, 419AB, 421AA, 421AB, 421AC, 756AA, 756AB, 757AA, 757AB, 758AA, 758AB, 949, 950, 1032

Fg. 24 P.IIe, 39, 41, 75, 287AA, 287AB

Fg. 30 P.IIe, 16, 20, 21, 37, 92, 95AA, 95AB, 98AA, 98AB, 101, 104, 105, 106, 110AA, 110AB, 111, 112, 124, 130, 134, 135, 172, 173, 189, 199, 231AA, 231AB, 258, 259, 295, 297, 299AA, 299AB, 300, 306, 321, 324, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 358, 379, 469, 494, 509AA, 509AB, 517, 519, 520AA, 520AB

Fg. 31 P.IIe, 126, 127, 175, 176, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 240AA, 240AB, 247, 281, 321, 556, 557, 564, 583

Comune di Rosciano (PE)

Fg. 1 P.IIe, 137AA, 137AB, 138AA, 138AB, 139, 140, 141AA, 141AB, 142, 143AA, 143AB, 144, 159, 160, 163, 164, 166, 167, 168AA, 168AB, 169, 171, 218AA, 218AB, 246AA, 246AB, 255, 262, 269AA, 269AB, 284AA, 284AB, 320

Fg. 4 P.IIe, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 146, 164, 197, 201, 203, 204, 238, 297, 298, 306, 318

Fg. 8 P.IIe, 4, 12, 25, 32, 35, 42AA, 42AB, 43AA, 43AB, 45AA, 45AB, 121, 134AA, 134AB, 253, 271, 274, 275, 277, 278, 280, 283, 284, 290, 292, 293

Fg. 10 P.IIe, 6, 13, 15, 19, 22, 23AA, 23AB, 24AA, 24AB, 30AA, 30AB, 30AC, 30AD, 31AA, 31AB, 39, 76, 80, 81, 82, 83, 149, 390, 392AA, 392AB, 443, 446, 454AA, 454AB, 465, 467, 469AA, 469AB, 473, 926, 928

Fg. 11 P.IIe, 77, 78, 81AA, 81AB, 130, 151, 152AA, 152AB, 153AA, 153AB, 176AA, 176AB, 177, 192, 197, 239, 240, 241, 315, 455, 456, 457

Comune di Pianella (PE)

Fg. 44 P.IIe, 21, 23, 25, 27, 31AA, 31AB, 42, 52AA, 52AB, 54, 55, 56, 60, 63, 66AA, 66AB, 81, 152, 215, 221, 223, 230, 235, 237

Fg. 45 P.IIe, 32AA, 32AB, 37, 39, 42, 81A, 81B, 81C, 81D, 82AA, 82AB, 83, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 107AA, 107AB, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 134AA, 134AB, 157, 158, 159AA, 159AB, 166AA, 166AB, 167AA, 167AB, 168, 169, 195, 206AA, 206AB, 231, 243AA, 243AB, 303, 304, 305AA, 305AB, 311, 340, 341, 343, 397

ELENCO DELLE AREE IN OCCUPAZIONE TEMPORANEAREGIONE MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Comune di Larino (CB)

Fg. 2 P.ile, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 53AA, 53AB, 61, 80AA, 80AB, 80AC, 96, 123, 124, 125, 157, 217, 219, 257, 319, 320, 321AA, 321AB, 322, 323, 324AA, 324AB, 325, 326**Fg. 5 P.ile**, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 62AA, 62AB, 71, 88, 89, 90, 97, 98, 99AA, 99AB, 133

Comune di Guglionesi (CB)

Fg. 99 P.ile, 54**Fg. 101 P.ile**, 39, 42, 86, 122**Fg. 102 P.ile**, 64**Fg. 105 P.ile**, 4, 16AA, 16AB, 17, 19, 20, 24AA, 24AB, 25, 31, 34AA, 34AB, 35AA, 35AB, 37, 52

Comune di Montecilfone (CB)

Fg. 8 P.ile, 129, 131**Fg. 9 P.ile**, 60**Fg. 13 P.ile**, 7AA, 7AB, 9, 14, 15**Fg. 16 P.ile**, 150**Fg. 20 P.ile**, 22, 23, 24, 25, 31AA, 31AB, 39, 40**Fg. 21 P.ile**, 6**Fg. 22 P.ile**, 10, 43**Fg. 23 P.ile**, 21, 22, 24, 33, 49, 51AA, 51AB, 51AA, 51AB, 56, 68, 69, 70, 71, 72AA, 72AB, 73AA, 73AB, 78

Comune di Palata (CB)

Fg. 3 P.ile, 255, 256AA, 256AB**Fg. 8 P.ile**, 258

Comune di Montenero di Bisaccia (CB)

Fg. 28 P.ile, 14, 73AA, 73AB, 188AA, 188AB, 188AC, 189**Fg. 31 P.ile**, 106Fg. 38 P.ile, 41AA, 41AB, 47, 63**Fg. 53 P.ile**, 318AA, 318AB**Fg. 54 P.ile**, 219, 411**Fg. 63 P.ile**, 49AA, 49AB, 50, 84, 85, 86, 546**Fg. 70 P.ile**, 6, 216, 218, 222, 225**Fg. 76 P.ile**, 306**Fg. 77 P.ile**, 3**Fg. 78 P.ile**, 76

Comune di Tavenna (CB)

Fg. 11 P.ile, 95

Comune di Mafalda (CB)

Fg. 4 P.ile, 157**Fg. 5 P.ile**, 2, 81AA, 81AB, 84

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI CHIETI

Comune di Cupello (CH)

Fg. 3 P.IIe, 68, 72AA, 72AB, 125AA, 125AB**Fg. 4 P.IIe**, 188, 4007, 4009**Fg. 8 P.IIe**, 158AA, 158AB, 166**Fg. 14 P.IIe**, 50, 52, 53, 54**Fg. 35 P.IIe**, 45, 4014A, 4014B, 4031AA, 4031AB, 4053AA, 4053AB, 4054, 4116, 4141, 4215**Fg. 36 P.IIe**, 4110AA, 4110AB, 4173, 4174, 4254, 4276**Fg. 38 P.IIe**, 28, 29, 131, 4010, 4014, 4020, 4022, 4026, 4032, 4033, 4034**Fg. 40 P.IIe**, 117, 178, 179, 180, 4077, 4104A, 4104B, 4122**Fg. 41 P.IIe**, 1, 2, 13, 17, 18, 20, 23, 28, 29, 74, 75, 88, 100, 103, 104, 107, 110, 111, 113, 114, 122

Comune di Furci (CH)

Fg. 13 P.IIe, 18, 19, 20, 40, 59**Fg. 15 P.IIe**, 4, 5, 7, 12, 13, 14AA, 14AB, 14AC, 21, 23AA, 23AB, 55, 60, 61AA, 61AB, 68AA, 68AB, 68AC, 102AA, 102AB, 109, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 129AA, 129AB, 4025, 4029, 4030, 4035, 4036, 4073

Comune di Montediorisio (CH)

Fg. 13 P.IIe, 24, 25, 106, 108, 246, 247, 4018, 4068, 4132, 4171, 4183, 4185, 4186, 4204**Fg. 19 P.IIe**, 82, 84, 107**Fg. 24 P.IIe**, 34, 44, 45, 46AA, 46AB, 72, 84, 99AA, 99AB, 4012

Comune di Scerni (CH)

Fg. 2 P.IIe, 31, 42, 82, 85AA, 85AB, 86AA, 86AB, 87, 92, 93, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 112, 113, 114AA, 114AB, 115AA, 115AB, 154, 155, 159, 160, 162, 451, 466, 467, 510AA, 510AB, 688, 690, 4249, 4254**Fg. 4 P.IIe**, 383AA, 383AB, 384AA, 384AB, 550, 4050**Fg. 5 P.IIe**, 179AA, 179AB, 180**Fg. 15 P.IIe**, 43AA, 43AB**Fg. 29 P.IIe**, 198, 199

Comune di Pollutri (CH)

Fg. 21 P.IIe, 119AA, 119AB, 119AC, 273**Fg. 22 P.IIe**, 31, 33**Fg. 24 P.IIe**, 130AA, 130AB, 131AA, 131AB, 133, 134

Comune di Casalbordino (CH)

Fg. 30 P.IIe, 182, 338**Fg. 31 P.IIe**, 208, 241, 267, 276, 277, 278, 279, 281, 285, 294, 295, 297, 300AA, 300AB, 3500, 3501, 3502, 4010, 4011**Fg. 42 P.IIe**, 164

Comune di Paglieta (CH)

Fg. 10 P.IIe, 207, 503AA, 503AB, 565, 4209**Fg. 14 P.IIe**, 58, 138, 4036**Fg. 16 P.IIe**, 6, 8, 10, 56AA, 56AB, 72, 73, 171, 186, 261, 311, 3502, 4004, 4007, 4008, 4060, 4071**Fg. 20 P.IIe**, 133AA, 133AB**Fg. 21 P.IIe**, 106, 112, 4213AA, 4213AB**Fg. 23 P.IIe**, 388AA, 388AB

Comune di Lanciano (CH)

Fg. 34 P.lla, 327, 329, 330, 447, 4145

Fg. 35 P.lla, 4047, 4048

Fg. 39 P.lla, 136AA, 136AB

Fg. 40 P.lla, 340

Fg. 47 P.lla, 467

Fg. 48 P.lla, 18AA, 18AB, 19, 341AA, 341AB, 342AA, 342AB, 492, 495

Fg. 52 P.lla, 285, 500

Fg. 53 P.lla, 161, 365, 553

Fg. 54 P.lla, 88, 92

Fg. 55 P.lla, 46AA, 46AB, 47, 76, 77, 125AA, 125AB, 127AA, 127AB, 128, 130, 148AA, 148AB, 149, 155, 156, 157, 158, 194AA, 194AB, 212AA, 212AB

Fg. 56 P.lla, 87, 4034

Fg. 61 P.lla, 7, 4037AA, 4037AB

Fg. 62 P.lla, 17, 4045, 4047, 4049, 4060AA, 4060AB, 4062, 4063AA, 4063AB, 4077AA, 4077AB, 4078

Comune di Castel Frentano (CH)

Fg. 4 P.lla, 107AA, 107AB, 108, 109, 113, 318, 319, 320, 512

Fg. 5 P.lla, 1, 149, 388, 389, 390, 391, 392, 393

Comune di Orsogna (CH)

Fg. 4 P.lla, 396, 4112

Fg. 5 P.lla, 1A, 1B, 480

Fg. 6 P.lla, 91AA, 91AB, 96, 98, 118, 184, 185, 219AA, 219AB, 358, 388, 4208

Fg. 8 P.lla, 4224

Fg. 9 P.lla, 1AA, 1AB, 5, 286

Fg. 14 P.lla, 14, 20, 57, 85, 86AA, 86AB

Fg. 17 P.lla, 199AA, 199AB, 288

Comune di Filetto (CH)

Fg. 5 P.lla, 67, 275, 316

Fg. 6 P.lla, 73, 151, 152, 271, 513AA, 513AB, 517AA, 517AB

Comune di Casacanditella (CH)

Fg. 3 P.lla, 2, 18, 25, 30, 36, 40A, 40B, 45, 112, 150AA, 150AB, 314, 373, 398, 440, 471, 526AA, 526AB, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 583, 584, 585, 587, 588, 589, 595, 596, 597, 598, 599, 602, 609, 897, 898, 914, 922, 923, 3510, 3512, 3516, 4123, 4570

Fg. 5 P.lla, 65, 289, 423, 429A, 429B, 430, 431, 4012, 4013

Fg. 7 P.lla, 566, 567

Fg. 10 P.lla, 7

Comune di Bucchianico (CH)

Fg. 5 P.lla, 25A, 25B, 53, 103, 112A, 112B, 113, 172AA, 172AB, 177, 4032, 4033, 4034, 4043, 4098AA, 4098AB, 4098AC, 4113, 4129, 4164, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180

Fg. 6 P.lla, 111AA, 111AB, 112, 189, 211, 212, 4035AA, 4035AB, 4036, 4041AA, 4041AB.

Fg. 13 P.lla, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 234AA, 234AB

Fg. 14 P.lla, 29AA, 29AB, 31AA, 31AB, 58, 59, 76, 143, 144, 145, 181, 182, 183, 184AA, 184AB, 197, 198, 267, 308, 319, 3501, 3502, 4005

Fg. 23 P.lla, 138A, 138B, 4080

Fg. 30 P.lla, 79, 97, 98, 99, 169AA, 169AB, 170, 239, 240, 267, 268, 4083

Fg. 31 P.lla, 175, 184, 336, 355, 356, 362, 365AA, 365AB, 366, 377, 394, 3502, 3503AA, 3503AB

Fg. 32 P.lla, 167AA, 167AB, 172, 231, 232AA, 232AB, 233AA, 233AB, 234AA, 234AB, 235AA

235AB, 241, 242, 243AA, 243AB, 245AB, 245AA, 325, 326, 327, 330, 349, 350, 351AA, 351AB, 352AA, 352AB, 404, 4057AA, 4057AB, 4058, 4152A, 4152B, 4152C, 4207

Fg. 33 P.IIe, 298, 299AA, 299AB, 300, 425, 426, 428, 429AA, 429AB, 430, 431, 4186

Fg. 35 P.IIe, 8, 120, 123, 143, 144, 3502, 4002

Fg. 38 P.IIe, 1, 24A, 24B, 42, 165, 166AA, 166AB, 167AA, 167AB, 168, 169AA, 169AB, 170, 171, 172, 173, 4139

Comune di Casalincontrada (CH)

Fg. 3 P.IIe, 11A, 11B, 11C, 11D

Comune di Chieti (CH)

Fg. 52 P.IIe, 61, 62, 64, 100, 181, 357, 453, 461, 3532, 4180, 4396, 4397, 4414, 4420, 4422, 4440, 4480, 4488

Fg. 53 P.IIe, 12AA, 12AB

Fg. 54 P.IIe, 99, 157, 161, 4089, 4091

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI PESCARA

Comune di Cepagatti (PE)

Fg. 24 P.IIe, 41

Fg. 30 P.IIe, 75, 79, 81, 83, 85, 89, 92, 110AA, 110AB, 111, 122, 157, 158, 159, 189, 210, 220, 299AA, 299AB, 324

Fg. 31 P.IIe, 83, 127, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 250, 556, 583, 584

Comune di Rosciano (PE)

Fg. 1 P.IIe, 137AA, 137AB, 138AA, 138AB, 140, 141AA, 141AB, 150AA, 150AB, 171, 246AA, 246AB, 269AA, 269AB

Fg. 4 P.IIe, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 146, 305, 361

Fg. 8 P.IIe, 43AA, 43AB

Fg. 10 P.IIe, 30AA, 30AB, 30AC, 30AD, 392AA, 392AB

Comune di Pianella (PE)

Fg. 44 P.IIe, 54, 55, 56

Fg. 45 P.IIe, 93, 107AA, 107AB, 167AA, 167AB, 169, 171, 195, 340, 341

U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 25.05.2016 n. 68 . Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 68 del 25 MAG 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\27 - COPPITO 3

Sezione	Foglio	Particella
A	59	346

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione

- devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate"*

amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	59	346	02/07/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	59	346	10115	13/08/2014

- VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	59	346			€ 0,00	885	03/06/2015	€ 36.131,94

- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

- L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
257	A	59	346	CIAVOIA FRANCESCO n. a L'AQUILA il 30/10/1976 c.f. CVLFNC76R30A34SM PROPRIETA' 1/3, CIAVOIA LEONARDO n. a L'AQUILA il 29/07/1970 c.f. CVLLRD79L29A345Q PROPRIETA' 1/3, GIANFELICE MATILDE n. a L'AQUILA il 21/07/1945 c.f. GNFMLD45L61A34SE PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 36.131,94 (euro trentaseimilacentotrentuno\94) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8


Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 25.05.2016 n. 69 . Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 69 del 25 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	19	2000
E	19	2316
E	19	2336
E	19	2340
E	19	2372
E	19	2374
E	19	332
E	19	402
E	19	406
E	19	471

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 e prot. 26 del 01/10/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	2000	02/07/2009
E	19	2316	03/07/2009
E	19	2336	03/07/2009
E	19	2340	03/07/2009
E	19	2372	02/10/2009
E	19	2374	02/10/2009
E	19	332	02/07/2009
E	19	402	03/07/2009
E	19	406	03/07/2009
E	19	471	02/07/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	19	2000	13737	13/11/2014
E	19	2316	7897	02/07/2014

E	19	2336	13124	30/10/2014
E	19	2340	13102	30/10/2014
E	19	2372	12624	16/10/2014
E	19	2374	12627	16/10/2014
E	19	332	13735	13/11/2014
E	19	402	13105	30/10/2014
E	19	406	13104	30/10/2014
E	19	471	13127	30/10/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	2000			€ 0,00	1793	02/12/2015	€ 4.246,67
E	19	2316			€ 0,00	553	16/04/2015	€ 37.142,00
E	19	2336			€ 0,00	1800	02/12/2015	€ 6.370,00
E	19	2340			€ 0,00	1798	02/12/2015	€ 10.274,80
E	19	2372			€ 0,00	1796	02/12/2015	€ 2.203,06
E	19	2374			€ 0,00	1792	02/12/2015	€ 1.072,92
E	19	332			€ 0,00	1795	02/12/2015	€ 30.001,11
E	19	402			€ 0,00	1805	02/12/2015	€ 21.002,22
E	19	406			€ 0,00	1804	02/12/2015	€ 12.682,22
E	19	471			€ 0,00	1797	02/12/2015	€ 9.648,89

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
67	E	19	2000	PETROCCO GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 05/10/1968 c.f. PTRGPP68R45A345W PROPRIETA' 1/3, PETROCCO LEDNARDO n. a L'AQUILA il 28/12/1973 c.f. PTRLRD73T28A345B PROPRIETA' 1/3, PETROCCO TULLIO n. a L'AQUILA il 01/11/1966 c.f. PTRTL166501A345R PROPRIETA' 1/3
109	E	19	2316	PAIOLA ANTONINA n. a L'AQUILA il 15/06/1937 c.f. PLANNN37H55A345E PROPRIETA' 1/1
129	E	19	2336	BALDASSARRE MASSIMO n. a L'AQUILA il 26/06/1951 c.f. BLDMSM51H26A345W PROPRIETA' 1/1
134	E	19	2340	BALDASSARRE MASSIMO n. a L'AQUILA il 26/06/1951 c.f. BLDMSM51H26A345W PROPRIETA' 1/1
165	E	19	2372	ROMANO MARIO n. a L'AQUILA il 03/03/1966 c.f. RMNMRA66C03A345N PROPRIETA' 1/8, VOLPE MARINA n. a L'AQUILA il 04/11/1967 c.f. VLPMRN67S44A345Y PROPRIETA' 1/8, VOLPE MASSIMO n. a L'AQUILA il 11/01/1974 c.f. VLPMSM74A11A345D PROPRIETA' 1/4, VOLPE SANDRO n. a L'AQUILA il 26/02/1969 c.f. VLPSDR69B26A345B PROPRIETA' 1/4, VOLPE SERAFINA n. a L'AQUILA il 14/07/1970 c.f. VLPSFN70L54A345X PROPRIETA' 1/4
167	E	19	2374	VOLPE MARINA n. a L'AQUILA il 04/11/1967 c.f. VLPMRN67S44A345Y PROPRIETA' 1/4, VOLPE MASSIMO n. a L'AQUILA il 11/01/1974 c.f. VLPMSM74A11A345D PROPRIETA' 1/4, VOLPE SANDRO n. a L'AQUILA il 26/02/1969 c.f. VLPSDR69B26A345B PROPRIETA' 1/4, VOLPE SERAFINA n. a L'AQUILA il 14/07/1970 c.f. VLPSFN70L54A345X PROPRIETA' 1/4

223	€	19	392	PETROCCO GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 05/10/1968 c.f. PTRGPP68R45A345W PROPRIETA' 1/3, PETROCCO LEONARDO n. a L'AQUILA il 28/12/1973 c.f. PTRLRD73T28A345B PROPRIETA' 1/3, PETROCCO TULLIO n. a L'AQUILA il 01/11/1966 c.f. PTRTEL66S0EA345R PROPRIETA' 1/3
259	€	19	402	DE PAULIS GIOVANNI n. a L'AQUILA il 12/05/1938 c.f. DPLGNN38E12A345P PROPRIETA' 1/4, DE PAULIS GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 28/08/1952 c.f. DPLGPP52M28A345Y PROPRIETA' 1/4, DE PAULIS NELLA n. a L'AQUILA il 15/06/1948 c.f. DPLNLL48H55A345A PROPRIETA' 1/4, DE PAULIS NICOLINA n. a L'AQUILA il 06/12/1949 c.f. DPLNLN49T46A345B PROPRIETA' 1/4
263	€	19	406	DE PAULIS GIOVANNI n. a L'AQUILA il 12/05/1938 c.f. DPLGNN38E12A345P PROPRIETA' 1/4, DE PAULIS GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 28/08/1952 c.f. DPLGPP52M28A345Y PROPRIETA' 1/4, DE PAULIS NELLA n. a L'AQUILA il 15/06/1948 c.f. DPLNLL48H55A345A PROPRIETA' 1/4, DE PAULIS NICOLINA n. a L'AQUILA il 06/12/1949 c.f. DPLNLN49T46A345B PROPRIETA' 1/4
295	€	19	471	BONAUGURIO GIULIOIA n. a L'AQUILA il 21/03/1953 c.f. BNGGLE53C61A345W PROPRIETA' 1/3, BONAUGURIO GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 20/11/1949 c.f. BNGGPP49S20A345H PROPRIETA' 1/3, BONAUGURIO MARIA PAOLA n. a L'AQUILA il 08/01/1951 c.f. BNGMPL51A48A345M PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 134.643,89 (euro centotrentaquattromilaseicentoquarantatre\89) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia



Il Dirigente
Ing. Luigi Nardis



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 25.05.2016 n. 70 . Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 70 del 25 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\16 - CAMARDA

Sezione	Foglio	Particella
0	69	2221

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico

- riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 18 del 24/08/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti*

giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
D	69	2221	27/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le Indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
D	69	2221	6463	27/04/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
D	69	2221			€ 0,00	258	26/04/2016	€ 1.615,25

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Diritta
50	D	69	2221	GRAN SASSO ACQUA S.P.A. c.f. 00083520668 PROPRIETA', 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 1.615,25 (euro milleseicentoquindici\25) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Bedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Lucio Mardis



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 25.05.2016 n. 71 . Comune dell'Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 71 del 25 MAG. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila -- Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	19	2334
E	19	2350
E	19	2351
E	19	321
E	19	330
E	19	387
E	19	390
E	19	391
E	19	405
E	19	473

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico

- riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 e prot. 26 del 01/10/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*

decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;*
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	2334	03/07/2009
E	19	2350	03/07/2009
E	19	2351	03/07/2009
E	19	321	02/07/2009
E	19	330	02/10/2009
E	19	387	03/07/2009
E	19	390	02/07/2009
E	19	391	02/07/2009
E	19	405	03/07/2009
E	19	473	02/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2,

comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comun. Indennità	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	19	2334	13126	30/10/2014
E	19	2350	12613	16/10/2014
E	19	2351	12609	16/10/2014
E	19	321	9175	24/07/2014
E	19	330	12528	16/10/2014
E	19	387	2006	21/08/2013
E	19	390	13650	13/11/2014
E	19	391	13652	13/11/2014
E	19	405	13658	13/11/2014
E	19	473	13661	13/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	2334			€ 0,00	264	27/04/2016	€ 5.474,44
E	19	2350			€ 0,00	182	08/04/2016	€ 1.964,44
E	19	2351			€ 0,00	179	08/04/2016	€ 271.299,02
E	19	321			€ 0,00	180	08/04/2016	€ 59.114,43
E	19	330			€ 0,00	164	22/03/2016	€ 11.171,88
E	19	387			€ 0,00	162	22/03/2016	€ 9.941,58
					€ 0,00	2015	18/09/2014	€ 12.385,42
E	19	390			€ 0,00	163	22/03/2016	€ 38.280,50
E	19	391			€ 0,00	263	27/04/2016	€ 29.417,50
E	19	405			€ 0,00	210	18/04/2016	€ 2.245,83
					€ 0,00	161	22/03/2016	€ 2.245,84
E	19	473			€ 0,00	181	08/04/2016	€ 30.070,83

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Plano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
127	E	19	2334	DE VECCHIS CAROLINA n. a L'AQUILA il 27/10/1928 c.f. DVCCLN28R67A345Q PROPRIETA' 1/9, MASCIOVECCHIO ANNA RITA n. a L'AQUILA il 14/02/1954 c.f. MSCNR54B54A345G PROPRIETA' 5/18, MASCIOVECCHIO MARIA LUCIA n. a PAGANICA il 13/12/1925 c.f. MSCMLC25T59G231F PROPRIETA' 1/3, MASCIOVECCHIO PATRIZIA n. a L'AQUILA il 11/06/1956 c.f. MSCPRZ56H51A345Y PROPRIETA' 5/18
145	E	19	2350	NURZIA SUSANNA n. a ROMA il 08/06/1958 c.f. NRZSNN58H48H501K PROPRIETA' 1/1
146	E	19	2351	NURZIA SUSANNA n. a ROMA il 08/06/1958 c.f. NRZSNN58H48H501K PROPRIETA' 1/1
213	E	19	321	POHONYSHEVA LARYSA n. a UCRAINA il 03/05/1941 c.f. PHNLYS41E43Z138E PROPRIETA' 2/3, TENNINA RITA n. a L'AQUILA il 28/10/1967 c.f. TNNRY167R68A345I PROPRIETA' 1/3
221	E	19	330	ALTOBELLI ANTONIO n. a CAMPOBASSO il 21/06/1966 c.f. LTBNTN66H21B519I PROPRIETA' 1/3, ALTOBELLI MILENA n. a CAMPOBASSO il 24/03/1961 c.f. LTBMLN61C64B519U PROPRIETA' 1/3, ALTOBELLI ROBERTO n. a CAMPOBASSO il 11/07/1962 c.f. LTBRR162L11B519V PROPRIETA' 1/3
245	E	19	387	MASCIOVECCHIO ELVIDIO n. a L'AQUILA il 08/07/1948 c.f. MSCLV48LD8A345Z PROPRIETA' 1/4, MASCIOVECCHIO ERMELINDA n. a L'AQUILA il 03/06/1946 c.f. MSCRLN46H43A345M PROPRIETA' 1/4, MASCIOVECCHIO FERDINANDO n. a L'AQUILA il 12/10/1939 c.f. MSCFDN39R12A345Q PROPRIETA' 1/4, MASCIOVECCHIO FRANCA n. a L'AQUILA il 05/06/1978 c.f. MSCFNC78H45A345V PROPRIETA' 1/12, MASCIOVECCHIO MARIA IOLANDA n. a L'AQUILA il 27/04/1972 c.f. MSCMLN72D67A345N PROPRIETA' 1/12, SCIRRI CLELIA n. a L'AQUILA il 02/05/1946 c.f. SCRCL146E42A345S PROPRIETA' 1/12
248	E	19	390	ALTOBELLI ANTONIO n. a CAMPOBASSO il 21/06/1966 c.f. LTBNTN66H21B519I PROPRIETA' 1/3, ALTOBELLI MILENA n. a CAMPOBASSO il 24/03/1961 c.f. LTBMLN61C64B519U PROPRIETA' 1/3, ALTOBELLI ROBERTO n. a CAMPOBASSO il 11/07/1962 c.f. LTBRR162L11B519V PROPRIETA' 1/3
249	E	19	391	DI PASQUALE ELIDE n. a L'AQUILA il 02/12/1953 c.f. DPSLDE53T42A345P PROPRIETA' 1/3, DI PASQUALE GIOVARINO n. a L'AQUILA il 21/04/1959 c.f. DPSGRN59D21A345M PROPRIETA' 1/3, ROSSI LILIANA n. a PAGANICA il 05/02/1927 c.f. RSSLLN27B45A345P PROPRIETA' 1/3
262	E	19	405	DE CESARIS NELLA GRAZIA n. a PAGANICA il 13/05/1936 c.f. DCSNLG36E53A345Y PROPRIETA' 1/2, DE CESARIS ROPEO MARILUZ n. a COLOMBIA il 10/02/1979 c.f. DCSMLZ79B5DZ604N PROPRIETA' 1/2
297	E	19	473	NURZIA SUSANNA n. a ROMA il 08/06/1958 c.f. NRZSNN58H48H501K PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 473.611,71 (euro quattrocentosettantatremilaseicoundici\71) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 17.06.2016 n. 74. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 74 del **17 GIU. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 04 - MAP L'AQUILA

Sezione	Foglio	Particella
E	19	2329
E	19	2331
E	19	2356

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccellente rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la

- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: "Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni", integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: "a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: "Fino all'adozione di un testo unico delle

disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	2329	03/07/2009
E	19	2331	03/07/2009
E	19	2356	03/07/2009

- CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	19	2329	01340	01/08/2013
E	19	2331	01341	01/08/2013
E	19	2356	01342	01/08/2013

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	2329				1627	25/07/2014	€ 6.329,65
E	19	2331				1624	25/07/2014	€ 6.879,44
E	19	2356				1621	25/07/2014	€ 6.357,85

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
9101	E	19	2329	SILVA EMILIO n. a L'AQUILA il 28/01/1953 c.f. SLVMLE53A28A345L PROPRIETA' 1/1
9102	E	19	2331	SILVA EMILIO n. a L'AQUILA il 28/01/1953 c.f. SLVMLE53A28A345L PROPRIETA' 1/1
9104	E	19	2356	SILVA EMILIO n. a L'AQUILA il 28/01/1953 c.f. SLVMLE53A28A345L PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 19.566,94 (euro diciannovemilacinquecentosessantasei\94) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lupo Nardis**



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 17.06.2016 n. 75. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 75 del 17 GIU. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	19	1140
E	19	1996
E	19	1997
E	19	2328
E	19	2368
E	19	2378
E	19	455
E	19	698
E	19	699
E	19	829

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la

- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 e prot. 26 del 01/10/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	1140	02/07/2009
E	19	1996	02/07/2009
E	19	1997	02/07/2009
E	19	2328	03/07/2009
E	19	2368	02/10/2009
E	19	2378	02/10/2009
E	19	455	02/07/2009
E	19	698	02/07/2009
E	19	699	02/07/2009
E	19	829	02/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	19	1140	13116	30/10/2014
E	19	1996	6419	30/05/2014
E	19	1997	6418	30/05/2014
E	19	2328	13129	30/10/2014
E	19	2368	9155	24/07/2014
E	19	2378	9158	24/07/2014
E	19	455	9159	24/07/2014
E	19	698	12601	16/10/2014
E	19	699	12605	16/10/2014
E	19	829	9156	24/07/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	1140	188	08/04/2016	€ 10.472,22			€ 0,00
E	19	1996	189	08/04/2016	€ 20.941,32			€ 0,00
E	19	1997	187	08/04/2016	€ 20.855,90			€ 0,00
E	19	2328	185	08/04/2016	€ 77.446,78			€ 0,00
E	19	2368	186	08/04/2016	€ 1.090,83			€ 0,00
E	19	2378	183	08/04/2016	€ 1.005,83			€ 0,00
E	19	455	193	08/04/2016	€ 57.306,88			€ 0,00
E	19	698	192	08/04/2016	€ 20.048,89			€ 0,00
E	19	699	191	08/04/2016	€ 19.875,56			€ 0,00
E	19	829	190	08/04/2016	€ 17.882,50			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
16	E	19	1140	PANEPUCCI SALVINA n. a L'AQUILA il 08/01/1933 c.f. PNPSVN33A48A3450 PROPRIETA' 1/1
64	E	19	1996	MASCIOVECCHIO VITTORIA n. a L'AQUILA il 05/10/1943 c.f. MSCVTR43R45A345Y NUDA PROPRIETA' 1/1, SEBASTIANI ANTONINA n. a PAGANICA il 20/05/1921 c.f. SBSNNN21E60G231D USUFRUTTO 1/1
65	E	19	1997	MASCIOVECCHIO MAURO n. a L'AQUILA il 15/01/1957 c.f. MSCMRA57A15A345Q NUDA PROPRIETA' 1/1, SEBASTIANI ANTONINA n. a PAGANICA il 20/05/1921 c.f. SBSNNN21E60G231D USUFRUTTO 1/1
121	E	19	2328	PASQUALONE OSVALDO n. a PAGANICA il 02/08/1940 c.f. PSQSLD40MD26231U PROPRIETA' 1/1

161	E	19	2368	CICINO CARLO n. a L'AQUILA il 01/04/1953 c.f. CCNCR153D01A345R PROPRIETA' 1/1
171	E	19	2378	CICINO CARLO n. a L'AQUILA il 01/04/1953 c.f. CCNCR153D01A345R PROPRIETA' 1/1
279	E	19	455	CICINO CARLO n. a L'AQUILA il 01/04/1953 c.f. CCNCR153D01A345R PROPRIETA' 1/1
324	E	19	698	ROMANELLI LUIGI n. a L'AQUILA il 01/05/1945 c.f. RMNLGU45E01A345D PROPRIETA' 1/1
325	E	19	699	ROMANELLI LUIGI n. a L'AQUILA il 01/05/1945 c.f. RMNLGU45E01A345D PROPRIETA' 1/1
362	E	19	829	CICINO CARLO n. a L'AQUILA il 01/04/1953 c.f. CCNCR153D01A345R PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 246.926,71 (euro duecentoquarantaseimilanovecentoventisei\71) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**




**Il Dirigente
Ing. Ludio Nardis**



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 76. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 76 del 22 GIU. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	19	1139
E	19	1186
E	19	1324
E	19	2326
E	19	2362
E	19	2370
E	19	331
E	19	456
E	19	457
E	19	697
E	19	831

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la

- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;*
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	1139	02/07/2009
E	19	1186	02/07/2009
E	19	1324	02/07/2009
E	19	2326	03/07/2009
E	19	2362	02/07/2009
E	19	2370	02/07/2009
E	19	331	02/07/2009
E	19	456	02/07/2009
E	19	457	02/07/2009
E	19	697	02/07/2009
E	19	831	03/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 5, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	19	1139	13125	30/10/2014
E	19	1186	10585	27/08/2014
E	19	1324	13118	30/10/2014
E	19	2326	7884	02/07/2014
E	19	2362	14825	09/12/2014
E	19	2370	11093	10/09/2014
E	19	331	12326	16/10/2014
E	19	456	11091	10/09/2014
E	19	457	11092	10/09/2014
E	19	697	13671	13/11/2014
E	19	831	7863	02/07/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	1139			€ 0,00	223	18/04/2016	€ 10.472,22
E	19	1186			€ 0,00	1791	02/12/2015	€ 42.089,71
E	19	1324			€ 0,00	1225	31/08/2015	€ 5.416,67
E	19	2326			€ 0,00	552	16/04/2015	€ 41.033,07
E	19	2362			€ 0,00	891	03/06/2015	€ 50.743,23
E	19	2370			€ 0,00	692	23/04/2015	€ 25.249,03
E	19	331			€ 0,00	224	18/04/2016	€ 32.272,92
E	19	456			€ 0,00	684	23/04/2015	€ 17.892,78
E	19	457			€ 0,00	691	23/04/2015	€ 10.729,72
E	19	697			€ 0,00	1784	02/12/2015	€ 21.247,92
E	19	831			€ 0,00	559	16/04/2015	€ 13.541,46

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
15	E	19	1139	PANEPUCCI DDRA n. a STATI UNITI D'AMERICA il 23/06/1924 c.f. PNPDR024M6SZ404W PROPRIETA' 1/1
21	E	19	1186	ZUGARO LUIGI n. a L'AQUILA il 27/03/1947 c.f. ZGRUGU47C27A345R PROPRIETA' 1/1
33	E	19	1324	TENNINA DANTE n. a L'AQUILA il 11/01/1959 c.f. TNNDNT59A11A345H PROPRIETA' 1/1
119	E	19	2326	PAIOLA ANTONINA n. a L'AQUILA il 15/06/1937 c.f. PLANNN37M5A345E PROPRIETA' 1/2, ZUGARO PASQUALE n. a L'AQUILA il 10/07/1930 c.f. ZGRPQL3QL10A345C PROPRIETA' 1/2
155	E	19	2362	PAIOLA VIRGILIO n. a L'AQUILA il 13/12/1954 c.f. PLAVGL54T13A345V PROPRIETA' 1/1

163	E	19	2370	NOCELLA GINO n. a L'AQUILA il 01/06/1940 c.f. NCLGNI40H01A345G PROPRIETA' 1/1
222	E	19	331	ROSATI CARLA n. a L'AQUILA il 20/01/1949 c.f. RSTCRL49A60A345H PROPRIETA' 1/1
280	E	19	456	NOCELLA GINO n. a L'AQUILA il 01/06/1940 c.f. NCLGNI40H01A345G PROPRIETA' 1/1
281	E	19	457	NOCELLA GINO n. a L'AQUILA il 01/06/1940 c.f. NCLGNI40H01A345G PROPRIETA' 1/1
323	E	19	697	PALMERINI OTTAVIA n. a ETIOPIA il 11/04/1943 c.f. PLMTTV43D51Z315A PROPRIETA' 1/1
364	E	19	831	ROSSI CATIA n. a L'AQUILA il 03/07/1970 c.f. RSSCTA70L43A345G PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 270.688,73 (euro duecentosettantamiliaseicentottantaotto\73) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Al sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peceia**




**Il Dirigente
Ing. Ludio Nardis**



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 77. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 77 del 22 GIU. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\25 - GIGNANO

Sezione	Foglio	Particella
A	91	1134
A	91	1144

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli Interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione

- devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate"*

amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	91	1134	02/07/2009
A	91	1144	02/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comun. Indennità	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	91	1134	2765	11/03/2014
A	91	1144	2767	11/03/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	91	1134			€ 0,00	260	27/04/2016	€ 17.345,06
A	91	1144			€ 0,00	261	27/04/2016	€ 89.209,40

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
13	A	91	1134	IANNI CHRISTIAN n. a L'AQUILA il 21/11/1995 c.f. NNICRS95S21A3450 PROPRIETA' 1/3, IANNI FEDERICA n. a L'AQUILA il 22/10/1989 c.f. NNIFRC89R62A345I PROPRIETA' 1/3, LUDOVICI LINA n. a L'AQUILA il 13/11/1956 c.f. LDVLM56SS3A345T PROPRIETA' 1/3
15	A	91	1144	IANNI CHRISTIAN n. a L'AQUILA il 21/11/1995 c.f. NNICRS95S21A3450 PROPRIETA' 1/3, IANNI FEDERICA n. a L'AQUILA il 22/10/1989 c.f. NNIFRC89R62A345I PROPRIETA' 1/3, LUDOVICI LINA n. a L'AQUILA il 13/11/1956 c.f. LDVLM56SS3A345T PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 106.554,46 (euro centoseimilacinquecentocinquantaquattro\46) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Bedetta Peccia




Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 78. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 78 del 22 GIU. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 01 - CASE L'AQUILA\24 - PAGANICA 2

Sezione	Foglio	Particella
E	19	2337
E	19	2344
E	19	2354
E	19	2366
E	19	2382
E	19	741
E	19	804
E	19	830

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 e prot. 26 del 01/10/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in propria favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
E	19	2337	03/07/2009
E	19	2344	02/07/2009
E	19	2354	03/07/2009
E	19	2366	02/10/2009
E	19	2382	02/10/2009
E	19	741	03/07/2009
E	19	804	02/07/2009
E	19	830	03/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comun. Indennità	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
E	19	2337	12618	16/10/2014
E	19	2344	13108	30/10/2014
E	19	2354	12615	16/10/2014
E	19	2366	12619	16/10/2014
E	19	2382	12532	16/10/2014
E	19	741	13675	13/11/2014
E	19	804	13680	13/11/2014
E	19	830	13727	13/11/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
E	19	2337	212	18/04/2016	€ 1.438,67		€ 0,00	
E	19	2344	214	18/04/2016	€ 10.738,13		€ 0,00	
E	19	2354	218	18/04/2016	€ 101,11		€ 0,00	
E	19	2366	211	18/04/2016	€ 2.660,83		€ 0,00	
E	19	2382	213	18/04/2016	€ 1.015,69		€ 0,00	
E	19	741	215	18/04/2016	€ 6.405,00		€ 0,00	
E	19	804	216	18/04/2016	€ 43.245,42		€ 0,00	
E	19	830	219	18/04/2016	€ 9.070,83		€ 0,00	

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
130	E	19	2337	VECCHIONI UMBERTO n. a L'AQUILA il 24/02/1955 c.f. VCCMRT55824A345F PROPRIETA' 1/1
138	E	19	2344	PALMERINI CORRADINO n. a L'AQUILA il 03/02/1944 c.f. PLMCRD44803A345L PROPRIETA' 1/1
149	E	19	2354	VECCHIONI UMBERTO n. a L'AQUILA il 24/02/1955 c.f. VCCMRT55824A345F PROPRIETA' 1/1
159	E	19	2366	FIORDIGIGLI ANTONIO n. a PAGANICA il 28/08/1923 c.f. FRDNTN23M286231I PROPRIETA' 1/1
175	E	19	2382	COCCIOLORE ANTONINA FU GAETANO MAR FERELLA n. a PAGANICA il 14/03/1900 c.f. CCCNNNDK546231O PROPRIETA' 1/1
330	E	19	741	MASCIOVECCHIO VINCENZO FU GIUSTINO n. a L'AQUILA il 01/01/1900 c.f. MSCVCN00A01A345C PROPRIETA' 1/1
344	E	19	804	CHIARAVALLE VENTURINA n. a PAGANICA il 25/12/1914 c.f. CHRVTR14T65G231T PROPRIETA' 1/1
363	E	19	830	SCIPIONI GABRIELLA n. a L'AQUILA il 16/10/1943 c.f. SCPGR43R56A345C PROPRIETA' 1/2, SCIPIONI GUSTAVO n. a L'AQUILA il 11/08/1942 c.f. SCPGTV42M11A345I PROPRIETA' 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 74.675,68 (euro settantaquattromilaseicentoseventacinque\68) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 80. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 80 del **22 GIU. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA\27 - COPPITO 3

Sezione	Foglio	Particella
A	59	224
A	59	256
A	59	265
A	59	270
A	59	360
A	59	513
A	59	516
A	59	517
A	59	518

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	59	224	02/07/2009
A	59	256	02/07/2009
A	59	265	02/07/2009
A	59	270	02/07/2009
A	59	360	02/07/2009
A	59	513	02/07/2009
A	59	516	02/07/2009
A	59	517	02/07/2009
A	59	518	03/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comun. Indennità	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	59	224	10113	13/08/2014
A	59	256	12556	16/10/2014
A	59	265	12594	16/10/2014
A	59	270	12522	16/10/2014
A	59	360	14867	09/12/2014
A	59	513	12554	16/10/2014
A	59	516	12592	16/10/2014
A	59	517	10114	13/08/2014
A	59	518	10116	13/08/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	59	224			€ 0,00	230	18/04/2016	€ 45.568,75
A	59	256			€ 0,00	225	18/04/2016	€ 8.998,61
A	59	265			€ 0,00	227	18/04/2016	€ 19.448,61
A	59	270			€ 0,00	208	18/04/2016	€ 36.429,86
A	59	360			€ 0,00	229	18/04/2016	€ 9.289,58
A	59	513			€ 0,00	226	18/04/2016	€ 56.313,89
A	59	516			€ 0,00	228	18/04/2016	€ 7.111,81
A	59	517	220	18/04/2016	€ 3.845,32	1015	06/07/2015	€ 3.845,30
A	59	518	221	18/04/2016	€ 2.716,87	1014	06/07/2015	€ 2.716,88

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
158	A	59	224	COZZA LUIGINA n. a L'AQUILA il 01/09/1958 c.f. CZZLGN58P41A3450 PROPRIETA' 1/1
188	A	59	256	GIANFELICE GIANFRANCO n. a L'AQUILA il 24/03/1951 c.f. GNFGFR51C24A345B PROPRIETA' 1/1
197	A	59	265	CIAVOLA GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 27/03/1947 c.f. CVLGPP47C27A3450 PROPRIETA' 1/1
202	A	59	270	MARINELLI ANGELA n. a L'AQUILA il 19/06/1944 c.f. MRNNGI44H59A345S PROPRIETA' 1/9, MARINELLI EMILIO n. a L'AQUILA il 15/04/1947 c.f. MRNMIE47D15A345G PROPRIETA' 1/9, MARINELLI MARCELLO n. a L'AQUILA il 11/09/1949 c.f. MRNMCL49P11A345Z PROPRIETA' 1/9, MARINELLI SABATINO n. a L'AQUILA il 08/01/1949 c.f. MRNSTR49A08A345G PROPRIETA' 1/4, MARINELLI SERGIO n. a L'AQUILA il 25/01/1954 c.f. MRNSRG54A25A345O PROPRIETA' 1/4, TOSONE ERMINIA n. a L'AQUILA il 13/08/1922 c.f. TSNRMN22M53A345F PROPRIETA' 1/6
269	A	59	360	RIGHETTI MARIA PIA n. a L'AQUILA il 09/07/1940 c.f. RGHMRP4DL49A345Y PROPRIETA' 1/1
342	A	59	513	CIAVOLA GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 27/03/1947 c.f. CVLGPP47C27A345O PROPRIETA' 1/1

345	A	59	516	CIAVOLA GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 27/08/1947 c.f. CVL6PP47C27A345D PROPRIETA' 1/1
346	A	59	517	DE MEO ANNA MARIA PROPRIETA' 1/2, DE MEO AUGUSTO n. a L'AQUILA il 05/10/1958 c.f. DMEGTS58R05A345B PROPRIETA' 1/9, DE MEO DIEGO n. a L'AQUILA il 25/10/1967 c.f. DMEDG167R25A345T PROPRIETA' 1/9, DE MEO LUCA n. a L'AQUILA il 25/10/1967 c.f. DMELCU67R25A345D PROPRIETA' 1/9, DE SIMONE MALVINA n. a L'AQUILA il 03/04/1932 c.f. DSMMVN32D43A345Z PROPRIETA' 1/6
347	A	59	518	DE MEO ANNA MARIA PROPRIETA' 1/2, DE MEO AUGUSTO n. a L'AQUILA il 05/10/1958 c.f. DMEGTS58R05A345B PROPRIETA' 1/9, DE MEO DIEGO n. a L'AQUILA il 25/10/1967 c.f. DMEDG167R25A345T PROPRIETA' 1/9, DE MEO LUCA n. a L'AQUILA il 25/10/1967 c.f. DMELCU67R25A345D PROPRIETA' 1/9, DE SIMONE MALVINA n. a L'AQUILA il 03/04/1932 c.f. DSMMVN32D43A345Z PROPRIETA' 1/6

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 196.285,48 (euro centonovantaseimiladuecentoottantacinque\48) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**




**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 81. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 81 del 22 GIU. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE 51_5

Sezione	Foglio	Particella
H	9	2303
H	9	2305
H	9	2319

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la

- realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3995, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle*

disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;*
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
H	9	2303	06/08/2009
H	9	2305	06/08/2009
H	9	2319	06/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
H	9	2303	1923	17/04/2012
H	9	2305	1917	17/04/2012
H	9	2319	1924	17/04/2012

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
H	9	2303				567	21/03/2014	€ 16.859,70
H	9	2305				1580	25/07/2014	€ 13.172,08
H	9	2319				575	21/03/2014	€ 497,50

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
19	H	9	2303	RETICA ADELAIDE n. a L'AQUILA il 24/09/1936 c.f. RTCOL036P64A345T PROPRIETA' 1/5 RETICA GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 03/05/1947 c.f. RTCGPP47E03A345I PROPRIETA' 1/5 RETICA GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 07/03/1943 c.f. RTCGPP43C47A345O PROPRIETA' 1/5 RETICA LAURA n. a L'AQUILA il 09/01/1933 c.f. RTCLRA33A49A345H PROPRIETA' 1/5 RETICA MARIA ELSA LUCIA n. a L'AQUILA il 02/08/1938 c.f. RTCMLS38M42A345C PROPRIETA' 1/5
21	H	9	2305	DI CARLO GINO VINCENZO n. a STATI UNITI D'AMERICA il 22/01/1962 c.f. DCRGVN62A22Z404K PROPRIETA' 2/9 DI CARLO LAURA n. a STATI UNITI D'AMERICA il 11/11/1958 c.f. DCRLRA58S11Z404J PROPRIETA' 2/9 DI CARLO LINA ROSEANNE n. a STATI UNITI D'AMERICA il 26/07/1956 c.f. DCRLPS56L66Z404L PROPRIETA' 2/9 RETICA LAURA n. a L'AQUILA il 09/01/1933 c.f. RTCLRA33A49A345H PROPRIETA' 1/3
35	H	9	2319	RETICA ADELAIDE n. a L'AQUILA il 24/09/1936 c.f. RTCOL036P64A345T PROPRIETA' 1/5 RETICA GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 03/05/1947 c.f. RTCGPP47E03A345I PROPRIETA' 1/5 RETICA GIUSEPPINA n. a L'AQUILA il 07/03/1943 c.f. RTCGPP43C47A345O PROPRIETA' 1/5 RETICA LAURA n. a L'AQUILA il 09/01/1933 c.f. RTCLRA33A49A345H PROPRIETA' 1/5 RETICA MARIA ELSA LUCIA n. a L'AQUILA il 02/08/1938 c.f. RTCMLS38M42A345C PROPRIETA' 1/5

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 30.529,28 (euro trentamila cinquecentoventinove\28) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 82. Comune dell' Aquila.

D05 : 78, 23



COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 82 del 22 GIU. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE SP1_SP2

Sezione	Foglio	Particella
A	68	1403
A	68	1404
A	68	1408

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico

- riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: "Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni", integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: "a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	68	1403	06/08/2009
A	68	1404	06/08/2009
A	68	1408	06/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	68	1403	714	23/01/2014
A	68	1404	718	23/01/2014
A	68	1408	716	23/01/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	68	1403				49	12/02/2016	€ 57.078,95
A	68	1404				50	12/02/2016	€ 194.417,72
A	68	1408				51	12/02/2016	€ 64.672,61

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
	A	68	1403	BERNARDI ANTONELLO n. a L'AQUILA il 25/05/1957 c.f. BRNNNL57E25A345T PROPRIETA' 1/9 BERNARDI CONCETTA n. a L'AQUILA il 13/08/1930 c.f. BRNCCT30M53A345U PROPRIETA' 1/3 BERNARDI EMILIA n. a L'AQUILA il 07/11/1960 c.f. BRNMLE60S47A345Z PROPRIETA' 1/9 BERNARDI FRANCESCO n. a L'AQUILA il 13/08/1930 c.f. BRNFNC30M13A345R PROPRIETA' 1/3 MANIERI MARIA n. a L'AQUILA il 06/06/1929 c.f. MNRMRA29H46A345D PROPRIETA' 1/9
	A	68	1404	BERNARDI ANTONELLO n. a L'AQUILA il 25/05/1957 c.f. BRNNNL57E25A345T PROPRIETA' 1/9 BERNARDI CONCETTA n. a L'AQUILA il 13/08/1930 c.f. BRNCCT30M53A345U PROPRIETA' 1/3 BERNARDI EMILIA n. a L'AQUILA il 07/11/1960 c.f. BRNMLE60S47A345Z PROPRIETA' 1/9 BERNARDI FRANCESCO n. a L'AQUILA il 13/08/1930 c.f. BRNFNC30M13A345R PROPRIETA' 1/3 MANIERI MARIA n. a L'AQUILA il 06/06/1929 c.f. MNRMRA29H46A345D PROPRIETA' 1/9
	A	68	1408	BERNARDI ANTONELLO n. a L'AQUILA il 25/05/1957 c.f. BRNNNL57E25A345T PROPRIETA' 1/9 BERNARDI CONCETTA n. a L'AQUILA il 13/08/1930 c.f. BRNCCT30M53A345U PROPRIETA' 1/3 BERNARDI EMILIA n. a L'AQUILA il 07/11/1960 c.f. BRNMLE60S47A345Z PROPRIETA' 1/9 BERNARDI FRANCESCO n. a L'AQUILA il 13/08/1930 c.f. BRNFNC30M13A345R PROPRIETA' 1/3 MANIERI MARIA n. a L'AQUILA il 06/06/1929 c.f. MNRMRA29H46A345D PROPRIETA' 1/9

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 316.169,28 (euro trecentosedicimilacentosessantannove\28) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39,

convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Perdetta Peccia



NE

Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 83. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 83 del 22 GIU. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREA VIA_FICARA

Sezione	Foglio	Particella
A	66	1060
A	66	110
A	66	114
A	66	1231
A	66	1232
A	66	1233
A	66	275
A	66	276
A	66	277
A	66	312

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del

- vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni"*

- di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	66	1060	06/08/2009
A	66	110	06/08/2009
A	66	114	06/08/2009
A	66	1231	06/08/2009
A	66	1232	06/08/2009
A	66	1233	06/08/2009

A	66	275	06/08/2009
A	66	276	06/08/2009
A	66	277	06/08/2009
A	66	312	06/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	66	1060	3715/U	25/07/2012
A	66	110	3714/U	25/07/2012
A	66	114	3039/U	03/07/2012
A	66	1231	4303-U	30/08/2012
A	66	1232	3671/U	24/07/2012
A	66	1233	3670/U	24/07/2012
A	66	275	3158-u	05/07/2012
A	66	276	3157-u	05/07/2012
A	66	277	3156-u	05/07/2012
A	66	312	3159/U	05/07/2012

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	66	1060	587	21/03/2014		2013	18/09/2014	€ 43.345,32
A	66	110	43	20/01/2014			€ 5.198,65	
A	66	114	2829	11/12/2014			€ 14.191,11	
A	66	1231	595	16/04/2015			€ 7.398,53	
A	66	1232	596	16/04/2015			€ 1.929,74	
A	66	1233	597	16/04/2015			€ 2.699,29	
A	66	275	474	04/06/2014			€ 5.470,11	
A	66	276	473	04/06/2014			€ 4.962,17	
A	66	277	472	04/06/2014			€ 5.079,39	
A	66	312	48	20/01/2014			€ 24.386,38	

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
	A	66	1060	BUCCELLA ANTONIO n. a L'AQUILA il 08/04/1949 c.f. BCCNTN49DD8A345L PROPRIETA' 1/3 BUCCELLA GABRIELE n. a L'AQUILA il 01/10/1946 c.f. BCCGRL46R01A345B PROPRIETA' 1/3 BUCCELLA LUCA n. a L'AQUILA il 18/01/1994 c.f. BCCLCU94A18A345J PROPRIETA' 1/3
	A	66	110	CIANCARELLA GELTRUDE n. a SCOPPITO il 27/06/1946 c.f. CNCGTR46H67I546Z PROPRIETA' 1/1
	A	66	114	BAFILE MARIA PIA n. a L'AQUILA il 02/08/1940 c.f. 8FLMRP40M42A345A PROPRIETA' 1/12 PARISSE ARMANDO n. a ARGENTINA il 19/12/1962 c.f. PRSRND62T19Z600K PROPRIETA' 1/12 PARISSE ATTILIO n. a L'AQUILA il 03/02/1928 c.f. PRSTTL28B03A345Q PROPRIETA' 1/12 PARISSE DOMENICO n. a L'AQUILA il 12/11/1972 c.f. PRSDNC72512A345D PROPRIETA' 2/36 PARISSE GIUSEPPE n. a L'AQUILA il 18/02/1931 c.f. PRSGPP31B18A345E PROPRIETA' 1/4 PARISSE LILIANA ROSA n. a ARGENTINA il 15/10/1956 c.f. PRSINR56R55Z600K PROPRIETA' 1/12 PARISSE LUCA n. a TRIESTE il 18/06/1969 c.f. PRSLCU69H58L424I PROPRIETA' 1/12 PARISSE MARGHERITA n. a TRIESTE il 19/05/1967 c.f. PRSMGH67E59L424Y PROPRIETA' 1/12 PARISSE MASSIMILIANO n. a TRIESTE il 07/04/1965 c.f. PRSM5M65SD07L424N PROPRIETA' 1/12 PARISSE NADIA n. a L'AQUILA il 03/11/1970 c.f. PRSNDAT0543A345M PROPRIETA' 2/36 PARISSE SONIA n. a L'AQUILA il 05/12/1967 c.f. PRSSNO67T45A345F PROPRIETA' 2/36
	A	66	1231	PARISSE GABRIELLA n. a L'AQUILA il 27/06/1948 c.f. PRSGRL48H67A345I PROPRIETA' 1/3 PARISSE MASSIMILIANO n. a L'AQUILA il 07/08/1953 c.f. PRSM5M53M07A345N PROPRIETA' 1/3 PARISSE PATRIZIO n. a L'AQUILA il 09/03/1966 c.f. PRSPRZ66C09A345V PROPRIETA' 1/3
	A	66	1232	PARISSE GABRIELLA n. a L'AQUILA il 27/06/1948 c.f. PRSGRL48H67A345I PROPRIETA' 1/3 PARISSE MASSIMILIANO n. a L'AQUILA il 07/08/1953 c.f. PRSM5M53M07A345N PROPRIETA' 1/3 PARISSE PATRIZIO n. a L'AQUILA il 09/03/1966 c.f. PRSPRZ66C09A345V PROPRIETA' 1/3
	A	66	1233	PARISSE GABRIELLA n. a L'AQUILA il 27/06/1948 c.f. PRSGRL48H67A345I PROPRIETA' 1/3 PARISSE MASSIMILIANO n. a L'AQUILA il 07/08/1953 c.f. PRSM5M53M07A345N PROPRIETA' 1/3 PARISSE PATRIZIO n. a L'AQUILA il 09/03/1966 c.f. PRSPRZ66C09A345V PROPRIETA' 1/3
	A	66	275	CIAMMETTI RAMONA n. a L'AQUILA il 03/12/1982 c.f. CMMMRM82T43A345X PROPRIETA' 1/1
	A	66	276	CIAMMETTI RAMONA n. a L'AQUILA il 03/12/1982 c.f. CMMMRM82T43A345X PROPRIETA' 1/1
	A	66	277	CIAMMETTI RAMONA n. a L'AQUILA il 03/12/1982 c.f. CMMMRM82T43A345X PROPRIETA' 1/1
	A	66	312	BAFILE PIERINA n. a L'AQUILA il 01/07/1927 c.f. BFLPRN27641A345I PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 114.660,69 (euro centoquattordicimilaseicentosessanta\69) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Beccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 84. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 84 del **22 GIU. 2016**
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.l.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE 9_10_58_3_57_2

Sezione	Foglio	Particella
A	78	1438
A	78	1440
A	78	1442
A	78	1444
A	78	1446
A	78	1448
A	78	1454
A	78	1433
A	78	1434

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del

- vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 20 del 28/08/2009 e prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni"*

- di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: "Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che "i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	78	1438	06/08/2009
A	78	1440	06/08/2009
A	78	1442	06/08/2009
A	78	1444	06/08/2009
A	78	1446	06/08/2009
A	78	1448	06/08/2009

A	78	1454	01/09/2009
A	78	1433	06/08/2009
A	78	1434	06/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	78	1438	3685/U	25/07/2012
A	78	1440	3693/U	25/07/2012
A	78	1442	3680/U	25/07/2012
A	78	1444	3706/U	25/07/2012
A	78	1446	3705/U	25/07/2012
A	78	1448	3704/U	25/07/2012
A	78	1454	2802	11/03/2014
A	78	1433	3687/U	25/07/2012
A	78	1434	3689/U	25/07/2012

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	78	1438				1674	29/07/2014	€ 27.050,00
A	78	1440				2828	11/12/2014	€ 85.708,05
A	78	1442				1609	25/07/2014	€ 54.776,25
A	78	1444				2617	12/11/2014	€ 53.952,08
A	78	1446				2616	12/11/2014	€ 64.880,25
A	78	1448				2602	12/11/2014	€ 6.198,75
A	78	1454				2612	12/11/2014	€ 10.545,63
A	78	1433				1881	18/08/2014	€ 39.898,75
A	78	1434				1882	18/08/2014	€ 47.562,92

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
2	A	78	1438	ROMANO CORRADO n. a L'AQUILA il 29/10/1961 c.f. RMNCRD61R29A345U PROPRIETA' 250/1000, ROMANO FRANCO n. a L'AQUILA il 07/10/1942 c.f. RMNFNC42RD7A345X PROPRIETA' 1/4, ROMANO IDA n. a L'AQUILA il 06/11/1940 c.f. RMNDIA4QS46A345W PROPRIETA' 1/4, ROMANO LUCIANO n. a L'AQUILA il 09/01/1932 c.f. RMNLCN32A09A345U PROPRIETA' 1/4
4	A	78	1440	F.LLI TOTANI S.R.L. c.f./P. Iva 01031D40668, con sede a L'Aquila - S.S. 615, PROPRIETA' 1/1
6	A	78	1442	BAFILE SIMONA n. a L'AQUILA il 26/05/1976 c.f. BFLSMN76E66A345F PROPRIETA' 1/2, CARDONE SANDRA n. a CASTELVECCHIO SUBEQUO il 09/01/1952 c.f. CRSDRS2A49C279R PROPRIETA' 1/2
8	A	78	1444	BAFILE FRANCESCO n. a SULMONA il 01/03/1960 c.f. BFLFNC60C01I804O PROPRIETA' 1/1
10	A	78	1446	BAFILE FRANCESCO n. a SULMONA il 01/03/1960 c.f. BFLFNC60C01I804O PROPRIETA' 1/1
12	A	78	1448	BAFILE FRANCESCO n. a SULMONA il 01/03/1960 c.f. BFLFNC60C01I804O PROPRIETA' 1/1
26	A	78	1454	CONDOMINIO MASCETTI c.f./P. Iva 80004310662, con sede a L'Aquila - Via S.S. 80 n. 10/12, PROPRIETA' 1/1
32	A	78	1433	CASTRI GINA n. a L'AQUILA il 09/12/1921 c.f. CSTGNI21T49A345K PROPRIETA' 1/6 NARDECCHIA LUIGI n. a L'AQUILA il 16/02/1965 c.f. NRDLGU65816A345U PROPRIETA' 1/6 NARDECCHIA SILVIA n. a L'AQUILA il 18/05/1968 c.f. NRDSLTV68E58A345L PROPRIETA' 1/6 PANELLA ELIGIO n. a L'AQUILA il 05/03/1928 c.f. PNLLGE28C05A345B PROPRIETA' 1/2
33	A	78	1434	CASTRI GINA n. a L'AQUILA il 09/12/1921 c.f. CSTGNI21T49A345K PROPRIETA' 1/6 NARDECCHIA LUIGI n. a L'AQUILA il 16/02/1965 c.f. NRDLGU65816A345U PROPRIETA' 1/6 NARDECCHIA SILVIA n. a L'AQUILA il 18/05/1968 c.f. NRDSLTV68E58A345L PROPRIETA' 1/6 PANELLA ELIGIO n. a L'AQUILA il 05/03/1928 c.f. PNLLGE28C05A345B PROPRIETA' 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 390.572,68 (euro trecentonovantamilaacinquecentosettantadue\68) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia





Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 22.06.2016 n. 85. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 85 del 22 GIU. 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\AREE SP4_SP5

Sezione	Foglio	Particella
A	78	1472
A	78	662

Il Dirigente

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO** il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO** il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO** il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 15 del 31/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*

decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”*;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	78	1472	06/08/2009
A	78	662	06/08/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappale		Comunicazione	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	78	1472	2717-U	13/06/2012
A	78	662	7587	27/06/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	78	1472				1990	12/09/2014	€ 11.158,08
A	78	662	1058	14/07/2015	€ 1.275,00			

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
	A	78	1472	ROMANO ANNAMARIA n. a L'AQUILA il 02/01/1990 c.f. RMNMR30A42A345Z PROPRIETA' 1/4 ROMANO CATERINA n. a L'AQUILA il 04/03/1941 c.f. RMNCRN41C44A345L PROPRIETA' 1/4 ROMANO ERNESTA n. a L'AQUILA il 16/07/1931 c.f. RMNR5T31L56A345O PROPRIETA' 1/4 ROMANO PAOLO n. a L'AQUILA il 20/04/1936 c.f. RMNPLA36D20A345C PROPRIETA' 1/4
	A	78	662	PASQUALONE GIOVANNI n. a L'AQUILA il 13/02/1943 c.f. PSQGN43B13A345G PROPRIETA' 1/1

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 12.433,08 (euro dodicimilaquattrocentotrentatre\08) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedàtta Peccia**





**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 30.06.2016 n. 86. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Attività Produttive e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 86 del 30 GIU. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila - Area: 01 - CASE L'AQUILA\27 - COPPITO 3

Sezione	Foglio	Particella
F	35	63
F	35	64
F	35	798
F	35	69
F	35	130
F	35	66
F	35	67
F	35	103
F	35	60
F	35	65
F	35	68
F	35	53
F	35	806
F	35	633
F	35	634
F	35	58
F	35	804
F	35	50
F	35	59
F	35	61
F	35	808
A	59	1147
F	35	62

Il Dirigente

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- VISTO il decreto del Commissario delegato 11 maggio 2009, rep. n. 6, recante al comma 2 *"il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione"*;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione (denominato "progetto C.A.S.E.") nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTI i verbali di approvazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, disposti a seguito delle conferenze di servizi tenutesi in data 16 maggio, 24 luglio e 15 settembre 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 3557 del 01/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;

- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;
- VISTO il verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2012 n.106 con il quale è stata deliberata l'acquisizione al civico patrimonio del compendio immobiliare denominato progetto CASE comprensivo delle opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 22/09/2015;
- VISTA la Disposizione Sindacale Prot. n° 0004815 del 16/01/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente pro tempore del settore Ricostruzione Pubblica Attività Produttive e Patrimonio;
- VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;
- VISTA la verifica demaniale del foglio 35 redatta dal perito Marcello Accili dalla quale si evince che le particelle sopra specificate sono di natura demaniale;
- VISTA la determinazione n. DH 41/213 Usi civici del 02/03/2015 di approvazione della verifica demaniale del Comune dell'Aquila, Amministrazione Separata Beni Uso Civico della frazione Preturo;
- VISTA la delibera del Consiglio del Comune dell'Aquila n. 89/2015, Mutamento destinazione dei fondi di natura demaniale civica nel demanio di Preturo;
- VISTA la determinazione della Regione Abruzzo n. DPD028/21 Usi Civici del 13/01/2016 Mutamento di destinazione terre civiche per progetto CASE Coppito 3, nella quale viene recepito l'importo di €. 528.281,25 determinato con deliberazione dell'Amministrazione Separata dei beni di Preturo n. 1/2015 che deve ritenersi il minimo garantito al di sotto del quale non si può stipulare il verbale di trasferimento;

VISTA la presa d'atto della Soprintendenza Unica Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere n. 1813 del 06/04/2016.

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
F	35	63	02/07/2009
F	35	64	02/07/2009
F	35	798	02/07/2009
F	35	69	03/07/2009
F	35	130	03/07/2009
F	35	66	02/07/2009
F	35	67	02/07/2009
F	35	103	02/07/2009
F	35	60	02/07/2009
F	35	65	02/07/2009
F	35	68	02/07/2009
F	35	53	02/07/2009
F	35	806	02/07/2009
F	35	633	02/07/2009
F	35	634	02/07/2009
F	35	58	02/07/2009
F	35	804	02/07/2009
F	35	50	02/07/2009
F	35	59	02/07/2009
F	35	61	02/07/2009
F	35	808	02/07/2009
A	59	1147	02/07/2009
F	35	62	02/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Sezione	Mappaie		Comun. Indennità	
	Foglio	Particella	Protocollo	Data
F	35	63	8771	21/06/2016
F	35	64		
F	35	798		
F	35	69		
F	35	130		
F	35	66		
F	35	67		
F	35	103		
F	35	60		
F	35	65		
F	35	68		
F	35	53		
F	35	806		
F	35	633		
F	35	634		
F	35	58		
F	35	804		
F	35	50		
F	35	59		
F	35	61		
F	35	808		
A	59	1147		
f	35	62		

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	importo	Num.	Data	Importo
F	35	63				524	29/06/2016	€562.360,97
F	35	64						
F	35	798						
F	35	69						
F	35	130						
F	35	66						
F	35	67						
F	35	103						
F	35	60						
F	35	65						
F	35	68						
F	35	53						
F	35	806						
F	35	633						
F	35	634						
F	35	58						
F	35	804						
F	35	50						
F	35	59						
F	35	61						
F	35	808						
A	59	1147						
F	35	62						

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
40	F	35	63	
	F	35	64	
	F	35	798	
	F	35	69	
	F	35	130	
	F	35	66	
	F	35	67	
	F	35	103	
	F	35	60	
	F	35	65	
	F	35	68	
	F	35	53	AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI USI CIVICI DI PRETURO c.f. 93019150668
	F	35	806	PROPRIETA' 1/1
	F	35	633	
	F	35	634	
	F	35	58	
	F	35	804	
	F	35	50	
	F	35	59	
	F	35	61	
	F	35	808	
	A	59	1147	
	F	35	62	

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 562.360,97 (euro cinquecentosessantaduemilatrecentosessanta\97) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedotta Percia**



**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**



U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreto di esproprio del 09.11.2016 n. 122. Comune dell' Aquila.

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Ambiente e Patrimonio

DECRETO DI ESPROPRIO n. 122 del 09 NOV. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune: L'Aquila – Area: 05 - MUSP L'AQUILA\IPSIA

Sezione	Foglio	Particella
A	80	4959

Il Dirigente

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario delegato 13 ottobre 2009, rep. n. 29, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTO il decreto del Commissario delegato 31 luglio 2009, rep. n. 15, recante al comma 2 "il presente decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi di cui al comma 1, costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree";
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;

- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 55 del 26/12/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del*

decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che “i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto del Comune dell'Aquila del 09 aprile 2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.7 del 27 settembre 2016, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere, hanno conferito all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile dell'Ufficio Centralizzato Espropri, a seguito di procedura selettiva per titoli e con contratto del 28/09/2016 in fase di registrazione;

VISTO il Decreto Sindacale Prot. n° 101 del 25/07/2016 con cui risulta autorizzato alla firma del presente provvedimento l'Ing. Lucio Nardis Dirigente del settore Ambiente e Patrimonio;

VISTO il parere favorevole sul presente provvedimento del Resp. Dell'Ufficio Centralizzato Espropri, l'Arch. Fausto Pedetta Peccia, alla regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D.lgs. 267/2000 e del nuovo regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Data
A	80	4959	26/12/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale			Comunicazione	
Sezione	Foglio	Particella	Protocollo	Data
A	80	4959	06355	30/05/2014

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Sezione	Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
			Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
A	80	4959				1689	29/07/2014	€ 20.238,27

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA**Art. 1**

L'esproprio a favore del Comune di L'Aquila C.F. 80002270660, con sede in L'Aquila Via Filomusi Guelfi n.2, dei beni immobili ricadenti nel Comune dell'Aquila iscritti nel Catasto terreni dell'Aquila come nella seguente tabella:

Piano	Sezione	Foglio	Particella	Ditta
4a	A	80	4959	MARTELLA PASQUALE n. a PRE FURO il 12/04/1925 c.f. MRTPQL25D12H053U PROPRIETA' 1/E

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 20.238,27 (euro ventimiladuecentotrentotto\27) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'ufficio speciale per la ricostruzione di L'Aquila;

Art. 4

La registrazione del presente decreto sarà eseguita dagli uffici del Comune dell'Aquila.

Art. 5

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 6

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 7

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 9


Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

**Il Responsabile dell'Ufficio
Centralizzato Espropri
Arch. Fausto Pedetta Peccia**



**Il Dirigente
Ing. Lucio Nardis**





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it